

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

548<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1999

(Pomeridiana)

---

Presidenza del vice presidente ROGNONI,  
indi del vice presidente FISICHELLA

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* ..... Pag. V-XX

*RESOCONTO STENOGRAFICO* ..... 1-67

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel  
corso della seduta)*..... 69-125

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le com-  
unicazioni all'Assemblea non lette in Aula  
e gli atti di indirizzo e di controllo) ..* 127-150



## INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		CALLEGARO (CCD-CDL) . . . . .	Pag. 30, 34, 44
RESOCONTO STENOGRAFICO		SALVATO (Dem. Sin.-L'Ulivo) . . . . .	14, 16, 18 e <i>passim</i>
CONGEDI E MISSIONI . . . . .	Pag. 1	BRUNO GANERI (Dem. Sin.-L'Ulivo) . . . . .	15, 19
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . .	2	BATTAGLIA (AN) . . . . .	15, 19
SUI LAVORI DEL SENATO		VERALDI (PPI) . . . . .	16
PRESIDENTE . . . . .	2	PINGGERA (Misto) . . . . .	16, 20
SERVELLO (AN) . . . . .	2	RUSSO (Dem. Sin.-L'Ulivo) . . . . .	23, 38, 39 e <i>passim</i>
INTERROGAZIONI		GRECO (Forza Italia) . . . . .	26, 29, 37 e <i>passim</i>
Per la risposta scritta:		VOLCIC (Dem. Sin.-L'Ulivo) . . . . .	28
PRESIDENTE . . . . .	3	PETTINATO (Verdi-L'Ulivo) . . . . .	33, 36, 40 e <i>passim</i>
RECCIA (Forza Italia) . . . . .	2	PINTO (PPI) . . . . .	50, 53
Seguito della discussione:		MILIO (Misto) . . . . .	12, 57, 58
(3160) D'INIZIATIVA GOVERNATIVA; Deputati SBARBATI; BONITO ed altri; MIGLIORI; DELMASTRO DELLE VE-DOVE ed altri; MOLINARI ed altri. - Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace (Approvato dalla Camera dei deputati)		DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE	
(1247-ter) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374		Discussione del Documento IV- <i>quater</i> , n. 29	
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3160, con il seguente titolo: Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale:		Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari	
CENTARO (Forza Italia) . . . . .	3, 6, 7 e <i>passim</i>	PRESIDENTE . . . . .	62, 63
FASSONE (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore . . . . .	4, 5, 7 e <i>passim</i>	Discussione del Documento IV- <i>quater</i> , n. 34	
AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia . . . . .	4, 5, 6 e <i>passim</i>	Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari	
CIRAMI (UDR) . . . . .	4, 5, 24 e <i>passim</i>	PRESIDENTE . . . . .	63, 64
PERA (Forza Italia) . . . . .	4, 6, 9 e <i>passim</i>	RUSSO (Dem. Sin.-L'Ulivo) . . . . .	64
* BUCCIERO (AN) . . . . .	8, 11, 15 e <i>passim</i>	GASPERINI (Lega Nord-Per la Padania indep.) . . . . .	64
BERTONI (Dem. Sin.-L'Ulivo) . . . . .	10, 20, 21 e <i>passim</i>	DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO	
MELONI (Misto) . . . . .	13, 16, 27 e <i>passim</i>	Rinvio della discussione del Documento IV, n. 3:	
		PRESIDENTE . . . . .	64
		PREIONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) . . . . .	64
		SUI LAVORI DEL SENATO	
		PRESIDENTE . . . . .	65
		SERVELLO (AN) . . . . .	65
		INTERROGAZIONI	
		Per la risposta scritta ad un'interrogazione:	
		PRESIDENTE . . . . .	65
		LAURO (Forza Italia) . . . . .	65

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1999.**..... Pag. 66

*ALLEGATO A*

**DISEGNO DI LEGGE N. 3160:**

Articolo 4 ed emendamento .....	69
Articolo 5 ed emendamenti .....	70
Articolo 6 ed emendamenti .....	72
Articolo 7 ed emendamenti .....	73
Articolo 8 ed emendamento .....	75
Articolo 9 ed emendamento .....	76
Articolo 10 ed emendamento .....	76
Articolo 11 ed emendamento .....	77
Articolo 12 ed emendamenti .....	78
Articolo 13 .....	94
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13 .....	94
Articolo 14 .....	94
Articolo 15 ed emendamento .....	95
Articolo 16 ed emendamenti .....	95
Articolo 17 ed emendamenti .....	100
Articolo 18 ed emendamenti .....	102
Articolo 19 ed emendamenti .....	107
Articoli 20 e 21 .....	108
Articolo 22 ed emendamento .....	108
Articolo 23 .....	109
Articolo 24 ed emendamenti .....	110

Articoli 25 e 26 .....	Pag. 112, 113
Articolo 27 ed emendamenti .....	113

*ALLEGATO B*

**COMMISSIONI PERMANENTI**

Ufficio di Presidenza .....	127
Variazioni nella composizione .....	127

**INSINDACABILITÀ**

Presentazione di relazioni su richieste di deliberazione provenienti dal parlamentare interessato .....	127
---	-----

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione .....	127
---------------------------------	-----

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti .....	127
---------------------------------	-----

**CORTE COSTITUZIONALE**

Trasmissione di sentenze relative a richieste di referendum popolare .....	128
--	-----

**MOZIONI E INTERROGAZIONI**

Annunzio .....	66
Mozioni .....	128
Interrogazioni .....	130
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	150

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente ROGNONI

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 41 senatori in congedo e 20 senatori assenti per incarico avuto dal Senato. (v. *Resoconto stenografico*).

### Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Sui lavori del Senato

SERVELO (AN). A nome del Gruppo AN, chiede che sul caso Ocalan si svolga un dibattito in Assemblea, a seguito di comunicazioni del Governo, analogamente a quanto accadrà domani mattina presso la Camera dei deputati. (*Applausi del senatore Bevilacqua*).

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Comunista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I liberali democratici: Misto-LD.*

PRESIDENTE. Assicura al senatore Servello che sarà sua cura informare di tale richiesta il presidente Mancino al fine di prendere gli opportuni contatti con il Governo.

### **Per la risposta scritta ad un'interrogazione**

RECCIA. (AN). Chiede che il Governo risponda con tempestività all'interrogazione 4-13418, che sollecita la predisposizione di un piano di emergenza per i *clochards*.

PRESIDENTE. Assicura al senatore Reccia che la Presidenza si farà interprete della sua richiesta presso il Governo. Peraltro, simili istanze andrebbero avanzate a fine seduta.

### **Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(3160) D'INIZIATIVA GOVERNATIVA; deputati SBARBATI; BONITO ed altri; MIGLIORI; DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri; MOLINARI ed altri – Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**(1247-ter) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374**

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3160 con il seguente titolo: «Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale.**

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame dell'articolo 3 del disegno di legge n. 3160, nel testo proposto dalla Commissione, e avverte che si passerà all'esame dell'articolo 4 e dell'emendamento ad esso riferito.

CENTARO (FI). Fa proprio l'emendamento 4.1 e lo dà per illustrato.

FASSONE, *relatore*. È contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concorda.

*Il Senato respinge l'emendamento 4.1 e approva l'articolo 4.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CIRAMI (*UDR*). Illustra l'emendamento 5.2.

PERA (*FI*). Ritira gli emendamenti 5.3 e 5.4.

FASSONE, *relatore*. Illustra l'emendamento 5.1 ed esprime parere contrario sull'emendamento 5.2.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È favorevole agli emendamenti 5.1 e 5.2.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento 5.1 è sostitutivo dell'articolo, la sua approvazione comporterebbe la preclusione dell'emendamento 5.2.

CIRAMI (*UDR*). Modifica l'emendamento 5.2 in modo che risulti come integrazione alla fine del terzo capoverso dell'emendamento 5.1. (*v. Allegato A*)

FASSONE, *relatore*. Conferma il parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È favorevole all'emendamento 5.2, come modificato.

*Il Senato approva l'emendamento 5.2, come modificato, e l'emendamento 5.1, nel testo emendato, interamente sostitutivo dell'articolo 5.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

FASSONE, *relatore*. Illustra gli emendamenti 6.1 e 6.2 (testo corretto).

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si rimette all'Assemblea.

*Il Senato approva gli emendamenti 6.1 e 6.2 (testo corretto) e l'articolo 6 nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PERA (*FI*). Ritira gli emendamenti 7.1 e 7.2 e dà per illustrato il 7.3.

CENTARO (*FI*). Fa propri gli emendamenti 7.4, 7.5 e 7.6, che si intendono illustrati.

FASSONE, *relatore*. È contrario agli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6, mentre è favorevole agli emendamenti 7.7 e 7.8, a condizione che si aggiunga, dopo la parola: «sanzioni», l'aggettivo «disciplinari».

CENTARO (FI). Modifica gli emendamenti 7.7 e 7.8 nel senso suggerito dal relatore.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Concorde con il relatore.

*Il Senato respinge gli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6 e approva gli emendamenti 7.7 e 7.8 così come modificati. Viene quindi approvato l'articolo 7 nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e dell'emendamento ad esso riferito.

BUCCIERO (AN). Illustra l'emendamento 8.1.

FASSONE, relatore. Esprime parere contrario sull'emendamento 8.1.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Concorda.

*Il Senato respinge l'emendamento 8.1 e approva l'articolo 8.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e dell'emendamento ad esso riferito.

FASSONE, relatore. Illustra l'emendamento 9.1.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. È favorevole.

*Il Senato approva l'emendamento 9.1 e l'articolo 9 nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e dell'emendamento ad esso riferito.

PERA (FI). Illustra l'emendamento 10.1.

FASSONE, relatore. È contrario.

CENTARO (FI). Precisa che la valutazione del consiglio giudiziario tende a verificare che il trasferimento non sia finalizzato ad evitare sanzioni disciplinari o a perseguire interessi illeciti.

BERTONI (DS). Poiché la decisione del trasferimento spetta al Consiglio superiore della magistratura e non al consiglio giudiziario, pur concordando sul contenuto dell'emendamento, propone di riformularlo sostituendo alle parole: «accettata subordinatamente», l'espressione: «previo parere favorevole».



PERA (FI). Modifica l'emendamento 10.1 come proposto dal senatore Bertoni.

FASSONE, *relatore*. Conferma il parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concorde con il relatore.

*Il Senato respinge l'emendamento 10.1, nel testo modificato, ed approva l'articolo 10.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e dell'emendamento ad esso riferito.

PERA (FI). Ritira l'emendamento 11.1.

*Il Senato approva l'articolo 11.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CENTARO (FI). Aggiunge la firma agli emendamenti 12.1 e 12.0.10 che ritira.

BUCCIERO (AN). Illustra gli emendamenti 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.16 e 12.17.

MILIO (*Misto*). Ritira l'emendamento 12.6.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Illustra l'emendamento 12.7.

MELONI (*Misto*). Illustra l'emendamento 12.8, mentre rinuncia ad illustrare gli emendamenti 12.12, 12.13 e 12.14.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 12.100 e 12.101 si intendono illustrati.

PERA (FI). Ritira gli emendamenti 12.9 e 12.10.

CARUSO Antonino (AN). Rinuncia ad illustrare l'emendamento 12.11.

SALVATO (DS). Illustra l'emendamento 12.15 (Ulteriore nuovo testo).

CENTARO (FI). Modifica l'emendamento 12.0.1, nel senso di sopprimere i commi 6 e 7 sui quali la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario, nonché il comma 4 dello stesso. Ritira inoltre l'emendamento 12.0.5 mentre illustra l'emendamento 12.0.11.

BRUNO GANERI (DS). Ritira l'emendamento 12.0.2, mentre aggiunge la sua firma e quella dei senatori Lombardi Satriani, Battafarano e Bergonzi, all'emendamento 12.0.1.

BATTAGLIA (AN). Ritira l'emendamento 12.0.3 e, insieme ai senatori Meduri, Valentino, Pedrizzi Monteleone, Reccia e Bevilacqua, aggiunge la firma al 12.0.1.

MONTELEONE (AN). Fa proprio l'emendamento 12.0.4 e lo ritira.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.0.6 si intende illustrato.

CIRAMI (UDR). Aggiunge la firma all'emendamento 12.0.7, che dà per illustrato.

VERALDI (PPI). Sottoscrive e ritira l'emendamento 12.0.8.

MELONI (Misto). Ritira l'emendamento 12.0.9 e aggiunge la sua firma all'emendamento 12.0.1.

SALVATO (DS). Aggiunge la firma all'emendamento 12.0.1.

PINGGERA (Misto). Aggiunge la firma all'emendamento 12.0.1.

FASSONE, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 12.7 che potrebbe essere integrato con quanto previsto dal comma 4 dell'emendamento 12.2, che andrebbe peraltro riformulato (*v. Allegato A*). Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.17 e 12.0.11. Invita i presentatori a ritirare il 12.16, mentre si rimette al Governo sull'emendamento 12.0.1, pur giudicando positivamente la nuova formulazione. Riguardo ai restanti emendamenti, qualora non risultassero preclusi dall'approvazione del 12.7 e del 12.0.1, invita i presentatori a ritirarli, altrimenti il parere è contrario.

BUCCIERO (AN). Accoglie la riformulazione dell'emendamento 12.2 proposta dal relatore.

SALVATO (DS). Chiede che l'emendamento 12.15 sia posto in votazione prima dell'emendamento 12.2, come riformulato.

PINGGERA (Misto). Ritira il 12.12 e aggiunge la sua firma e quella del senatore Meloni all'emendamento 12.15.

BERTONI (DS). Si associa alla richiesta della senatrice Salvato sull'ordine delle votazioni e ricorda che il 12.15 traduce in norma l'impegno assunto dal Governo con l'accoglimento nel 1996 di uno specifico ordine del giorno.

SPECCHIA, *segretario*. Dà lettura del nuovo testo dell'emendamento 12.2.

SALVATO (DS). Modifica l'emendamento 12.15, aggiungendo il riferimento all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'indennità giudiziaria prevista nella legge del 1981 appare difficilmente estensibile alla figura del giudice di pace. Ad ogni modo, il Governo si rimette all'Assemblea sull'emendamento 12.15, e al contempo esprime parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento 12.2. È altresì favorevole all'emendamento 12.0.1. Per il resto esprime parere conforme a quello del relatore.

RUSSO (DS). Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 12.15 e 12.2. In subordine, propone l'accantonamento della questione della indennità giudiziaria, al fine di consentire una più approfondita riflessione.

CIRAMI (UDR). Aggiunge la firma all'emendamento 12.15.

SALVATO (DS). Mantiene l'emendamento.

BUCCIERO (AN). Annuncia il voto contrario sull'emendamento 12.15.

*Il Senato, dopo prova e controprova, richiesta dal senatore BUCCIERO, approva l'emendamento 12.15 (Ulteriore nuovo testo), nel testo integrato dalla proponente.*

BUCCIERO (AN). Annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 12.7 e ritira tutti gli emendamenti da lui presentati.

PINGGERA (Misto). Ritira gli emendamenti 12.12, 12.13 e 12.14.

*Il Senato approva l'emendamento 12.7, con la conseguente preclusione dei successivi emendamenti fino all'emendamento 12.14.*

CARUSO Antonino (AN). Chiede chiarimenti sulla preclusione del 12.11.

PRESIDENTE. È precluso dall'approvazione dell'emendamento 12.7, interamente sostitutivo del comma 1.

*Il Senato approva l'articolo 12 nel testo emendato.*

GRECO (FI). Sottoscrive l'emendamento 12.0.1, nel testo modificato.

CIRAMI (*UDR*). Aggiunge la sua firma all'emendamento 12.0.1, nel testo modificato.

*Il Senato approva l'emendamento 12.0.1 nel testo modificato. Risultano pertanto preclusi i successivi emendamenti fino al 12.0.10, se non già ritirati dai presentatori.*

CENTARO (*FI*). Annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 12.0.11.

*Il Senato, respinto l'emendamento 12.0.11, approva l'articolo 13.*

MELONI (*Misto*). Illustra l'emendamento 13.0.1.

VOLCIC (*DS*). Fa presente che la norma andrebbe estesa a tutti i territori mistilingue.

FASSONE, *relatore*. Esprime parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

*Il Senato, dopo aver respinto l'emendamento 13.0.1, approva l'articolo 14.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 e dell'emendamento ad esso riferito.

FASSONE, *relatore*. Illustra l'emendamento 15.1, rimettendosi alla valutazione del Governo per quanto riguarda il primo paragrafo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprime parere favorevole sull'emendamento.

*Il Senato, approvato l'emendamento 15.1, approva l'articolo 15 nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e degli emendamenti ad esso riferiti. Si intende che i senatori Pera, Bucciero e Centaro abbiano rinunciato ad illustrare i propri emendamenti.

GRECO (*FI*). Illustra il 16.1.

CIRAMI (*UDR*). Illustra gli emendamenti 16.8 e 16.20.

MELONI (*Misto*). Dà per illustrato il 16.18.

CALLEGARO (*CCD*). Rinuncia ad illustrare il 16.21.

FASSONE, *relatore*. Illustra gli emendamenti 16.4, 16.5 e 16.9. Esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti, ad eccezione del 16.12, sul quale si rimette all'Assemblea.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore mentre si rimette all'Assemblea sull'emendamento 16.12. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.

*Il Senato respinge gli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.3. Risultano invece approvati il 16.4 ed il 16.5. Vengono poi respinti il 16.6 ed il 16.7.*

CIRAMI (*UDR*). Sottolinea le ragioni alla base dell'emendamento 16.8.

PETTINATO (*Verdi*). Annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 16.8.

*Il Senato respinge l'emendamento 16.8 ed approva il 16.9. Vengono poi respinti gli emendamenti 16.10 e 16.11.*

FASSONE, *relatore*. Modificando l'avviso precedentemente formulato, esprime parere contrario sull'emendamento 16.12 per evitare indebite interferenze nella materia oggetto del disegno di legge sulle depenalizzazioni.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

*Il Senato respinge gli emendamenti 16.12, 16.13, 16.14, 16.15 e 16.16.*

CALLEGARO (*CCD*). Annuncia il suo voto favorevole sugli emendamenti tendenti a sopprimere la lettera *b*) del comma 3.

CIRAMI (*UDR*). Annuncia il proprio voto favorevole.

*Il Senato respinge l'emendamento 16.17 di contenuto identico agli emendamenti 16.18, 16.19, 16.20 e 16.21. Vengono poi respinti gli emendamenti 16.22, di contenuto identico al 16.23, e 16.24.*

BERTONI (*DS*). Annuncia il suo voto favorevole sull'articolo 16.

*Il Senato approva l'articolo 16 nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PETTINATO (*Verdi*). Ritira l'emendamento 17.1 che peraltro risulta da lui presentato per un mero disguido, non riconoscendosi in alcun modo in tale proposta emendativa.

PERA (*FI*). Dà per illustrato il 17.2.

FASSONE, *relatore*. Riformula l'emendamento 17.3 (*v. Allegato A*) che, al pari del successivo 17.4, introduce criteri direttivi di natura quantitativa in materia di lavori sostitutivi.

### **Presidenza del vice presidente FISICHELLA**

PRESIDENTE. L'emendamento 17.100 si intende illustrato.

GRECO (*FI*). Ritira gli emendamenti 17.5 e 17.6, aderendo a quelli presentati dal relatore.

BUCCIERO (*AN*). Illustra l'emendamento 17.7.

BERTONI (*DS*). In riferimento all'emendamento 17.3, così come modificato dal relatore, sarebbe importante precisare che il Governo è delegato a sostituire alla previsione edittale sanzioni alternative e che tali sanzioni non devono essere commensurate alla misura edittale oggi prevista. Inoltre sarebbe opportuno prevedere che il lavoro sostitutivo non possa durare più di un anno. Preannuncia infine il suo voto favorevole sull'emendamento 17.7.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Propone di modificare l'emendamento 17.3 stabilendo un tetto massimo di due milioni per la pena pecuniaria.

RUSSO (*DS*). Invita il relatore a riformulare l'emendamento 17.3, recependo le indicazioni del senatore Bertoni e del rappresentante del Governo. (*v. allegato A*).

FASSONE, *relatore*. Accetta la nuova formulazione proposta ed esprime parere contrario sugli emendamenti 17.2, 17.100 e 17.7.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento 17.3, nel testo riformulato, si rimette all'Assemblea sull'emendamento 17.4, mentre è contrario agli emendamenti 17.2, 17.100 e 17.7.

*Il Senato respinge l'emendamento 17.2 ed approva il 17.3, nel testo modificato, e il 17.4. Respinge quindi il 17.100 e il 17.7. Approva infine l'articolo 17, nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 18 ed agli emendamenti ad esso riferiti.

PETTINATO (*Verdi*). Modifica l'emendamento 18.100 (Nuovo testo) sostituendo, alla lettera *b-bis*), la parola «determinati» con l'altra «i» e sopprimendo la parola «anche». Gli emendamenti 18.114 e 18.116 si prefiggono di alleggerire i carichi di lavoro delle procure della Repubblica.

GRECO (*FI*). Aggiunge la firma agli emendamenti 18.101, 18.102, 18.109, 18.111 e 18.117, che rinuncia ad illustrare. Illustra quindi gli emendamenti di cui è primo firmatario.

PERA (*FI*). Ritira il 18.103a ed illustra il 18.111a.

CIRAMI (*UDR*). Rinuncia ad illustrare gli emendamenti 18.106 e 18.107 ed aggiunge la firma al 18.100 (Nuovo testo) e al 18.114.

FASSONE, *relatore*. Illustra gli emendamenti da lui presentati.

CALLEGARO (*CCD*). Ritira il 18.112.

FASSONE, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 18.114 a condizione che vengano introdotte alcune correzioni, nonché sull'emendamento 18.100 (Nuovo testo). Esprime parere contrario sui restanti emendamenti presentati all'articolo 18.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo ha predisposto un'ulteriore formulazione dell'emendamento 18.100 (Nuovo testo), che sottopone alla valutazione del presentatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.110, 18.113, 18.114 e 18.115. Si rimette all'Assemblea sull'emendamento 18.106, mentre esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

*Il Senato respinge gli emendamenti 18.101, 18.102 quest'ultimo identico all'emendamento 18.103.*

PETTINATO (*Verdi*). Accetta la riformulazione proposta dal Governo, che modifica le prime due lettere dell'emendamento 18.100 e lascia immutata la lettera *b-quater*).

CIRAMI (*UDR*). Quest'ultima formulazione appare incongrua, nell'eventualità che manchi la querela di parte.

RUSSO (*DS*). Esprime dei dubbi sull'estensione della procedura ai reati contro la pubblica amministrazione e segnala la possibilità di im-

plicazioni negative a livello sistematico, ad esempio nel caso in cui il querelante non si costituisca parte civile.

FASSONE, *relatore*. Concorda con le considerazioni del senatore Russo ed invita i presentatori a ritirare l'emendamento 18.114.

PETTINATO (*Verdi*). Ritira l'emendamento 18.114.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetta la proposta del relatore di eliminare il riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e di sostituire il riferimento all'azione penale con quello alla citazione in giudizio nella riformulazione dell'emendamento 18.100. In risposta ai dubbi del senatore Cirami, indica nel pubblico ministero il soggetto abilitato ad esercitare la citazione in giudizio.

PINTO (*PPI*). Condividendo le stesse preoccupazioni manifestate dal senatore Russo, si dichiara soddisfatto delle modifiche apportate all'emendamento 18.114.

PETTINATO (*Verdi*). Propone un'ulteriore modifica tendente a prevedere la presenza del difensore della persona offesa.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'ulteriore nuovo testo dell'emendamento 18.100. (*v. Allegato A*).

PETTINATO (*Verdi*). Annuncia il voto favorevole, pur nutrendo qualche perplessità in ordine al rischio di un ulteriore aggravamento del carico di lavoro delle procure della Repubblica.

*Il Senato approva l'emendamento 18.100, nell'ulteriore nuovo testo, e respinge gli emendamenti 18.104, 18.105, 18.106, 18.107, 18.108 e 18.109. Approva poi l'emendamento 18.110 e respinge il 18.111, identico al 18.111a.*

PINTO (*PPI*). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 18.113, proponendone tuttavia una limitata riformulazione.

FASSONE, *relatore*. Accoglie la riformulazione proposta dal senatore Pinto.

*Il Senato approva l'emendamento 18.113, nel testo modificato.*

BERTONI (*DS*). La lettera *i*) proposta con l'emendamento 18.115 comporterebbe l'inappellabilità di tutte le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace; si dichiara inoltre contrario alla restante parte dell'emendamento 18.115.

GRECO (*FI*). È contrario all'emendamento 18.115, la cui approvazione potrebbe precludere il successivo 19.1, in quanto affievolisce la garanzia del doppio grado per il giudizio di merito.



FASSONE, *relatore*. Condividendo le osservazioni del senatore Bertoni, modifica l'emendamento 18.115 sopprimendo, alla lettera i), l'espressione: «o con pena alternativa».

*Il Senato approva l'emendamento 18.115, nel testo modificato.*

PRESIDENTE. L'emendamento 18.116 è pertanto precluso.

*Il Senato respinge l'emendamento 18.117 e approva l'articolo 18 nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 19 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GRECO (FI). L'emendamento 19.1 è stato già sostanzialmente illustrato.

FASSONE, *relatore*. Illustra l'emendamento 19.2 ed esprime parere contrario sul 19.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È contrario al 19.1 e favorevole al 19.2.

*Il Senato respinge l'emendamento 19.1 e approva il 19.2. Viene quindi approvato l'articolo 19 nel testo emendato. Sono altresì approvati gli articoli 20 e 21.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 22 e dell'emendamento ad esso riferito.

FASSONE, *relatore*. Illustra l'emendamento 22.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si rimette all'Assemblea.

*Il Senato approva l'emendamento 22.1 e l'articolo 22 nel testo emendato. Viene quindi approvato l'articolo 23.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 24 e degli emendamenti ad esso riferiti.

FASSONE, *relatore*. Illustra l'emendamento 24.1 (Ulteriore nuovo testo) che regola la nomina e la conferma dei giudici di pace i quali stanno espletando la loro funzione per il primo quadriennio.

MILIO (*Misto*). Ritira l'emendamento 24.2, che ritiene assorbito da quello del relatore, e dà per illustrati gli emendamenti 24.0.1 e 24.0.2.

FASSONE, *relatore*. Conferma che il contenuto dell'emendamento 24.2 è assorbito dal 24.1 (Ulteriore nuovo testo).

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Illustra il 24.1000, che ritiene tuttavia assorbito dall'emendamento del relatore.

BUCCIERO (AN). Dà per illustrato l'emendamento 24.3.

*Il Senato approva l'emendamento 24.1 (Ulteriore nuovo testo), interamente sostitutivo dell'articolo 24.*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 24.2, 24.1000 e 24.3 sono pertanto preclusi.

FASSONE, *relatore*. È contrario al 24.0.1, che ritiene precluso dall'approvazione del comma 2 dell'articolo 10, e all'emendamento 24.0.2.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concorda.

*Il Senato respinge gli emendamenti 24.0.1 e 24.0.2 e approva gli articoli 25 e 26.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BUCCIERO (AN). Propone di sospendere l'esame dei numerosi emendamenti relativi alla norma di copertura, per poter compiere un'ulteriore riflessione in Commissione; chiede inoltre chiarimenti al relatore e al rappresentante del Governo su alcuni dati della relazione tecnica, in particolare relativamente alle spese relative agli anni 1998 e 1999.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Regolamento non è ammessa la questione sospensiva in relazione a singoli articoli o emendamenti.

BUCCIERO (AN). Rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui presentati.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Rispondendo al senatore Bucciero, chiarisce che il Governo ha presentato l'emendamento 27.36, relativo alla copertura finanziaria, sulla base di previsioni, certamente opinabili, ma che si rifanno all'esperienza passata.

FASSONE, *relatore*. È favorevole al 27.36, pur proponendo lo slittamento degli stanziamenti per il 1998 all'esercizio successivo, mentre è contrario a tutti gli altri emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Condivide la proposta formulata dal relatore relativamente all'emendamento 27.36, mentre esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

*Il Senato respinge gli emendamenti 27.1, 27.2 e 27.3.*

BUCCIERO (AN). Ritira i restanti emendamenti da lui presentati.

*Il Senato approva l'emendamento 27.36, nel testo modificato, e l'articolo 27 nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

GRECO (FI). Il Gruppo FI si asterrà nella votazione di un provvedimento che non condivide ed esprime il dissenso per la scelta di ampliamento della magistratura onoraria a discapito del potenziamento della magistratura togata.

BUCCIERO (AN). Anche il Gruppo AN si astiene.

*Il Senato approva il disegno di legge n. 3160 nel suo complesso, autorizzando la Presidenza ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari. È conseguentemente assorbito il disegno di legge n. 1247-ter.*

#### **Discussione del documento:**

**(Doc. IV-quater, n. 29) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito del procedimento penale nei confronti del senatore Renato Meduri (citazione a comparire davanti al tribunale civile di Reggio Calabria)**

#### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

GRECO, *relatore*. Si rimette alla relazione scritta.

*Senza discussione, il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. (Molte congratulazioni al senatore Meduri).*

#### **Discussione del documento:**

**(Doc. IV-quater, n. 34) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito del procedimento penale nei confronti del senatore Renato Meduri (procedimento penale n. 2122/96 RGPM n.15/97 R GIP pendente nei suoi confronti presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa)**

#### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

MILIO, *relatore*. Si rimette alla relazione scritta.

RUSSO (DS). Conferma il voto contrario già espresso in sede di Giunta, per le ragioni esposte in quella occasione ed in coerenza con precedenti situazioni analoghe.

GASPERINI (LNPI). Annuncia il voto favorevole alla proposta della Giunta.

*Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.*

#### **Rinvio della discussione del documento:**

**(Doc. IV, n. 3) Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dei signori Leonardo Fonte e Manuel Negri per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative**

PREIONI (LNPI). In qualità di Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, chiede che venga concessa un'ulteriore proroga di 30 giorni per riferire all'Assemblea.

*Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.*

#### **Sui lavori del Senato**

SERVELLO (AN). Chiede alla Presidenza di fornire una risposta alla questione sollevata all'inizio della seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. Nella seduta pomeridiana di domani, dalle ore 19 alle ore 20, è stato previsto lo svolgimento di interpellanze ed interrogazioni sul caso Ocalan.

#### **Per la risposta scritta ad un'interrogazione**

LAURO (FI). Chiede che il Governo risponda al più presto all'interrogazione 4-13392, riguardante l'ampliamento delle scuole nelle isole minori.

PRESIDENTE. Assicura che la Presidenza si farà interprete di tale richiesta presso il Governo.

SPECCHIA, *segretario*. Dà annuncio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 18 febbraio 1999 (*v. Resoconto stenografico*).

*La seduta termina alle ore 20,05.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).  
Si dia lettura del processo verbale.

SPECCHIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Barriole, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Bonavita, Bonfietti, Borroni, Brutti, Calvi, Carpi, Cecchi Gori, Corsi Zeffirelli, De Carolis, De Martino Francesco, Diana Lorenzo, Di Pietro, Duva, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Masullo, Passigli, Pellegrino, Petrucci, Rocchi, Salvi, Sartori, Taviani, Toia, Uccielli, Valiani, Vedovato, Villone, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Terracini, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Squarcialupi, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Andreotti, Corrao, D'Urso, Gawronski, Migone, Pianetta, Provera e Vertone, per attività della Commissione parlamentare affari esteri; Bruni, Camerini, Carella, Castellani Carla, Daniele Galdi, Di Orio, Lauria Baldassarre e Tirelli, per attività della Commissione parlamentare igiene e sanità; Scopelliti, per attività della Commissione parlamentare per l'infanzia.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

### **Sui lavori del Senato**

SERVELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, in assenza del nostro presidente, senatore Maceratini, e nella mia qualità di componente della Commissione affari esteri, mi sono permesso di rivolgermi alla Presidenza qualche ora fa per chiedere un dibattito, attraverso la comunicazione del Governo, sulla vicenda Ocalan. Mi è stato riferito che sarebbe stata fissata una riunione, un dibattito con interrogazioni per venerdì mattina. Noi riteniamo che la gravità del caso e l'accentuarsi della vicenda, anche attraverso scontri armati in Germania con uno o più morti, secondo gli ultimi dispacci di agenzia, debba imporre a noi stessi una riflessione di carattere pubblico responsabile e istituzionale in questa sede nella giornata di domani, tanto più che la Camera dei deputati terrà un dibattito domani stesso.

Penso di interpretare anche la sensibilità e la volontà dell'intero Gruppo Alleanza Nazionale e di altre forze politiche dell'opposizione sull'opportunità di addivenire in questa sede ad un dibattito domani. Altrimenti succederebbe quanto è accaduto in altre occasioni, purtroppo: una specie di seconda istanza rispetto all'altro ramo del Parlamento, che francamente noi dobbiamo rifiutare anche per ragioni di responsabilità rispetto al nostro mandato elettorale. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale)*.

PRESIDENTE. Senatore Servello, ne prendo atto. Non solo, informerò immediatamente il presidente Mancino e cercherò anche di prendere contatti con il Governo.

### **Per la risposta scritta ad una interrogazione**

RECCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECCIA. Signor Presidente, anche in questi giorni abbiamo appreso notizia della morte di vari cittadini italiani che abitualmente, o per

necessità o per altre motivazioni che io non conosco, dormono di notte sotto i portici, i porticati, i ponti. Vengono definiti pittorescamente *clo-chard*, in verità sono cittadini italiani che non trovano riparo e che sono esposti fortemente a rischio per la loro esistenza.

I diversi morti, credo siano cinque o sei, che da Natale a ieri si sono registrati a Roma ci lasciano veramente molto preoccupati.

Mi ero attivato presentando una interrogazione addirittura a risposta scritta, sperando che il Ministro dell'interno e il Presidente del Consiglio volessero attuare immediatamente un piano di emergenza, come è opportuno che si faccia in questi casi per gente che non trova riparo da situazioni veramente molto strane per uno Stato come il nostro, centro anche della Cristianità, dove almeno un minimo di accoglienza dovrebbe essere riservata per coloro i quali non hanno un tetto.

Ecco perché chiedo al Presidente se è possibile sollecitare una risposta a questa mia interrogazione.

PRESIDENTE. Senatore Reccia, lei è così cortese che io l'ho lasciata parlare, ma ricordo all'Aula che le sollecitazioni per lo svolgimento di atti ispettivi devono essere svolte a fine seduta, così come concordato.

Detto questo, mi impegno sicuramente a che venga data una risposta per tempo.

#### **Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(3160) D'INIZIATIVA GOVERNATIVA; Deputati SBARBATI; BONITO ed altri; MIGLIORI; DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri; MOLINARI ed altri – Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**(1247-ter) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374**

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3160 con il seguente titolo: «Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale»**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3160, già approvato dalla Camera dei deputati, e del disegno di legge n. 1247-ter.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3160, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana è stato votato l'articolo 3.

Passiamo all'esame dell'articolo 4 sul quale è stato presentato un emendamento, che invito il presentatore ad illustrare.

CENTARO. Aggiungo la mia firma all'emendamento e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FASSONE, *relatore*. Esprimo parere contrario perché la lettera a), comma 1, si riferisce ai corsi di aggiornamento per chi esercita già le funzioni di giudice; per gli aspiranti giudici di pace provvede l'articolo 2.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il parere del Governo è contrario con le identiche motivazioni testé illustrate dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dai senatori Greco e Centaro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CIRAMI. In armonia a quello che avviene con i magistrati togati ordinari, credo che la valutazione della quantità di lavoro svolto sia un indice positivo per chi dovrà essere confermato come giudice di pace. Per questo motivo ho presentato l'emendamento 5.2.

PERA. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 5.3 e 5.4.

FASSONE, *relatore*. L'emendamento 5.1 si propone unicamente di riscrivere l'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, che è stato fatto oggetto di parecchi interventi. L'unica innovazione è costituita dalla seconda proposizione che inizia con le parole «Per la conferma si prescinde...», innovazione necessaria per consentire ai giudici di pace uscenti che hanno già compiuto i 70 anni di essere confermati, altrimenti non avrebbero il requisito dell'età massima prescritto dalla legge. Si lega alla norma transitoria sotto l'articolo 24 e la consolida a regime.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento testé illustrato dal relatore e sull'emendamento 5.2 del senatore Cirami.

PRESIDENTE. Capisco, ma l'emendamento 5.1 è interamente sostitutivo dell'articolo. Quindi, se il relatore è d'accordo, potrebbe integrare il contenuto dell'emendamento 5.2 nel suo emendamento.



FASSONE, *relatore*. Ho qualche obiezione, signor Presidente, solo perché il dato statistico finisce con il riflettere l'afflusso di lavoro nell'ufficio; afflusso che spesso è esiguo e quindi potrebbe non tanto riflettere la laboriosità del soggetto quanto penalizzarlo in relazione a circostanze di cui è incolpevole.

CIRAMI. Signor Presidente, veramente il rapporto statistico è tra ciò che perviene e ciò che viene esitato. Se l'emendamento del relatore capovolge l'intero articolo al quale è stato riferito l'emendamento, il mio potrebbe essere considerato un subemendamento all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. C'è un passaggio dove potremmo inserirlo?

CIRAMI. Laddove si tratta della valutazione del lavoro svolto.

PRESIDENTE. Quindi alla fine del comma 3 dell'emendamento 5.1?

CIRAMI. Esattamente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 5.2 del senatore Cirami, nella nuova formulazione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo mantiene il parere favorevole.

FASSONE, *relatore*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Cirami, nel nuovo testo, risultante come integrazione alla fine del terzo capoverso dell'emendamento 5.1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal relatore, nel testo emendato.

**È approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 5.3 e 5.4 sono stati ritirati e che, essendo l'emendamento 5.1 interamente sostitutivo dell'articolo 5, non è necessario procedere alla votazione di quest'ultimo.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE, *relatore*. L'emendamento 6.1 rimuove un impedimento consistente nell'esercizio di attività assicurative bancarie non da parte

del giudice ma dei suoi congiunti. Questa disposizione in effetti è troppo restrittiva, non ha un parallelo per i magistrati ordinari e quindi è opportuno rimuoverla.

L'emendamento successivo 6.2 esige qualche parola di spiegazione. Il comma 1-*bis*, così com'è, si presta a due letture entrambe negative. La locuzione «esercitano la professione forense» può essere intesa nel senso di attività abituale e allora significa, a rovescio, che gli avvocati possono svolgere attività professionale addirittura davanti all'ufficio del giudice di pace nel quale esercitano, e ciò è assolutamente inopportuno ai fini dell'imparzialità. Se viceversa si intende la locuzione: «esercitano la professione forense» come esercizio anche occasionale», allora la norma diventa eccessivamente gravatoria per l'avvocato, perché significherebbe che questi non può più svolgere nessuna attività, nemmeno occasionale e saltuaria, davanti a tutti gli uffici del circondario, e quindi anche davanti al tribunale e alla pretura.

Pertanto, ritengo opportune una scansione ed una precisazione nel senso di cui all'emendamento.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si rimette all'Aula per tutti e due gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.2 (testo corretto), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PERA. Signor Presidente, gli emendamenti 7.1 e 7.2 sono ritirati. Mantengo, invece, l'emendamento 7.3, che si illustra da sé; ritengo che un impedimento a svolgere la funzione da parte del giudice di pace della durata superiore a quattro mesi sia sufficiente per la decadenza.

CENTARO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma sugli emendamenti presentati dal senatore Greco e li do per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 7.3 esprimo parere contrario, in quanto garantisce di più il testo che concede un termine più esteso per la valutazione dell'impossibilità a proseguire nell'esercizio delle funzioni. L'emendamento 7.4 mi sembra non accoglibile, perché non sono applicabili la rimozione e la perdita di anzianità, che sono sanzioni specifiche per i magistrati ordinari. Per quanto riguarda l'emendamento 7.5, devo dire che non esiste una elencazione di illeciti disciplinari ai quali sia ricollegata la rimozione; pertanto, esprimo parere contrario. Sono contrario anche sull'emendamento 7.6, perché sopprime ogni criterio di riferimento per pronunciare la revoca o le altre sanzioni e resta una norma totalmente indeterminata.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.7, chiedendo che dopo la parola: «sanzioni», si aggiunga la seguente: «disciplinari». Lo stesso vale per l'emendamento 7.8.

PRESIDENTE. Senatore Centaro, è d'accordo con la proposta del relatore?

CENTARO. Sì, signor Presidente.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.7 e 7.8, con la modifica indicata dal relatore, che credo sia stata accolta dal senatore Centaro.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.1 e 7.2 sono stati ritirati. Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Pera.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dai senatori Greco e Centaro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dai senatori Greco e Centaro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dai senatori Greco e Centaro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dai senatori Greco e Centaro, nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.8, presentato dai senatori Greco e Centaro, nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8 sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

\* BUCCIERO. Signor Presidente, per ragioni sistematiche l'emendamento 8.1 avrebbe potuto essere riferito all'articolo 7. L'emendamento è suggerito da ragioni di prudenza ed è talmente ampio da coprire eventuali lacune circa comportamenti non elencati. Esso è peraltro in linea con quanto ha testé osservato il relatore: le ultime due parole «se compatibili» sono volte ad eliminare sanzioni, come la rimozione, che sarebbero applicabili soltanto ai magistrati ma non ai giudici di pace.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento a mio avviso è precluso dall'avvenuta votazione dell'articolo 7, che ha regolato l'intera materia dell'illecito disciplinare. Se così non fosse ritenuto, devo esprimere parere contrario perché l'approvazione dell'emendamento comporterebbe l'attribuzione alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura di tutti i procedimenti nei confronti dei giudici di pace, con verosimile intasamento di questo organo e conseguenti difficoltà di dedicarsi efficacemente agli illeciti disciplinari della magistratura ordinaria.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo condivide il parere espresso dal relatore. Se è vero che le parole finali dell'emendamento: «se compatibili» consentono di superare un problema – ne do atto al senatore Bucciero – esiste però il problema evidenziato dal relatore: attribuiamo alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura un numero di vicende che non sappiamo quantificare. Siccome quella è una sezione che ha il suo da fare, da questo punto di vista segnalo l'inopportunità quanto meno della proposta ed esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dai senatori Bucciero e Caruso Antonino.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito il presentatore ad illustrare.

FASSONE, *relatore*. L'emendamento è teso a rimuovere un equivoco che potrebbe scaturire dall'attuale testo, che sembra consentire la supplenza o l'applicazione ad uffici fuori del distretto. Eliminando la locazione: «del distretto cui appartengono» è chiaro che nessun ufficio può essere beneficiario di applicazione o di supplenza.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'emendamento presentato dal relatore si risolve indubbiamente in una disposizione che chiarifica, a scanso di equivoci, il testo. Esprimo pertanto parere favorevole all'emendamento 9.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito il presentatore ad illustrare.

PERA. Signor Presidente, che il giudice di pace possa trasferirsi da un ufficio ad un altro è questione ragionevole e pacifica. Ma le ragioni del trasferimento di un giudice di pace potrebbero non essere legate soltanto a questioni di carattere personale, familiare o di maggiore comodità, potrebbero dipendere anche dal modo in cui esercita le sue funzioni presso un ufficio. Potrebbero, ad esempio, essersi creati conflitti con i cittadini o con gli avvocati. Mi chiedo perché, essendo consentito il trasferimento di un giudice da un ufficio ad un altro, non potrebbe essere consentito all'ufficio del giudice di pace, che accetta il nuovo giudice, di esprimere una propria valutazione, senza accogliere automaticamente il giudice di pace che avanza domanda.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario: si presume che il giudice di pace in esercizio sia idoneo perché tale è stato valutato quando è stato nominato o confermato. Non vedo perché l'idoneità dovrebbe essere valutata solo quando egli cambi distretto.

CENTARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, ad ulteriore esplicazione delle ragioni dell'emendamento in esame, vorrei far osservare che il trasferimento di persona già ritenuta idonea possa derivare da difficoltà incontrate nell'esercizio delle funzioni nell'ufficio del giudice di pace, una sorta di *commodus discessus* per evitare sanzioni anche disciplinari. Così come potrebbe derivare da un interesse illecito ad esercitare presso altro ufficio il giudice di pace per ragioni del più vario tipo, per curare illecitamente altro tipo di interessi personali o di altre persone. Questa valutazione di idoneità del Consiglio giudiziario che dovrebbe accogliere il giudice di pace che ha chiesto il trasferimento, direi il Consiglio giudiziario *ad quem*, è utile non tanto a rinnovare una valutazione di idoneità già esistente in partenza, ma a verificare che il trasferimento in quell'ufficio non comporti tutta una serie di ragioni che fanno venir meno l'idoneità di partenza, o non sia una fuga, il che comunque farebbe venir meno già in partenza quella idoneità. Ecco le ragioni che sottendono questo emendamento.

BERTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Signor Presidente, mi pare che l'emendamento abbia un difetto di fondo, al di là delle ragioni che sono state adesso indicate dal collega Centaro, cioè quello di prevedere che il trasferimento sia subordinato. Per la verità nell'emendamento è espresso un po' male, mi meraviglio del professor Pera: non si può dire «è accettata», si dovrebbe dire «è accolta»; non si può dire «subordinatamente», questo lo dicono a Napoli, si deve dire «previo parere favorevole». Ma se si dice questo, e questo si vuol dire con l'emendamento, si rimette la deliberazione al Consiglio giudiziario, essendo noto in diritto amministrativo, e a maggior ragione nella scienza che pratica il professor Pera, che quando c'è un parere obbligatorio e vincolante di un organo diverso da quello che apparentemente delibera, a deliberare è chi da il parere. E questo non può essere, perché deve essere il Consiglio superiore, non il Consiglio giudiziario a trasferire. Chiedo scusa al professor Pera.

PRESIDENTE. Non facciamo, per favore, dei dibattiti. In sede di dichiarazione di voto potrete chiarire la proposta.

PERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Che cosa c'è, senatore Pera? Ho appena pregato di non fare un dibattito.

PERA. Signor Presidente, non intendo fare un dibattito, né considerazioni di carattere linguistico o concettuale, per le quali il senatore Bertoni mi è certamente maestro. Ho compreso e accolto il suggerimento

che egli ha dato e credo che questo significhi che egli abbia condiviso il problema sottostante a questo emendamento. Quindi chiedo al relatore e al Governo se, previa riformulazione nel senso appena indicato dal collega Bertoni, questo emendamento possa essere accolto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimersi sulla proposta di riformulazione dell'emendamento in esame.

FASSONE, *relatore*. Mantengo il parere contrario, perché, se ci sono mancanze, devono essere sanzionate a prescindere dal luogo. Il risultato sarebbe che il giudice rimane dove ha svolto male le sue funzioni.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La riformulazione è apprezzabile, ma supera un problema. In realtà al fondo c'è difficoltà a cogliere un nesso logico, per quella che è l'impostazione complessiva, tra il trasferimento ed il giudizio di idoneità. Quindi il parere rimane contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Pera, nel testo riformulato secondo l'indicazione del senatore Bertoni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

PERA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati degli emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CENTARO. Aggiungo la mia firma agli emendamenti 12.1 e 12.0.10 e li ritiro.

\* BUCCIERO. Signor Presidente, con l'emendamento 12.2, insieme agli emendamenti 12.3, 12.4 e 12.5 propongo di aumentare le indennità ai giudici di pace al fine, come ho già detto in discussione generale, di favorire una base più ampia e più qualificata degli aspiranti e per arrivare in questo modo ad una selezione dei migliori.

Come si può agevolmente rilevare, la maggior parte degli emendamenti è tesa a privilegiare la produttività del giudice di pace, nel senso di invogliare la produzione di sentenze, di decreti ingiuntivi, conciliazioni, evitando così arretrati intollerabili. Contestualmente sono tesi a compensare il lavoro effettivamente svolto, anche quando il giudizio venga abbandonato dalle parti. Infatti, nella maggior parte dei casi le parti, dopo l'istruzione probatoria, raggiungono un accordo, ma non ricorrono alla conciliazione innanzi al giudice preferendo abbandonare il giudizio ed effettuare la transazione fuori dal giudizio stesso, anche per evitare spese ulteriori. In questi casi c'è stato uno sforzo del giudice teso anche alla conciliazione, però il lavoro che il giudice di pace compie non gli viene riconosciuto.

Ogni emendamento, evidentemente, ha la sua norma di copertura. A seconda delle varie ipotesi, la copertura è indicata agli emendamenti che vanno dal 27.2 all'emendamento 27.35.

Vorrei solo attirare l'attenzione dei colleghi e del Governo sul comma 4 di questi quattro emendamenti, laddove si chiarisce che nessun altro compenso o indennità di qualsiasi altra natura sono dovuti al giudice di pace al di fuori di quelli proposti.

Crede infatti che il Governo possa riferire che sono pendenti giudizi, promossi da alcuni gruppi di giudici di pace, tesi ad ottenere l'indennità di rischio che oggi percepiscono i magistrati ordinari. Mi sembrerebbe quindi eccessivo, a questo punto, ove i giudizi debbano terminare con sentenza favorevoli ai giudici di pace ricorrenti, e cioè sentenze che attribuiscono questa indennità di rischio, concedere sia l'indennità di rischio sia gli aumenti che propongo con questi emendamenti. Forse il comma a cui faccio riferimento non è una vera e propria norma interpretativa, come pure potrebbe essere proposta, ma l'intendimento è proprio quello.

Quindi, ove l'Assemblea ritenga di non concedere ulteriori aumenti ai giudici di pace se non quelli proposti dalla Commissione con il testo che ha approvato, oppure quelli proposti dallo stesso Governo con l'emendamento 12.7, rinuncierei ai miei emendamenti, a quel comma 4 soprattutto, per ragioni di giustizia.

MILIO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.6.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'emendamento 12.7 recepisce una serie di indicazioni che mirano ad un adeguamento della retribuzione del giudice di pace, fissando in materia civile, così come indicato nel testo, un'indennità di lire 70.000 per ogni giorno di udienza, stabilendo comunque un massimo di dieci udienze al mese, e di lire 110.000 per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione. In materia penale il compenso è lo stesso, lire 70.000 per ogni giorno di udienza e lire 110.000 per ogni sentenza, limitatamente a quella che definisce il processo. Crede che l'emendamento presenti un ragionevole adeguamento. Confida pertanto che l'Aula voglia approvarlo.



MELONI. Signor Presidente, l'emendamento 12.8 prevede un miglior riconoscimento del lavoro svolto dai giudici di pace ed aumenta l'indennità prevista per ogni giorno di udienza e per ogni sentenza. Rispetto a quanto deciso in Commissione, apprezzo il passo in avanti fatto dal Governo il quale, pur con molta fatica, ha previsto un aumento di 10.000 lire. Forse, pian piano, potremo legare un simile aumento a quello del costo della vita anno per anno. In questo modo, si compierebbe un ulteriore passo in avanti.

Tuttavia, rifacendomi alle osservazioni già fatte in Commissione e ripetute poc'anzi dal senatore Bucciero, davvero non si vuol riconoscere un lavoro svolto davanti ai giudici di pace che potrebbe, molte volte, rispondere alle finalità che con la legge si vogliono perseguire, cioè quelle della conciliazione delle parti. Non si capisce perché questa conciliazione debba necessariamente concludersi con un verbale di conciliazione e non con le parti che dicano al giudice di essersi messe d'accordo e che da quel momento non compariranno più. Questo può avvenire non soltanto per intervento delle parti o dei difensori, ma anche per l'attività svolta dallo stesso giudice di pace, che tende a mettere d'accordo le parti. Non vedo perché debba far tramutare l'accordo in una sentenza, quando motivi comprensibili e più che validi fanno sì che l'accordo possa anche raggiungersi con una mancata comparizione, e quindi senza alcun verbale di conciliazione. È ciò che sta avvenendo per molte udienze davanti alle sezioni stralcio: chiamate le cause già fissate al collegio, richiamate davanti al giudice indicato come relatore per le sezioni stralcio, in molti casi vengono abbandonate, perché nel frattempo transate, magari prima di quell'udienza.

È largamente diffuso nella nostra consuetudine l'abbandono della causa. Allora, perché non lasciare che questo risultato, ugualmente importante perché deflattivo, venga in qualche modo riconosciuto con lo stesso valore di una sentenza o di un verbale di conciliazione? Non dimentichiamo che è grazie al giudice di pace che questo può avvenire, il quale potrebbe, non ottenendo niente per tutto questo, rendersi conto che per il suo lavoro, per un'attività notevolissima, non riceve alcun compenso.

Quindi, credo che se l'emendamento del Governo tenesse conto di ciò che ho detto e aggiungesse al modesto aumento dei compensi anche la previsione di un uguale compenso oltre che per il verbale di conciliazione anche per quelle cause definite mediante abbandono da parte degli interessati, quindi comunque definite, credo farebbe cosa saggia e terrebbe conto della situazione che si vive tutti i giorni in maniera molto concreta e molto sentita da tutti gli operatori della giustizia.

Do infine per illustrati gli emendamenti 12.12, 12.13 e 12.14.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, gli emendamenti 12.100 e 12.101 si danno per illustrati, salvo dichiararli decaduti in sede di votazione se nessuno li farà propri.

PERA. Ritiro gli emendamenti 12.9 e 12.10, signor Presidente.

CARUSO Antonino. Do per illustrato l'emendamento 12.11, signor Presidente.

SALVATO. Signor Presidente, vorrei ricordare che si è già occupata della questione dell'indennità giudiziaria non soltanto la Commissione giustizia ma anche l'Aula si è già occupata. Precisamente, il 27 novembre 1996, in sede di discussione della legge finanziaria per il 1997, è stato esaminato un ordine del giorno da me presentato su cui non soltanto si sono dichiarati d'accordo altri colleghi, in particolare il senatore Follieri, ma il relatore di allora, senatore Fassone, espresse parere favorevole e il Ministro di grazia e giustizia lo accolse esprimendo una valutazione positiva. Quest'ordine del giorno, tra l'altro, impegnava il Governo ad estendere ai giudici di pace la speciale indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

So bene che, per quanto riguarda gli ordini del giorno, si applica spesso una prassi disinvolta, per cui si esprimono pareri favorevoli, gli ordini del giorno vengono accolti e poi ad essi non si riesce a dare attuazione, a volte per ragioni molto concrete, altre volte evidentemente perché anche in sede istituzionale si agisce con una certa disinvoltura.

Io spero che questa volta così non sia e che il relatore, senatore Fassone, e il Governo possano esprimere un parere favorevole all'emendamento 12.15, il quale peraltro ha una copertura.

Tra l'altro vorrei ancora ricordare che questa indennità giudiziaria, che è stata istituita dalla legge n. 27 del 1981 a favore dei magistrati ordinari e che in modo semplificato viene definita indennità di rischio, in realtà è data in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività. Inoltre, come ricordava un attimo fa il collega Bucciero, sono pendenti dei procedimenti e già al di là della definizione degli stessi, che io mi auguro positiva per quelli che hanno fatto ricorso (lo dico con rispetto profondo di quello che poi sarà l'orientamento, la valutazione della magistratura), già rispetto alle domande avanzate sono intervenuti dei pronunciamenti che mi sembrano molto interessanti perché, riferendosi alla norma costituzionale, riconoscono che al giudice di pace debba essere dato un riconoscimento così come si dà alla magistratura ordinaria.

Ma, al di là degli aspetti sostanziali e costituzionali, a mio avviso ve n'è un altro che attiene alla qualità del progetto rispetto ai giudici di pace. Se veramente noi pensiamo che questa nuova figura debba poter essere quella che in discussione generale è stata più volte definita come una scelta giusta e coraggiosa per giungere non soltanto ad una deflazione rispetto ai compiti dei magistrati ma soprattutto a rendere più vicina la giustizia ai cittadini, io credo che ai giudici di pace debba essere dato un riconoscimento sia per la qualità del lavoro finora svolto sia per la qualità del lavoro che potranno svolgere, riconoscimento che non può essere soltanto formale o fatto di parole ma anche concreto. Non capirei in nessun modo perché a questi giudici di pace non dovrebbe essere data anche l'indennità giudiziaria; già in termini di indennità viene dato poco (il Governo fa un passo in avanti molto timido) e quindi credo che l'indennità giudiziaria debba essere loro assicurata.

PRESIDENTE. Passiamo all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 12, sulla maggior parte dei quali peraltro la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

CENTARO. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 12.0.1 il parere contrario della 5ª Commissione si riferisce esclusivamente ai commi 6 e 7, che pertanto elimino dall'emendamento, così come elimino il comma 4. In tal modo, riproduco esattamente una disposizione già approvata dalla Camera dei deputati che consente l'immissione in ruolo nel Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali nei limiti di 370 unità ed in relazione alle vacanze che si verificheranno via via, quindi senza alcun onere di spesa per lo Stato, in maniera da non perdere quell'esperienza maturata nell'attività di notificazione e di supporto da parte dei messi di conciliazione, ferma restando la possibilità di accesso attraverso concorso e l'idoneità all'attività di pubblico impiego.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.0.5, lo ritiro.

L'emendamento 12.0.11 muove dalla necessità di potenziare gli uffici del giudice di pace utilizzando coloro che, dipendenti di altre amministrazioni che rimangono nel ruolo di appartenenza, già oggi lavorano negli uffici di conciliazione. Se ampliamo la competenza penale del giudice di pace è indubbio che vi sarà necessità di un maggior numero di funzionari amministrativi per sostenere quell'attività.

BRUNO GANERI. Signor Presidente, comunico che, poiché sull'emendamento 12.0.2, identico nel merito a quello del collega Centaro, c'è il parere contrario della 5ª Commissione, lo trasformo in ordine del giorno.

BATTAGLIA. Signor Presidente, l'emendamento 12.0.3, sul quale c'è il parere contrario della 5ª Commissione, lo trasformiamo in ordine del giorno, anche perché vi era un impegno del Governo ad esaminarlo in Aula.

MONTELEONE. Faccio mio l'emendamento 12.0.4 e lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.0.6 si dà per illustrato.

CIRAMI. Aggiungo la mia firma e do per illustrato l'emendamento 12.0.7.

BUCCIERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BUCCIERO. Signor Presidente, ho illustrato l'emendamento 12.2 ed ho colto quell'occasione per illustrare anche gli emendamenti 12.3, 12.4 e 12.5, che erano simili tra loro e quindi erano ispirati da una stessa motivazione.

Vorrei ora illustrare gli emendamenti 12.16 e 12.17, che mi pare siano stati pretermessi.

PRESIDENTE. Senatore Bucciero, di solito seguiamo la prassi di illustrare gli emendamenti tutti insieme.

BUCCIERO. Le chiedo scusa; lei è così attento che ci ha impigriti, per cui non mi sono reso conto che non avevo provveduto.

PRESIDENTE. Va bene, in questo caso le lascio illustrare gli emendamenti.

BUCCIERO. Anche gli emendamenti 12.16 e 12.17, come gli altri, tendono a compensare un lavoro che alcuni giudici di pace fanno, ma di cui non vengono ricompensati. Infatti, il lavoro del coordinatore – e ho elencato le varie specie di coordinatori – in un ufficio che abbia oltre 20 giudici di pace è piuttosto faticoso.

Aggiungo che l'ammontare della spesa a sopportarsi dallo Stato non è nemmeno eccessiva. Infatti, per l'emendamento 12.16 è pari a 4 miliardi e 650 milioni, mentre per l'emendamento 12.17, dove ho ridimensionato i compensi, è pari a 3 miliardi e 800 milioni. Penso pertanto che il Governo non abbia problemi, anche perché vi ricordo che il fondo speciale a cui si attingerà ammonta a 240 miliardi, che per la verità non so come il Governo intenda utilizzare. Ecco perché alcune norme di copertura arrivano a cifre di molto inferiori alla somma stanziata in quel capitolo.

PRESIDENTE. Senatore Veraldi, l'emendamento 12.0.8 ha il parere contrario della 5ª Commissione. Cosa intende fare?

VERALDI. Signor Presidente, lo ritiro.

MELONI. Signor Presidente, anche sull'emendamento 12.0.9 c'è il parere contrario della 5ª Commissione, ma vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula su un problema avvertito da tutti i Gruppi e che si vuole risolvere; tant'è che su questa proposta sono stati presentati diversi emendamenti da parte di molti colleghi di tutti i Gruppi. Credo che il testo dell'emendamento 12.0.1 del collega Centaro, nella parte mantenuta, cioè con l'esclusione dei commi 4, 6 e 7, possa risolvere questo problema, rispondendo all'esigenza avvertita da tutti i Gruppi.

Pertanto, per quanto riguarda me e gli altri firmatari, cioè la senatrice Salvato e il senatore Pinggera, l'emendamento a nostra firma può essere ritirato. Chiedo, inoltre, di poter apporre la mia firma all'emendamento 12.0.1 del senatore Centaro.

SALVATO. Signor Presidente, chiedo che sia apposta la mia firma all'emendamento 12.0.1 del senatore Centaro.

PINGGERA. Chiedo anch'io di aggiungere la mia firma all'emendamento del senatore Centaro.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FASSONE, *relatore*. Prego il Presidente di consentirmi un discorso globale su tutti gli emendamenti all'articolo 12, prima di specificare il parere su ciascuno, perché mi pare necessario per sciogliere alcuni incastri di non facile soluzione.

Gli emendamenti dal 12.1, sia pur ritirato, al 12.11 attengono tutti alla modifica dei compensi da dedicare a quattro tipi di attivazione del giudice di pace: le udienze, le sentenze, i decreti ingiuntivi e i coordinatori. Di questi quattro capitoli due sono già stati affrontati dalla Camera dei deputati, e precisamente quelli relativi ai decreti ingiuntivi e ai coordinatori; per cui ora dobbiamo occuparci solamente del compenso previsto per le udienze e per le sentenze.

In merito a questi due capitoli, intanto la Commissione aveva già innalzato il livello retributivo previsto dalla legge vigente; tuttavia, c'è l'emendamento 12.7 del Governo, che prevede un assetto sensibilmente più elevato, in quanto stabilisce il compenso di centodiecimila lire per ogni sentenza e di settantamila per ogni giorno di udienza, sia nel civile che nel penale.

L'emendamento si muove nel senso di valorizzare il lavoro effettivo rispetto ad attività formali quali la semplice presenza in udienza o altro. Sotto questo profilo mi sembra sia opportuno, anche perché ciò è stato richiesto – tra gli altri dal senatore Bucciero – come garanzia di un risultato per poter poi adeguare la sua posizione al risultato del voto, porre in votazione questo emendamento governativo, dal momento che è quello che non pone problemi di copertura. Se così fosse, avremmo che tutti gli altri emendamenti sono assorbiti o preclusi con un unico profilo che mi vede favorevole, ma anche tenuto a rimettere la soluzione al Governo. Mentre, cioè, il Governo prevede un compenso di lire centodiecimila per ogni verbale di conciliazione, parificandolo in ciò alla sentenza, alcuni emendamenti – tra cui quello del senatore Bucciero ed altri – prevedono, invece, un compenso addirittura minore. Tuttavia, sull'importo ci si potrà intendere, non tanto per il verbale di conciliazione al quale raramente si addiende, perché gravato dall'imposta di registro che induce le parti a non effettuarlo, quanto per la cancellazione dal ruolo dopo l'espletamento di atti di istruzione probatoria.

Personalmente sono favorevole alla modifica in questo senso, ma ovviamente mi devo rimettere al Governo per la valutazione se ciò non comporti ulteriori profili di copertura.

Sono altresì favorevole alla richiesta del senatore Bucciero di estrapolare dal suo emendamento 12.2 l'ultimo comma del medesimo, che peraltro andrebbe diversamente formulato e che io propongo nei termini seguenti: «Nell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, al comma 3 è aggiunto il seguente: «La disciplina delle indennità di cui al presente articolo deve intendersi nel senso che nessun altro compenso o indennità di qualsiasi natura sono dovuti al giudice di pace». Se egli concorda su questo punto, esprimo parere favorevole.

Di conseguenza, tutti gli altri emendamenti che ancora permangono nella materia dovrebbero ritenersi – a mio avviso – assorbiti dall’approvazione dell’emendamento governativo che disciplina tutta la materia e, quindi, sino al 12.

PRESIDENTE. Sino al 12.14, giusto?

FASSONE, *relatore*. Per la verità, l’emendamento 12.12 è estraneo, in quanto prevede un’indennità particolare e su questo peraltro è stato espresso il parere contrario dalla 5ª Commissione e, quindi, è contrario anche il parere del relatore. Analogamente è estraneo, sebbene affine per materia, l’emendamento 12.13, il quale prevede una indennità di missione, e sul quale c’è il parere contrario della 5ª Commissione ed anche quello del relatore; lo stesso discorso vale per l’emendamento 12.14.

L’emendamento 12.15 prevede, nella nuova formulazione, l’attribuzione al giudice di pace di un’indennità giudiziaria non meglio specificata. A mio avviso, essendo stato espresso parere contrario dalla 5ª Commissione sull’emendamento 12.12 riguardante esattamente la stessa materia, il parere contrario dovrebbe investire anche questo.

SALVATO. Non è così!

FASSONE, *relatore*. Se così non fosse, esprimo comunque parere contrario, in quanto i giudici di pace esercitano un’attività discontinua che non giustifica questo tipo di indennità prevista per la magistratura onoraria, hanno già agevolazioni pensionistiche particolari e di regola svolgono altra attività professionale. Tuttavia, ciò che soprattutto mi preoccupa e mi induce ad esprimere un parere contrario è che l’eventuale introduzione di questa indennità non potrebbe poi resistere alla richiesta di estensione a tutta la magistratura onoraria (quindi, vice pretori onorari, vice procuratori, giudici minorili, esperti dei tribunali di sorveglianza e tutte le altre figure onorarie che il nostro ordinamento comprende), perché comporterebbe gravami erariali facilmente comprensibili.

Se per avventura, ed è l’estrema subordinata che rassegnò al Governo, ci fosse una copertura sufficiente su questo, mi sembra decisamente preferibile indirizzarla a premiare ulteriormente l’attività, aumentando il compenso per le sentenze, che riconoscerla forfettariamente per una situazione astratta. Quindi, esprimo parere contrario. Esprimo parere contrario anche sull’emendamento 12.16: il testo licenziato dalla Camera dei deputati prevede valori anche maggiori, per cui i presentatori forse potrebbero addirittura ritirarlo. Per le stesse ragioni esprimo parere contrario sull’emendamento 12.17.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi anche sugli emendamenti aggiuntivi, ricordando che l’emendamento 12.0.1 è stato riformulato dal presentatore, nel senso che sono stati soppressi i commi 4, 6 e 7.

FASSONE, *relatore*. La riformulazione dell'emendamento 12.0.1 è accoglibile nel merito. Esprimo però una riserva: questa materia è già stata valutata e disciplinata dalla Camera dei deputati. Rischiamo quindi di creare un binario parallelo e di provocare una doppia ma distinta approvazione da parte delle Camere. Subordino pertanto il mio parere favorevole all'ulteriore parere del Governo circa la possibilità di governare la situazione e di scegliere il percorso parlamentare che si riterrà più opportuno.

Signor Presidente, ritengo che tutti gli emendamenti aggiuntivi successivi all'emendamento 12.0.1, essendo di contenuto identico, risultino assorbiti dalla sua eventuale approvazione.

PRESIDENTE. È stata preannunciata la trasformazione dell'emendamento 12.0.2 in un ordine del giorno, il cui testo non è ancora pervenuto alla Presidenza.

BRUNO GANERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO GANERI. Signor Presidente, vorrei che la mia firma e quella dei colleghi Lombardi Satriani, Battafarano e Bergonzi siano apposte all'emendamento 12.0.1.

BATTAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA. Signor Presidente, chiedo che la mia firma e quella dei senatori Bevilacqua e Valentino siano aggiunte all'emendamento 12.0.1.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, invito i presentatori di quasi tutti gli emendamenti aggiuntivi successivi all'emendamento 12.0.1 a convergere su quest'ultimo. La 5ª Commissione ha espresso infatti parere contrario ex articolo 81 della Costituzione, per cui esprimo anch'io parere contrario.

PRESIDENTE. Soltanto sull'emendamento 12.0.11 la 5ª Commissione non ha espresso parere contrario.

FASSONE, *relatore*. Mi sembra che l'emendamento 12.0.11 sia già contenuto nell'emendamento 12.0.1 e che sostanzialmente coincida con l'articolo 8 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Per questo motivo esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, lei ha invitato i presentatori ad accogliere la riformulazione del comma 4 dell'emendamento 12.2, di cui ha dato lettura, che è stata accolta dal senatore Bucciero. Le chiedo di

specificare se tale riformulazione debba essere intesa come un subemendamento aggiuntivo all'emendamento 12.7 presentato dal Governo, volto ad inserire un ulteriore comma.

FASSONE, *relatore*. A mio avviso sì, perché gli importi di cui ai commi 2 e 3 vengono modificati. Inoltre, interviene questa ulteriore precisazione che è una sorta di interpretazione autentica della materia delle indennità.

Quindi, tale riformulazione diventerebbe il comma 1-*bis* dell'articolo 12 al nostro esame.

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento 12.15 che ho presentato debba essere messo in votazione prima del subemendamento testé formulato dal relatore. Avanzo formale richiesta di votazione preliminare dell'emendamento 12.15 che si riferisce ad un'indennità giudiziaria che, al di là di quanto affermato un attimo fa dal relatore, è un istituto ben conosciuto perché è stato istituito con una legge.

PRESIDENTE. Non capisco perché dovremmo votarlo prima.

SALVATO. Perché il subemendamento del relatore finirebbe con il precludere la votazione del mio emendamento. Quindi, le chiedo cortesemente di mettere in votazione prima il mio emendamento.

PINGGERA. Chiedo alla senatrice Salvato di permettermi di aggiungere a questo emendamento la firma mia e del collega Meloni; nel contempo, ritiro l'emendamento 12.12, avente lo stesso oggetto.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.12 sarebbe comunque precluso.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, sto riformulando un testo, che farò pervenire al più presto alla Presidenza.

BERTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Signor Presidente, vorrei fare un'osservazione sugli emendamenti 12.2 e 12.15. Ora a me sembra, riprendendo un'osservazione della collega Salvato, che il comma 4 dell'emendamento 12.2, prevedendo che «Nessun altro compenso o indennità di qualsiasi natura sono dovuti al giudice di pace», precluderebbe, se approvato, l'emendamento della senatrice Salvato.

PRESIDENTE. Sì, lei mi sta spiegando una cosa che finalmente avevo capito anch'io.



BERTONI. Vorrei aggiungere che, per quanto riguarda l'emendamento della collega Salvato, prima di tutto osservo che si fa chiaramente riferimento all'indennità di cui alla legge n. 27 del 1981, e nell'emendamento 12.5 si potrebbe aggiungere un esplicito riferimento a questa legge. Osservo poi che questo emendamento riprende un punto di un ordine del giorno, come la collega Salvato ha detto, fatto proprio dal Governo nel lontano 1996 e sul quale lo stesso collega Fassone espresse il suo parere favorevole.

Per una questione di dignità verso me stesso, io dico che, dati questi precedenti e dato questo significato all'emendamento della collega Salvato, anzitutto chiedo che sia messo in votazione in modo che non risulti precluso dalla votazione di un emendamento presentato da altri colleghi, e poi che sia votato favorevolmente – cosa che io farò – proprio per rispetto a quei precedenti che sia la collega Salvato che io stesso ci siamo permessi di richiamare.

PRESIDENTE. Senatore Bertoni, lei ha sintetizzato quello che volevo dire. Quindi, se hanno capito e seguito tutti, non ci sono problemi. (*Commenti del senatore Bertoni*). Non avrei potuto aggiungere la mia firma perchè non mi è dato farlo: l'unica differenza è questa.

In sintesi, intendo ricordare che c'è l'emendamento 12.15, presentato dalla senatrice Salvato, che prevede un'indennità, sul quale il relatore aveva espresso parere contrario. Poi c'è un subemendamento all'emendamento del Governo, che è il 12.7, che metteremo in votazione per primo sul quale è stato espresso parere contrario da parte del relatore. Poi c'è il parere favorevole del relatore su un emendamento tendente ad inserire un comma 3-bis che costituirebbe la riformulazione del punto 4 dell'emendamento 12.2.

Invito il senatore segretario a dare lettura di tale riformulazione.

SPECCHIA, *segretario*. «3-bis). La disciplina delle indennità di cui al presente articolo deve intendersi nel senso che nessun altro compenso o indennità di qualsiasi natura sono dovuti al giudice di pace».

PRESIDENTE. Questo è un comma in più che voteremo dopo aver votato l'emendamento presentato dalla senatrice Salvato, perchè se l'emendamento fosse approvato questo emendamento sarebbe precluso.

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Soltanto per raccogliere il suggerimento del relatore innanzitutto, ma anche da ultimo del collega Bertoni; dove nel mio emendamento si parla di indennità giudiziaria si deve aggiungere: «con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi in merito.

AYALA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Comprendo benissimo che sia stato citato quell'ordine del giorno che io, per la verità, personalmente non ricordavo, ma questo poco importa, ci mancherebbe altro. Do comunque per scontato che ci sia. Probabilmente però era anche legato ad un momento storico in cui fu fatto proprio dal Governo, senza tener conto di una sistemazione integrativa dei compensi che vengono riconosciuti, a mio giudizio, assai opportunamente anche in seno a questo provvedimento proprio da un emendamento del Governo.

Io ho una valutazione forte in merito ad un vincolo di bilancio, ma vorrei anche fare un'osservazione. Quell'indennità che ha una sua storia precisa e dei suoi destinatari precisi – stiamo parlando del 1981 – è difficilmente e concettualmente estensibile ad una magistratura rispettabilissima a cui noi stiamo dando vita risistemando tutta la disciplina, che è caratterizzata da differenziazioni anche significative: è un lavoro discontinuo, mentre quello del magistrato togato non lo è; prevede lo svolgimento dell'attività professionale cosa che il magistrato non può fare.

Inoltre, intravedo un pericolo per il pubblico denaro, in base ad una osservazione pregnante fatta dal relatore, senatore Fassone, che è la seguente. Riconosciuta questa indennità, che, ripeto, concettualmente non è proprio automatica rispetto a quella prevista per i magistrati togati, tutto il resto della magistratura ordinaria italiana, che sappiamo essere abbastanza consistente, potrebbe vedere in questo il presupposto per una sua ulteriore estensione. Questo comporterebbe dei costi che credo vincoli di bilancio anche ragionevoli non consentono.

Per queste ragioni sarei indotto, ricordando il precedente dell'ordine del giorno, anzichè ad esprimere un parere contrario, a rimettermi all'Aula. Se il Parlamento riterrà di superare queste osservazioni – che sottolineo e che invito i colleghi a soppesare con grande attenzione – e diversamente opina, poichè il Parlamento è sovrano, *nulla questio*, ma invito a valutare molto attentamente la questione.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, sull'emendamento 12.15 quindi, si rimette all'Aula?

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sì, signor Presidente. Il dispositivo è la rimessione all'Aula, ma la motivazione per la quale sono addivenuto alla stessa è dovuta ad un atto di rispetto per questo ramo del Parlamento e di riconoscimento di quel precedente ordine del giorno accolto dal Governo, che francamente non mi sento di superare. Ho voluto tuttavia indicare ai colleghi l'esistenza di argomentazioni molto serie.

PRESIDENTE. Ma allora, signor Sottosegretario, sull'emendamento 12.3 così come riformulato, che dice il contrario, quale parere esprime?

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, lei mi ha giustamente fatto presente che le votazioni inizie-

ranno a partire dall'emendamento a firma della senatrice Salvato. Comunque, su quell'emendamento esprimo parere favorevole. Ad ogni modo, le due cose non sono in contrasto.

PRESIDENTE. Allora, prendiamo atto dell'intenzione del Governo di rimettersi all'Aula sull'emendamento 12.15.

Invito il rappresentante del Governo ad esprimersi sull'emendamento 12.0.1, sul quale il relatore si è rimesso al Governo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, il relatore si rimetteva al Governo sotto il profilo non del merito, ma di un problema che è stato da lui ricordato ed evidenziato. Infatti, identico testo è stato approvato in altro disegno di legge dall'altro ramo del Parlamento. Ecco il perché della rimessione al Governo, che lo stesso recepisce, sostanzialmente legata a stabilire quale dei due provvedimenti diventerà per primo legge. Si tratta di una previsione che neanche se fossi munito di palla di vetro potrei fare, per la semplice ragione che anche se ne avessi una non sarei capace di leggerla. Credo comunque sia ipotizzabile che questo disegno di legge concluda il suo *iter* parlamentare prima dell'altro. Quest'ultimo, sempre in seconda lettura, verrà trasmesso al Senato, ma è molto complesso e non è difficile prevedere che in questo ramo del Parlamento vi si apporteranno delle modifiche, così da farlo tornare alla Camera dei deputati.

Dovendo quindi scegliere, esprimo parere favorevole all'emendamento 12.0.1 riferito al disegno di legge al nostro esame.

RUSSO Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, vorrei fare una proposta su questo punto controverso, limitiamoci, nell'approvazione di questo disegno di legge, sanzionare gli aumenti delle indennità che sono già in vigore per sentenze e per udienze e tralasciamo l'argomento indennità giudiziaria che è oggetto di controversia, anche perché è stato presentato un ordine del giorno e potremo affrontarlo separatamente. Naturalmente, questo comporterebbe due cose, che la collega Salvato ritiri l'emendamento, ma che lo stesso faccia anche il collega Bucciero, perché, qualora il suo emendamento fosse approvato precluderebbe l'indennità in questione. In questo modo, l'argomento indennità giudiziaria rimarrebbe al di fuori del testo del disegno di legge. In subordine, proporrei che si accantonasse l'emendamento 12.15 ed il correlativo e opposto 12.2 e lo si posponesse, magari di qualche minuto, almeno per consentire una ulteriore riflessione. Intanto, si potrebbe procedere alla votazione degli altri emendamenti.

Comunque, vorrei insistere sulla proposta principale, che io ritengo saggia in questo momento, anche perché così facendo non pregiudicheremmo l'argomento dell'indennità giudiziaria sul quale sarebbe consentito un maggior approfondimento anche da parte del Governo

in relazione all'ordine del giorno di cui il Sottosegretario ha preso atto.

PRESIDENTE. Senatore Russo, ogni sorta di mediazione è ben accolta dalla Presidenza, ma deve essere sottoposta agli interessati.

CIRAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la mia firma all'emendamento 12.15 della senatrice Salvato.

Vorrei, fare un'osservazione, signor Presidente. Io non condivido le remore su questa indennità giudiziaria, cioè non condivido che a magistrati chiamati ad esercitare le funzioni di giudice di pace, dai quali si pretende di operare a tutto campo, sia in materia civile che penale, sia negata l'indennità giudiziaria spettante ai giudici togati ordinari.

PRESIDENTE. Senatrice Salvato, le è stato rivolto un invito dal senatore Russo, lo accoglie?

SALVATO. Signor Presidente, mi dispiace di non poter accogliere la proposta del collega Russo. Non lo posso fare perché su questo argomento abbiamo discusso a lungo e due anni fa fu assunto in proposito un orientamento molto preciso anche dall'allora relatore Fassone. Pertanto, devo dire, con qualche disagio, che non capisco ora le remore che ha lo stesso senatore Fassone: le ragioni da lui addotte non mi sembrano assolutamente convincenti.

Peraltro, l'ordine del giorno in materia cui mi sono riferita fu accolto dal Governo; è vero che allora era ministro Flick, ma era sottosegretario il senatore Ayala, che segue sempre diligentemente i lavori della Commissione giustizia.

Quindi, abbiamo discusso, abbiamo riflettuto, abbiamo approvato un ordine del giorno, adesso siamo in dirittura di arrivo su questa legge e allora o si avanzano delle motivazioni convincenti per dire di no, oppure, se queste motivazioni non ci sono, mi sembra questo il momento di fare questa scelta.

PRESIDENTE. Quindi, mi pare che non accolga neanche l'ipotesi di accantonare l'emendamento.

SALVATO. No, signor Presidente.

BARBIERI. Votiamo.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 12.15.

BUCCIERO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BUCCIERO. Signor Presidente, l'emendamento 12.15 in sostanza è finalizzato a dare al giudice di pace un compenso maggiore di quello che finora è stato previsto. Io mi dolgo di questa impostazione, cioè mi dolgo del fatto che si tenti di dare un compenso fisso mensile indiscriminato a tutti i giudici di pace. Voi ricorderete che i miei emendamenti e, per la verità, anche quello presentato dal Governo, avevano invece la stessa finalità (salvo che negli importi, poiché il mio tentativo era di prevedere degli importi maggiori), cioè erano finalizzati a dare il maggior compenso al giudice che più lavora. In questo modo, invece, se approviamo l'emendamento della senatrice Salvato, daremo un compenso fisso ai giudici di pace che per anni non faranno che due o tre sentenze al mese, perché ci sono alcune zone in cui il giudice di pace ha ancora molto poco lavoro. Invece, attraverso il mio emendamento come quello del Governo, si invogliava il giudice di pace a lavorare di più. Ma se questo è ciò che vuole l'Assemblea, io non posso fare altro che esprimere una doglianza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.15 (ulteriore nuovo testo), presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori, con la integrazione in precedenza segnalata dalla proponente.

**È approvato.**

BUCCIERO. Chiediamo la controprova, signor Presidente, poiché ho visto alcune mani alzarsi, ma isolate, anche se da vari settori.

PRESIDENTE. Il Presidente può anche sbagliare, però ho la sensazione che alla fine fossero in numero maggiore i favorevoli.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**È approvato.**

Come vede, senatore Bucciero, non mi ero sbagliato. Ricordo che gli emendamenti dal 12.1 al 12.6 sono stati ritirati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.7.

BUCCIERO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BUCCIERO. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario su quest'emendamento e ritiro i miei emendamenti. È evidente che essendo stato approvato l'emendamento 12.15 (Ulteriore nuovo testo) della senatrice Salvato che attribuisce un'indennità di 1.200.000 lire lorde rinuncio a chiedere ulteriori aumenti e quindi ritiro i miei emendamenti e voto contro l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.7, presentato dal Governo.

**È approvato.**

A seguito di questa votazione, sono preclusi, se non ritirati, i successivi emendamenti fino all'emendamento 12.14.

Ricordo che sono stati ritirati anche gli emendamenti 12.6 e 12.7.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, le chiedo scusa, ma vorrei sapere il motivo per cui l'emendamento 12.11 è precluso.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.11 è precluso perché l'emendamento 12.7 del Governo, testè approvato, sostituisce l'intero comma 1. Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.1, come modificato dal senatore Centaro con l'eliminazione dei commi 4, 6 e 7.

GRECO. Aggiungo la mia firma all'emendamento, come modificato dal presentatore.

CIRAMI. Anch'io aggiungo la firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori, nel nuovo testo. Avverto che risultano avere sottoscritto questo emendamento i senatori Bruno Ganeri, Lombardi Satriani, Battafarano, Bergonzi, Battaglia, Valentino, Bevilacqua, Reccia, Pedrizzi, Monteleone, Meloni, Pinggera, Salvato, Meduri, Greco, Cirami.

**È approvato.**

A seguito di questa votazione, sono preclusi i successivi emendamenti fino al 12.0.10, se non già ritirati dai presentatori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.11.

CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Desidero porre in evidenza il fatto che questo emendamento non sia considerabile come compreso in quello appena approvato, perché amplia la platea degli interessati ad altre amministrazioni, pur mantenendoli nel ruolo organico delle amministrazioni di provenienza. Ritengo quindi utile questa integrazione rispetto all'emendamento testè approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.11, presentato dal senatore Centaro.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 13.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13, che invito i presentatori ad illustrare.

MELONI. Signor Presidente, credo che l'emendamento 13.0.1 si illustri da sé. Tuttavia voglio ricordare che l'obiettivo del provvedimento al nostro esame è quello di avvicinare la giustizia ai cittadini e soprattutto di dare ai giudici di pace, chiamati a diffondersi sul territorio, la possibilità di dirimere controversie tra individui che vengono in conflitto tra loro. Pertanto, tenendo conto dell'ampia diffusione della lingua sarda nella regione Sardegna – tanto da essere oggetto di un riconoscimento legislativo da parte dell'altro ramo del Parlamento e di provvedimenti legislativi della stessa assemblea regionale che ne hanno previsto la tutela, la valorizzazione e l'insegnamento – credo che il fatto che il giudice di pace appartenga a quel territorio gli consenta, grazie ad una conoscenza della lingua parlata così diffusamente nella regione, di svolgere, con maggiore capacità, il suo ruolo e che quindi costui sia senz'altro da preferire rispetto ad altri che tale conoscenza non hanno.

Lo scopo dell'emendamento è solo questo. Si tratta di un segnale, di un messaggio, che comunque, al di là dell'emendamento stesso, voglio lanciare all'Aula pensando a quelle riforme in direzione dell'autonomia e del federalismo che questo Parlamento ancora non ha compiuto.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FASSONE, *relatore*. Esprimo parere contrario perché in via di fatto ritengo estremamente improbabile che un cittadino non residente in Sardegna vada ad esercitare le funzioni di giudice di pace in tale regione. Comunque non penso si possa inserire in un testo normativo il concetto di lingua sarda.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo concorda con il relatore, anche perché l'introduzione del bilinguismo è prevista dalla nostra Costituzione limitatamente alle regioni Trentino-Alto Adige e Valle D'Aosta, non certamente alla Sardegna, con tutto il rispetto per la lingua sarda. Il parere pertanto è contrario.

VOLCIC. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLCIC. Signor Presidente, non voglio aggiungere molto. Tuttavia proporrei di estendere la tutela non soltanto alla lingua sarda, ma a tutti i territori di lingua mista. Penso si possa trovare una formulazione idonea. Posso immaginare infatti che due cittadini italiani di lingua tedesca o due cittadini italiani di lingua slovena non siano in grado di comprendere in pieno un giudice di pace che parli in italiano.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.1, presentato dai senatori Meloni e Pinggera

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 14.

Lo metto ai voti

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 15, su cui è stato presentato un emendamento che invito il relatore ad illustrare.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 15.1 esige, almeno in parte, il consenso del Governo. In realtà, esso si sviluppa nella sua seconda parte e cioè da quella concatenazione di termini che consegue agli articoli 15 e 22. All'articolo 22 si prevede che lo schema di decreto legislativo delegato venga sottoposto alle Commissioni competenti delle Camere, le quali dispongono di soli 15 giorni per l'espressione del parere. Questo termine appare effettivamente molto esiguo, alla luce dei tempi tecnici normalmente necessari per la discussione e l'espressione del parere. Allora, se si conviene di espandere il termine di 15 giorni a 30, diventa insufficiente l'altro termine di 40 giorni, che sono quelli entro i quali il Governo prima della scadenza della delega, deve trasmettere il testo del decreto. E allora questi dovrebbero diventare sessanta giorni.

A questo punto, rischia di essere eccessivamente compresso il termine di sei mesi. Pertanto, mentre mantengo senz'altro la proposta di espandere i due termini finali (cioè i trenta e i sessanta giorni), rimetto al Governo il fatto se sia sufficiente mantenere lo spazio di soli sei mesi per l'esercizio della delega, o se non sia meglio portarlo a otto mesi – come io propongo – essendo pacifico che, se il Governo stesso riterrà sufficiente un tempo minore, potrà espletare il compito più rapidamente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.



AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, il termine è massimo. Il Governo potrebbe anche – come auspico – esercitare la delega in un tempo più breve, comunque non mi oppongo al discorso di una sua estensione, che tra l'altro è coerente con gli altri scivolamenti dei termini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GRECO. Signor Presidente, l'emendamento 16.1 è apparentemente lungo, ma ripropone essenzialmente lo stesso testo approvato dalla Commissione.

Ho inteso modificare soltanto alcune sue parti, come quella delle elezioni, per le motivazioni che credo siano state già da me illustrate nel corso della discussione generale; quindi, do per illustrato tutto il resto dell'emendamento. Infatti, se si esamina bene e si guarda attentamente la formulazione del mio emendamento, si rileva che si tratta di eliminare alcune perplessità ed alcuni dubbi sorti in ordine – per esempio – al reato di lesioni personali colpose, le quali verrebbero affidate al giudice di pace rispetto, invece, alle lesioni volontarie che sono ugualmente perseguibili a querela.

Vi è poi anche l'esclusione di alcuni reati, che non ritengo attribuibili alla competenza in materia penale del giudice di pace. Per il resto, richiamo tutte le osservazioni ed i rilievi da me formulati nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dai senatori Pera e Bucciero si intendono illustrati.

FASSONE, *relatore*. L'emendamento 16.4, come tutti gli altri a mia firma che seguiranno, non si propone di innovare la previsione contenente nell'articolo, ampliandola o riducendola per valutazioni di merito, perchè ritengo mio dovere rispettare le scelte compiute dalla Commissione.

L'emendamento 16.4, come quello che segue, si propone unicamente di eliminare delle situazioni di incoerenza. Posto che il testo della Commissione assegna già alla competenza del giudice di pace il reato di furto ex articolo 627, punibile a querela con reclusione fino a due anni, mi sembra incongruo non assegnare ad esso l'analogo reato di furto perseguibile a querela di cui all'articolo 626, il quale prevede una sanzione

molto tenue e concerne fattispecie di assai esiguo allarme sociale, come il furto d'uso, il furto per bisogno o lo spigolamento. Quindi, questo emendamento allinea semplicemente le figure di furto a querela.

Analogamente, al rovescio, invece, l'emendamento successivo 16.5 riduce l'area, in quanto l'articolo 639-*bis* è l'aggravante concernente vari reati quando l'oggetto è costituito da edifici pubblici o fondi pubblici. Questa aggravante infatti è già considerata come escludente la competenza del giudice di pace per i delitti di cui agli articoli 631, 632 e 633 del codice penale, cioè proprio tutte quelle fattispecie considerate dall'articolo 639-*bis*, eccetto il 636. L'emendamento si limita, quindi, ad inserirlo nell'elenco.

CIRAMI. Signor Presidente, l'emendamento 16.8 non è altro che una rielencazione dei reati già indicati nel disegno di legge, tra i quali ve ne sono alcuni che – a mio modo di vedere – andrebbero ricompresi nella competenza del giudice di pace. Mi affido al relatore per il parere finale.

A mio giudizio, è più interessante invece l'emendamento 16.20, laddove nel testo è indicato un criterio assai generico e non oggettivo, che potrebbe innescare meccanismi di contenzioso in ordine alla competenza tra giudice di pace e giudice ordinario, sia esso monocratico o collegiale; si lascia poi eccessiva discrezionalità nella determinazione, nell'interpretazione e soprattutto nella valutazione in fatto e in diritto.

Infine, abbiamo già escluso il contenuto del comma 3, lettera *b*), quando abbiamo approvato la «legge Simeone», mentre ora mi pare che lo reintroduciamo con un criterio assolutamente schizofrenico.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Centaro si intendono illustrati.

MELONI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 16.18.

CALLEGARO. Signor Presidente, anch'io do per illustrato l'emendamento 16.21, da me presentato, essendo uguale agli altri emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 16.1, anche se quest'ultimo, come altri, è molto articolato ed esigerebbe un'espressione di parere su ciascuna figura criminosa. L'emendamento in questione, comunque, mi vede contrario perché sopprime alcune situazioni che è decisamente opportuno affidare al giudice di pace: tipicamente, le lesioni personali lievi e lievissime e l'omissione di soccorso, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 593 del codice penale. Al contrario, ne introduce altre che hanno già formato oggetto di critica quando furono prospettate nel primo esercizio della delega, e cioè

l'articolo 610 e soprattutto l'articolo 640, che normalmente presenta problemi di accertamento abbastanza complessi. Pertanto, il mio parere è contrario.

Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 16.2, perché l'articolo che si vuole sopprimere è la mera omissione di segnalazione, e non di soccorso, punita con una semplice pena pecuniaria. Quindi, può ben appartenere alla competenza del giudice di pace.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 16.3, perché sopprime vari reati utilmente assegnati al giudice di pace, come ad esempio la diffamazione e il danneggiamento.

Sugli emendamenti 16.4 e 16.5 mi sono già espresso, mentre sono contrario agli emendamenti 16.6, perché si tratta di reato modesto rientrante nella tipologia che è bene assegnare al giudice di pace, e 16.7.

L'emendamento 16.8 mi lascia perplesso, ma alla fine il parere è contrario perché prevede l'inserimento di varie figure, su alcune delle quali si potrebbe forse partitamente convenire, ma per quanto riguarda altre vi è una effettiva difficoltà di procedere al tentativo di conciliazione, che è obbligatorio nel processo del giudice di pace, oppure vi sono difficoltà di valutazione. Tuttavia quello che mi trattiene dall'esprimere un parere favorevole (per cui invito il presentatore a riflettere sul suo ritiro) è soprattutto il fatto che una espansione così ampia della competenza del giudice di pace produrrà un notevole aumento del volume di sentenze e quindi un aumento del volume di compensi con problemi di copertura. Questo è l'aspetto, in particolare, che mi trattiene - ripeto - dall'esprimere un parere favorevole.

Chiedo al Presidente di consentirmi di illustrare brevemente l'emendamento 16.9, che in precedenza ho omesso di trattare, che è cruciale e a cui ha fatto riferimento il rappresentante del Governo. Esso si propone di eliminare dalla competenza del giudice di pace tre figure di reato che sono oggetto della proposta di depenalizzazione. Più precisamente, l'articolo 17 del disegno di legge n. 2570 sulla depenalizzazione si propone di abrogare *tout court* il reato di cui all'articolo 726 del codice penale, mentre trasforma in illecito amministrativo le altre due fattispecie. Quindi, la scelta che si effettuerà in merito all'emendamento in questione è determinante nel senso di consolidare i punti del disegno di legge sulla depenalizzazione.

Sugli emendamenti 16.10 e 16.11 esprimo parere contrario perché, nel primo caso, si tratta di reato lievissimo e di accertamento elementare e, nel secondo, al contrario, di reato di difficile accertamento e valutazione.

Sull'emendamento 16.12 mi rimetto al Governo trattandosi di reato che può anche aggiungersi, essendo oltretutto di limitatissima frequenza nelle aule giudiziarie, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento 16.13 perché elimina tutte le leggi speciali, pertanto la competenza del giudice di pace sarebbe ridottissima.

Sono contrario anche agli emendamenti 16.14, perché elimina ogni delitto previsto da leggi extracodicistiche, e 16.15, perché è in netta contraddizione con il precedente in quanto aumenta la gravità edittale dei delitti.

Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 16.16 perché elimina il criterio della non difficoltà interpretativa e delle valutazioni non complesse, che è un criterio guida fondamentale nella delega e perché introdurrebbe nella competenza perfino i reati finanziari e quelli ostativi alle sanzioni sostitutive.

Parere contrario anche sugli emendamenti 16.17 e 16.18, perché rendono indefinita la delega; analogamente, quindi, sugli emendamenti 16.19, 16.20 e 16.21. Parere contrario agli emendamenti 16.22 e 16.23, perché attribuirebbero al giudice di pace anche i reati che presentano accertamenti o valutazioni complesse o difficoltà interpretative.

Parere contrario infine all'emendamento 16.24, perché attribuirebbe al giudice di pace la materia finanziaria.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Parere contrario sugli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.3. Parere favorevole sugli emendamenti 16.4 e 16.5 del relatore. Parere contrario sugli emendamenti 16.6, 16.7 e 16.8.

Per quanto riguarda l'emendamento 16.9, il relatore impone una scelta, quella di recepire – vi avevo fatto cenno in sede di replica stamattina – quanto previsto dal provvedimento che riguarda la depenalizzazione dei reati minori, che verrà al nostro esame fra breve. A nome del Governo mi dichiaro favorevole all'accoglimento di questo emendamento del relatore.

Parere contrario sugli emendamenti 16.10 e 16.11, mentre sull'emendamento 16.12 il Governo, si rimette all'Assemblea. Parere altresì contrario sugli emendamenti 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23 e 16.24.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Greco.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal senatore Pera.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dai senatori Bucciero e Caruso Antonino.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.4, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.5, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.6, presentato dal senatore Pera.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.7, presentato dal senatore Pera.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.8.

CIRAMI Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, io non capisco la remora ad attribuire alla competenza del giudice di pace reati squisitamente contravvenzionali. Cioè, nel momento in cui noi deleghiamo la competenza per i delitti, ci preoccupiamo del fatto che il giudice di pace sia incompetente, sotto il profilo dell'idoneità qualitativa e professionale, a giudicare di semplici contravvenzioni.

PETTINATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole, che ormai ha soltanto il significato di un atto di solidarietà nei confronti del presentatore, perché anche a me riesce difficile comprendere, dinanzi ad una riforma che può assumere connotazioni di estrema importanza, come la ragione che ci induce a scegliere in un senso o nell'altro sia soltanto di natura finanziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.8, presentato dal senatore Cirami.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.9, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.10, presentato dal senatore Pera.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.11, presentato dal senatore Pera.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.12.

FASSONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE. Signor Presidente, chiedo scusa del *lapsus* precedente. L'articolo 657 del codice penale rientra anch'esso nel disegno di legge sulla depenalizzazione, che ne dispone il trasferimento in illecito amministrativo. Richiamo, quindi, l'attenzione su questo dato e a questo punto il mio parere diventa contrario, perché altrimenti questo emendamento interferirebbe con quella soluzione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, anche a me era sfuggita questa considerazione, per cui a questo punto anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.12, presentato dal senatore Pera.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.13 presentato dal senatore Pera.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.14, presentato dai senatori Centaro e Pera.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.15, presentato dal senatore Pera.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.16, presentato dal senatore Pera.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.17, identico agli emendamenti 16.18, 16.19, 16.20 e 16.21.

CALLEGARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, a me sembra che dare una delega siffatta, cioè con riferimento a reati per i quali non sussistono parti-

colari difficoltà interpretative o non ricorre, di regola, la necessità di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto, sia una di quelle deleghe alle quali si ricorre quando non si sa che cosa dire; essa infatti, è così ampia che dentro ci può stare tutto e il contrario di tutto. Più che una delega è, da parte nostra, una vera e propria rinuncia. Una delega, infatti, deve fissare dei criteri, deve fissare dei confini: qui l'unico confine è l'orizzonte, e allora tanto vale non prevederla.

CIRAMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, qui si parla dell'introduzione di un meccanismo di definizione del procedimento nei casi di particolare gravità del fatto, di occasionalità della condotta e questi sono criteri oggettivi uguali per tutti; mi resta assai perplessità quando si dice che l'ulteriore corso del procedimento può pregiudicare l'esigenza di lavoro, di studio, di famiglia, di salute della persona sottoposta ad indagine o dell'imputato la cui valutazione, a mio modo di vedere, non sottoposta ad alcun sindacato, diventa arbitraria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.17, presentato dai senatori Centaro e Pera, identico agli emendamenti 16.18, presentato dal senatore Meloni, 16.19, presentato dai senatori Bucciero e Caruso Antonino, 16.20, presentato dal senatore Cirami e 16.21, presentato dal senatore Callegaro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.22, presentato dal senatore Pera, identico all'emendamento 16.23, presentato dai senatori Centaro e Pera.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.24, presentato dal senatore Pera.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

BERTONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Signor Presidente, si tratta di una dichiarazione di voto favorevole all'articolo, chiarendo però che lo intendo in questo senso, anche se non è scritto come forse sarebbe stato meglio scrivere, e cioè che, quando si parla di delitti, ci si riferisce ai delitti tentati ed aggravati, altrimenti si tratta della solita questione di interpretazione che sorge

in casi del genere. Inoltre, sia per il primo comma che per il secondo comma, quando si riportano i delitti e le contravvenzioni ivi elencate, ci si riferisce sia alle ipotesi semplici sia alle ipotesi aggravate dei delitti e delle contravvenzioni, altrimenti sorgerebbe anche qui una questione interpretativa che forse sarebbe meglio evitare. Mi auguro che il relatore consenta con questa mia interpretazione, anche giustificata da quello che viene dopo, dove si parla di pena superiore a tre anni che è possibile, date le figure delittuose previste in questo caso, soltanto qualora si tratti di figure delittuose aggravate, perchè altrimenti come figure semplici sono tutte punite con pene inferiori ai tre anni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PETTINATO. Signor Presidente, prendo la parola non tanto per illustrare l'emendamento 17.1 quanto per affidare al verbale – e, non si sa mai, anche alla storia – un atto formale di disconoscimento di paternità, nel senso che non mi è passato per la testa di proporre un emendamento soppressivo dell'articolo in questione. Ovviamente non dubito che l'emendamento sia arrivato in maniera regolare e che fosse anche munito di una sottoscrizione altrettanto regolare e autentica, per cui imputo a me stesso e ad un disguido, intervenuto con le persone che mi hanno aiutato in questo lavoro, e la sua presentazione e lo ritiro non senza una vaga inquietitudine, perchè sono certo che mi mancherà, non so quando e come, un emendamento soppressivo di qualche articolo 17 di non so quale disegno di legge in discussione prossimamente. Ma di questo, per dirla con il saggio, mi occuperò un'altra volta, perché per oggi ho già lavoro sufficiente.

PERA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 17.2.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, credo che gli emendamenti 17.3 e 17.4 necessitino di qualche parola di spiegazione. Innanzitutto, si tratta di introdurre dei criteri direttivi di natura quantitativa, perché altrimenti la delega sarebbe assolutamente generica. Così come è formulato l'emendamento 17.3, mi rendo conto che suscita perplessità il fatto che si preveda un livello molto alto, ossia tre anni, per il lavoro sostitutivo. Tale livello si giustifica per il fatto che sono attribuiti alla competenza del giudice di pace dei delitti che, per l'appunto, prevedono una reclusione fino a tre anni. Mi sembrerebbe incongruo prevedere una sanzione più attenuata di livello ancor più basso. Peraltro, essendo effettivamente improprio un livello così alto di lavori sostitutivi fino a tre anni, propongo una modifica dell'emendamento in questo senso: dopo la parola: «previsione», aggiungere le altre: «indipendentemente dalle vigenti sanzioni edittali». Conseguentemente, nell'emendamento così come è scrit-



to, sostituire le parole: «tre anni», con le altre «un anno». A questo punto l'emendamento mi appare più coerente e con il sistema edittale vigente e con la natura della sanzione che si affida al giudice di pace.

### **Presidenza del vice presidente FISICHELLA**

(Segue FASSONE, relatore). Anche per l'emendamento 17.4 si tratta di un allineamento sul quale l'Assemblea è invitata a riflettere, in quanto ha un valore propedeutico rispetto a ciò che saremo chiamati a decidere sul disegno di legge in materia di depenalizzazione. Tale disegno di legge, infatti, prevede la delega a rivedere tutte le sanzioni penali per i reati di limitata gravità e non prevede la libertà controllata. Mi sembra quindi improprio prevederla per il giudice di pace, che ha un apparato sanzionatorio ancor più lieve.

PRESIDENTE. L'emendamento 17.100 si dà per illustrato.

GRECO. Signor Presidente, intervengo per annunciare che ritiro gli emendamenti 17.5 e 17.6 e che aderisco a quelli del relatore, in quanto la *ratio* sottesa soprattutto al primo dei due è in pratica la medesima dell'emendamento 17.3 del relatore.

\* BUCCIERO. Signor Presidente, la norma prevede che ove il condannato si sottragga alla pena, egli possa avere una sanzione da comminare da parte del tribunale solo in caso di inosservanza grave e reiterata. Mi sembra che il sottrarsi alla pena, anche se alternativa alla detenzione, sia già in sé un fatto grave. L'emendamento 17.7 tende quindi proprio ad eliminare le parole: «grave» e: «reiterata». Spero che sullo stesso concordino Governo, relatore e Assemblea.

BERTONI. Signor Presidente, domando di parlare sugli emendamenti in esame, prima che il relatore ed il Governo esprimano il proprio parere.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Signor Presidente, anzitutto credo che il relatore abbia dato il suo assenso – perchè è importante per le ragioni che ho detto – alla mia interpretazione dell'articolo precedente, quello cioè che si riferisce ai delitti, anche se aggravati, e alle contravvenzioni, anche se aggravate. Credo che il relatore consenta su questo, ma mi farebbe piacere se lo dicesse quando esprimerà il parere, non per me ma per gli interpreti della legge, per coloro che la dovranno applicare.

Per quanto riguarda l'emendamento 17.3 presentato dal relatore, che lo stesso relatore ha riformulato, credo che la norma di cui alla let-

tera a) stia a significare che il Governo è delegato a modificare l'apparato sanzionatorio nel senso di sostituire alla previsione edittale – che attualmente in tutti, o quasi tutti, i casi previsti è di pena detentiva, reclusione o arresto, congiunto o disgiunto dalla pena pecuniaria – queste sanzioni alternative, cioè la pena pecuniaria, lavoro sostitutivo e così via: ritengo che questa sia la delega che noi diamo al Governo.

Oggi ci sono fattispecie penali attribuite alla competenza del giudice di pace, il quale non potrà applicare la reclusione e la detenzione ma dovrà applicare queste sanzioni alternative, a cominciare dalla pena pecuniaria: e sarebbe bene, secondo me, esplicitarle, questo, cioè che in luogo delle sanzioni detentive attualmente previste ne sono previste altre, o perlomeno dirlo, perché è un fatto importantissimo.

Precisato questo, osservo che la formula usata dal relatore circa il fatto che la sanzione alternativa è stabilita indipendentemente dalla misura edittale oggi prevista, dovrebbe essere meglio specificata, nel senso che noi deleghiamo il Governo non solo ad eliminare come previsione edittale la reclusione e l'arresto, ma, nello stabilire le pene che sostituiscono la pena detentiva, a non tener conto della pena edittale: allora non si tratta di misura, ma di commisurazione della quantità della pena detentiva alla pena che la sostituisce, pecuniaria o di altro tipo che sia. Anche questo bisognerebbe specificarlo meglio di quanto non sia detto nell'emendamento del relatore.

Indipendentemente poi da questa aggiunta, cui invece il relatore sembrava assegnare, per questo aspetto, particolare importanza, il lavoro sostitutivo mi pare sia giusto prevederlo nel tetto massimo di un anno e non di tre anni, perché il lavoro sostitutivo per tre anni dà un pò la sensazione di un lavoro forzato, peggio del carcere, a mio modo di vedere. Quindi è bene prevedere il lavoro sostitutivo fino ad un anno, ma indipendentemente dalla questione relativa alle commisurazioni tra la pena detentiva attuale e la pena che la sostituirà.

Sono infine favorevole all'emendamento del collega Bucciero 17.7.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 17.2 esprimo parere contrario perché lascerebbe la pena detentiva per i delitti, mentre l'orizzonte entro il quale il giudice di pace si deve muovere non è carcerario.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Fassone, dell'emendamento 17.3 possiamo dare lettura nel nuovo testo che lei propone? (*Commenti*). Che comunicazioni vi date? Ci è pervenuto un testo che, ci è stato detto, è il nuovo testo del relatore. Possiamo leggerlo oppure no?

RUSSO. Per quanto riguarda l'emendamento 17.3, propongo al senatore Bertoni una riformulazione, cogliendo lo spirito del suo intervento, per cui dopo la parola: «specifiche» si inseriscano le altre: «determi-

nando la misura o il tempo della sanzione indipendentemente dalle attuali previsioni di pene edittali».

BERTONI. Io avevo proposto: indipendentemente dalla commisurazione alle attuali pene edittali.

RUSSO. Sì, ma ho voluto tradurlo in una riformulazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Vi invito a far pervenire alla Presidenza il testo scritto dell'emendamento 17.3 nella nuova formulazione.

FASSONE, *relatore*. Esprimo parere favorevole sulla proposta del senatore Russo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.100 e 7.7, perché introduce il reato per qualsiasi violazione anche unica e lieve.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, sull'emendamento 7.2 il parere del Governo è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 17.3 del relatore, poiché lo stiamo riformulando, non sarebbe forse inopportuno fissare un tetto anche per la sanzione pecuniaria: pur abbassando i tre anni originari ad un anno, il che è condivisibile, stabiliamo anche un tetto per la pena pecuniaria che il Governo indicherebbe in due milioni, come massimo. Mi sembra che questa integrazione potrebbe completare la disposizione e probabilmente anche l'intento del relatore.

Sull'emendamento 17.4 il Governo si rimette all'Assemblea. Il parere è contrario sugli emendamenti 17.100 e 17.7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dai senatori Centaro e Pera.

**Non è approvato.**

In attesa della nuova formulazione dell'emendamento 17.3, metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.100, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 17.5 e 17.6 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 17.7, presentato dal senatore Bucciero e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Invito a dare lettura del nuovo testo dell'emendamento 17.3.

RUSSO. La nuova formulazione della lettera *a*) – e prego il senatore Bertoni di ascoltare – sarebbe la seguente: «Previsione, in luogo delle attuali pene detentive, della sola pena pecuniaria e, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, di sanzioni alternative alla detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo, per un periodo non superiore ad un anno, l'obbligo di permanenza in casa, per un periodo non superiore a tre mesi, se continuativa, o a sei mesi, se saltuaria, o misure prescrittive specifiche, determinando la misura o il tempo della sanzione indipendentemente dalla commisurazione con le attuali pene editali».

PRESIDENTE. È d'accordo anche lei, senatore Fassone?

FASSONE, *relatore*. Sì, accogliendo unicamente la richiesta del Governo di precisare che la pena pecuniaria è «per un importo non superiore a 2 milioni».

PRESIDENTE. Il Governo concorda?

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.3 (Nuovo testo), presentato dal relatore, nella formulazione testè letta dal senatore Russo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PETTINATO. Signor Presidente, l'emendamento 18.100, nella sua nuova formulazione che deriva da una sollecitazione rivolta ieri dal relatore, si propone – almeno questo era il mio intendimento iniziale – di sostituire alla querela, per i reati perseguibili a querela di competenza del giudice di pace, quella che possiamo definire l'azione penale privata, vale a dire un ricorso da depositare presso il giudice di pace il quale fisserà l'udienza o disporrà indagini. La previsione comprende anche l'informazione tempestiva al pubblico ministero, soprattutto al fine di un eventuale intervento di puntualizzazione dell'imputazione.

Questo emendamento è in stretta connessione con l'emendamento 18.114 (mentre il 18.116, come appare anche a prima vista, ha una natura e uno scopo completamente diversi). L'emendamento 18.114 – ed è

questo il punto centrale – prevede che il procuratore della Repubblica, oltre a partecipare direttamente all'udienza dinanzi al giudice di pace, se lo ritiene, o a farsi sostituire, come già il testo della legge prevedeva, possa ulteriormente scegliere di depositare, entro un termine congruo anteriore all'udienza di comparizione, richieste e conclusioni scritte in aggiunta a quelle che saranno formulate dalla parti, ovvero anche di non fare nulla.

È chiaro che l'obiettivo dei due emendamenti combinati per un verso si lega agli elementi di novità che caratterizzano il ruolo del giudice di pace rispetto ad una serie di reati che rientrano nella sua competenza, e soprattutto rispetto alle pene che possono essere irrogate, per l'altro però ha un obiettivo specifico, che è quello di attuare una deflazione all'interno delle procure della Repubblica, oggi afflitte – per effetto di un principio al quale non intendiamo certo rinunciare, vale a dire l'obbligatorietà dell'azione penale – da un numero altissimo di procedimenti che non trovano spesso neppure sbocco in un'udienza penale.

Poiché il disegno di legge sul giudice di pace è in discussione da tanti mesi, ho avuto occasione, ripetutamente, di confrontarmi su questa proposta, che a me pareva e pare piuttosto significativa ed importante, con gli operatori della materia. Da ultimo, appena la settimana scorsa – e lo dico perché sono stato autorizzato a riferirlo – ho ricevuto l'adesione totale, forse ottimistica più di quanto non sia la mia, del segretario dell'Associazione nazionale magistrati – forse perché anch'egli è un procuratore della Repubblica – in quanto i pubblici ministeri scorgono in questa prospettiva la possibilità di vedersi sgravati di una parte soffocante del loro lavoro, che impedisce di svolgere poi anche le indagini più gravi e serie.

Nell'accogliere la sollecitazione del relatore, che prego di ascoltarmi su questo punto, ho però incluso nell'emendamento l'aggettivo «determinati», che ovviamente deve essere sostituita dal semplice articolo «i»: questo perché sono già così pochi i reati di competenza del giudice di pace che se ci rimettiamo ad una ulteriore scelta che eventualmente li diminuisca, rischiamo davvero di vanificare anche il significato di questa riforma, piccola, ma molto importante per i risultati che essa può produrre.

Direi – questo per la verità l'avevo accettato, ma poi ci ho ripensato – che dovremmo forse eliminare altresì l'avverbio «anche» e scegliere, per i reati punibili a querela di competenza del giudice di pace, soltanto questo procedimento per attuare da subito un alleggerimento del lavoro delle procure.

Vorrei – concludo il mio intervento, perché utilizzo soltanto un altro minuto – fare ricorso alle statistiche giudiziarie penali dell'anno 1997, pubblicate ieri dall'Istituto centrale di statistica, il quale ci fornisce al riguardo interessanti elementi su cui riflettere. Il dato più impressionante è che su quattro milioni di indagini penali incardinate nel 1997, solo 300.000 sono sfociate in una sentenza di condanna; anche se immaginiamo che ci siano state altrettante assoluzioni, siamo dinanzi ad una situazione molto sconsigliata.

Entrando più nel dettaglio, ho trovato due elementi di estremo interesse. Il primo elemento è che risulta che in Italia la maggior parte dei crimini rientra nella categoria di quelli contro il patrimonio (cioè furti, rapine ed anche insolvenza fraudolenta); l'altro elemento è che al secondo posto della *hit parade* – in tal modo viene definita da questo quotidiano – del crimine italico si sono «piazzati» i reati contro la persona (cioè percosse, lesioni volontarie, omicidi e violenze sessuali). I pubblici ministeri hanno aperto 245.000 fascicoli su tali fatti e di questi ben 206.000 solo per percosse. Allora dico che era saggio il suggerimento del senatore Greco di includere la violenza privata, tuttavia questa è già cosa passata e, quindi, non ci torno su. In ogni caso, 206.000 denunce per percosse su 245.000 rappresentano un dato estremamente significativo, perché le percosse rientrano nella competenza del giudice di pace. Anche se immaginiamo che un dieci per cento di queste fossero – com'è estremamente probabile – all'inizio delle denunce per omicidio colposo o per chissà quale terribile fatto (e quindi passerebbero comunque in una prima fase anche attraverso le procure della Repubblica), credo però che in ogni caso la maggior parte di queste, ben oltre il centinaio di migliaia, possa invece trovare sfogo nella nuova procedura che, proprio per questo motivo, non andrebbe limitata, ma estesa a tutti i reati punibili a querela rientranti nella competenza del giudice di pace.

L'ultimo dato estremamente significativo tratto sempre dalla statistica – da queste cose dobbiamo imparare – è che delle circa 300.000 sentenze di condanna pubblicate nel 1997 quasi la metà, ossia 135.000, ha comminato una multa; la vera curiosità sta nel fatto che – stiamo parlando della procure circondariali e, quindi, delle preture – di queste seconde pronunce di condanna, circa 157.000, la maggior parte, cioè 120.000, abbia inflitto reclusioni per periodi inferiori ad un anno. È in questa fascia e in questa soglia il vero intasamento della macchina della giustizia.

Dobbiamo, dunque, sforzarci di alleggerire al massimo e credo – è la mia proposta – che se, oltre a sostituire la parola: «determinati» con l'altra: «i» (nel primo rigo), eliminiamo la parola: «anche», scegliendo decisamente soltanto l'azione che presumibilmente nel giro di un termine molto breve non passerà più attraverso la procure (arriveranno soltanto le notifiche), con il procedimento a regime i procuratori si asteranno quasi certamente dall'intervenire. Inizialmente potrà esservi un carico eccessivo nella valutazione dei fatti, per spaventare forse il destinatario della querela o del ricorso. Ma prevedendo in un tempo ragionevolmente breve il passaggio a regime di questa procedura, avremo dato forse un contributo rilevante all'alleggerimento del carico soffocante e fortemente penalizzante del sistema giustizia.

GRECO. Signor Presidente, faccio miei e do per illustrati gli emendamenti presentati dal senatore Centaro che hanno attinenza – ad esempio l'emendamento 18.101 – con quelli da me presentati.

L'emendamento 18.103 è finalizzato a introdurre una vera novità in tema di indagini, posto che, già per i reati minori, il pubblico ministero delega oggi tutta l'attività di indagine alla polizia giudiziaria.

Gli emendamenti 18.104, 18.105 e 18.108 sono dettati da una mia personale perplessità in ordine alla costituzionalità del meccanismo di definizione del procedimento, nell'ipotesi di tenuità del fatto e nel caso di riparazione o risarcimento del danno, così come previsto al comma 1, lettere c) ed e), dell'articolo 18. A mio parere tale meccanismo introduce una ingiustificata disparità di trattamento tra i reati di competenza del giudice di pace e tutti gli altri reati per i quali la tenuità e la riparazione del danno, quando peraltro è integrale, comportano la sola applicazione dell'attenuante di cui all'articolo 62, commi 6 e 4, del codice penale.

In sede di discussione generale ho prospettato la seguente alternativa: o non approviamo queste previsioni ovvero si imporrà a tutti noi l'obbligo di procedere alla revisione dell'articolo 62, commi 6 e 4, del codice penale, prevedendo eventualmente che le due ipotesi ivi contemplate da attenuanti divengano cause generali di definizione del processo. In ogni caso non concordo con la proposizione del testo, laddove parla di estinzione del reato: si dovrebbe parlare semmai di definizione del procedimento per non punibilità.

PERA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 18.103a.

Per quanto riguarda l'emendamento 18.111a, l'attuale lettera g) del comma 1 dell'articolo 18 prevede tra i principi e i criteri direttivi lo svolgimento del giudizio in forma semplificata con ampliamento delle possibilità di utilizzazioni degli atti delle indagini preliminari. Sono contrario a tale ampliamento, benché sia testualmente previsto «quando vi sia il consenso delle parti», perché quest'ultimo significa in realtà il consenso di una parte sola. Il rischio che siano portati direttamente di fronte al giudice gli atti delle indagini preliminari diventa inoltre troppo alto. Non mi sembra una norma di garanzia, nonostante la clausola che la affievolisce del consenso delle parti. Per queste ragioni raccomando l'emendamento all'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 18.117, di cui sono firmatario insieme al senatore Centaro, rinvio all'illustrazione del senatore Greco.

CIRAMI. Signor Presidente, dò per illustrati i miei emendamenti 18.106 e 18.107, però vorrei aggiungere la mia firma agli emendamenti 18.100 (nuovo testo) e 18.114 del senatore Pettinato, sui quali mi riservo di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 18.110 esige qualche parola di spiegazione. Il testo affidatoci dalla Camera conteneva soltanto l'espressione «limitazioni all'operatività della connessione», e quindi sembrava ridurre le ipotesi di connessione, laddove la nostra Commissione del Senato ha ritenuto utile estenderla, soprattutto perché sono frequenti i reati di competenza del giudice di pace ad aggressione reciproca, e quindi i reati in danno reciproco rappresentano un'ulteriore situazione di utile riunione di procedimenti. Però la Commissione ha scritto il testo nel senso di ampliare la connessione, lasciando aperta la necessità di rendere meno cogente la disciplina della connessione, per

consentire al giudice di pace di celebrare i processi anche separatamente senza i vincoli formali che ci sono per effetto della connessione. In questo senso l'emendamento recupera anche una indicazione dell'emendamento Centaro.

L'emendamento 18.113 recepisce la volontà della Commissione quanto alla possibilità di affidare le funzioni di pubblico ministero anche ad un avvocato presente in aula; però lo modifica nel senso che è comunque il pubblico ministero a designarlo. Altrimenti avremmo l'attribuzione delle funzioni dell'accusa ad un soggetto che pretermette completamente il procuratore della Repubblica, e la disposizione sarebbe viziata di incostituzionalità.

L'emendamento 18.115 estende la non appellabilità delle sentenze del giudice di pace anche alle condanne che infliggono la sola multa (e abbiamo ora sentito quanto esse siano numerose) e chiarisce che non sono appellabili anche le sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento da parte dell'imputato, come già previsto dal codice di procedura in via generale. Il testo della Camera e della Commissione, prevedendo l'appellabilità universale di tutte le sentenze, con eccezione di quelle sole che condannano alla pena pecuniaria, renderebbe appellabile dall'imputato anche le sentenze di proscioglimento pieno, operando una differenza rispetto al regime ordinario del codice di procedura.

CALLEGARO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 18.112.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FASSONE, *relatore*. Parere favorevole sull'emendamento 18.100 (nuovo testo). Sono anche disponibile ad accogliere la correzione che vorrebbe sopprimere il participio «determinati» al punto b-*bis*). Sono invece contrario a sopprimere la congiunzione «anche», perché significherebbe che la citazione in giudizio a questo punto è affidata solamente al soggetto privato, pretermettendo del tutto l'iniziativa del pubblico ministero, che è costituzionalmente prescritta, qualora egli lo voglia.

Parere contrario sull'emendamento 18.101 perché non si può inibire al pubblico ministero di condurre egli stesso le indagini, sia pure in situazioni marginali nelle quali intenda farlo, ed è opportuno, per converso, alleggerirlo degli incumbenti materiali della citazione. Parere contrario agli emendamenti 18.102 e 18.103 per gli stessi argomenti. Sono contrario all'emendamento 18.104 perché la lettera c), di cui si propone la soppressione, prevede la definizione del procedimento nei casi di particolare tenuità ed è opportuno prevedere l'estinzione del reato; né mi paiono fondate le perplessità del collega proponente, in quanto l'ordinamento già conosce situazioni di estinzione radicale del reato per avvenuta riparazione, e cito per tutti il caso dell'insolvenza fraudolenta, ma ve ne sono anche altri.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 18.105 perché espande la possibilità di definizione anche nei casi gravi. Altresì contrario all'emendamento 18.106, perché verrebbe a mancare la finalità di riso-



cializzazione necessaria per giustificare la definizione extrapenale. Parere contrario sull'emendamento 18.107, perchè espungerebbe l'estinzione del reato per effetto di condotte riparatorie, cioè uno dei connotati essenziali del processo del giudice di pace. Contrario all'emendamento 18.108 perchè l'integralità del danno è implicita nella nozione usualmente accettata di risarcimento. Parere contrario sull'emendamento 18.109 che a questo punto penso possa confluire nell'emendamento 18.110 del relatore.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 18.111 e 18.111<sup>a</sup> perchè con essi si avrebbe la semplice riproduzione della locuzione usata dalla legge delega del 1987 per il procedimento pretorile, e cioè la forma semplificata, per giunta senza l'aggettivo «massima». Deve essere invece regolato il nodo essenziale del processo pretorile che è la eventuale utilizzabilità degli atti di indagine di polizia. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 18.114, con l'avvertenza che tale emendamento deve diventare, a mio giudizio, un punto *h*-bis) che a questo punto dovrebbe, essendo già inserito in una previsione che disciplina tutte le situazioni di partecipazione del procuratore della Repubblica, assumere il seguente contenuto: «previsione che, nei giudizi instaurati mediante citazione diretta ai sensi della precedente lettera *b*-bis), il contraddittorio sia limitato alle parti private, salva la favoltà del procuratore della Repubblica presso il tribunale di esercitare le sue funzioni in uno dei modi di cui alla lettera *h*)».

Per quanto riguarda l'emendamento 18.116, dovrebbe essere precluso, qualora venga approvato l'emendamento precedente, altrimenti esprimo parere contrario perchè una appellatività almeno di una certa quantità di sentenze di condanna mi sembra opportuna. Parere contrario poi sull'emendamento 18.117 perchè la lettera *l*) prevede una particolare disciplina del casellario ed è opportuno mantenerla proprio per sdrammatizzare gli effetti collaterali delle sentenze del giudice di pace.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, la pregherei di farci avere cortesemente la riformulazione del testo dell'emendamento 18.114.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo condivide l'idea di inserire nel processo davanti al giudice di pace una forma di azione penale ad iniziativa di parte. Tuttavia, sulla formulazione tecnica dell'emendamento 18.100, si esprimono alcune riserve e, sempre che il senatore Pettinato sia d'accordo, vorrei proporre un testo che non stravolge assolutamente l'emendamento ma che tecnicamente – a giudizio anche dell'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia – lo rende più evidente.

Vorrei quindi leggere questa nuova formulazione suggerita dal Governo al senatore Pettinato. «Nel comma 1 dell'articolo 18, dopo la lettera *b*), sono inserite le seguenti: *b*-bis) previsione che per taluni reati perseguibili a querela...

PRESIDENTE. Quindi non più determinati reati, ma soltanto taluni reati.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sì, signor Presidente, le dico subito che ho già fatto avere, come mi pareva corretto oltre che cortese fare, al senatore Pettinato questa ipotesi di testo. Comunque ritengo doveroso di informare l'Assemblea.

PRESIDENTE. D'accordo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Comunque ho compreso quanto lei intendeva dire.

Dicevo: «previsione che per taluni reati perseguibili a querela o commessi in danno della pubblica amministrazione, l'azione penale possa essere esercitata anche direttamente dalla parte offesa con ricorso al giudice di pace; lettera *b*-ter): «previsione che il giudice di pace fissi direttamente l'udienza o, nel caso in cui sia necessario svolgere indagini, trasmetta la notizia di reato alla polizia giudiziaria perché proceda ai sensi della lettera *b*) presente articolo».

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 18.101, 18.102, 18.103, 18.104, 18.105, 18.107, 18.108, 18.109, 18.111, 18.111a, 18.112, 18.116 e 18.117. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 18.110, 18.113, 18.114 e 18.115. Mi rimetto alla volontà dell'Aula sull'emendamento 18.106.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.101, presentato dal senatore Centaro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 18.102, presentato dai senatori Centaro e Pera, identico all'emendamento 18.103, presentato dal senatore Greco.

**Non è approvato.**

L'emendamento 18.103a è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.100, ulteriormente riformulato, per il quale il Sottosegretario aveva avanzato una proposta complessiva di modifica. Senatore Pettinato, accetta tale proposta?

PETTINATO. Sì, signor Presidente, però vorrei sottolineare due perplessità che mi sorgono rispetto a questa formulazione e non alle scelte, sulle quali concordo. Anzitutto l'attuale *b*-bis) (o *b*-b, nella proposta del Governo, più simpatica perché tali iniziali sono care a chi ha la nostra età ed è appassionato di cinema), così com'è può lasciare il dubbio che con l'espressione: «possa essere esercitata anche direttamente dalla persona offesa con ricorso al giudice di pace», si intenda l'assenza di ministero difensore. Ciò, mi preoccuperebbe. Sarebbe forse op-

portuno chiarire, perché potrebbe essere interpretato proprio in questo senso: la parte può farlo personalmente, senza assistenza del difensore. Dico questo anche perché con il ritiro dell'emendamento, proposto dal senatore Callegaro, gli atti parlamentari aiuterebbero a giungere a questa conclusione. Se inserissimo la previsione, totale o parziale, della presenza del difensore, faremmo cosa utile.

La seconda perplessità e, in realtà, piuttosto un dubbio. Credo che la formulazione letta dal Governo non escluda l'attuale comma *b-quater*): non era inserito nella proposta del Governo solo perché accettato. Altrimenti, rispetto all'eventuale intervento del pubblico ministero già nella precisazione dell'imputazione ci troveremmo in qualche difficoltà. La formulazione del Governo non prevedeva il comma *b-quater*), quello che parla di: «previsione di tempestiva informazione al pubblico ministero per l'esercizio delle sue facoltà e di strumenti idonei ad una puntuale formulazione dell'imputazione». Il Governo non l'ha letto perché non gli interessa o perché non gli piace?

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Senatore Pettinato, non è così. Il comma da lei ricordato rimane.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, però nel testo presentato non è così.

Rileggiamo allora l'ulteriore nuovo testo dell'emendamento 18.100; scusi, senatore Pettinato, ma anche per esigenze di verbalizzazione dobbiamo avere chiari i termini della questione:

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

«*b-bis*) previsione che per taluni reati perseguibili a querela o commessi in danno della pubblica amministrazione l'azione penale possa essere esercitata anche direttamente dalla parte offesa, con ricorso al giudice di pace;

*b-ter*) previsione che il giudice di pace fissi direttamente l'udienza o, nel caso in cui sia necessario svolgere indagini, trasmetta la notizia di reato alla polizia giudiziaria perché proceda ai sensi della lettera *b*) del presente articolo».

18.100 (Ulteriore nuovo testo)

IL GOVERNO

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questa nuova formulazione dell'emendamento 18.100 non intendeva escludere la lettera *b-quater*).

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto: quindi la lettera *b-quater*) segue questa formulazione che abbiamo testé letto, cioè si aggiunge subito dopo la lettera *b-ter*).

PETTINATO. Io poi chiederei al relatore e al Governo di esprimersi sulla questione che ho segnalato dell'eventuale presenza del difensore, cioè di dire se ritengono che sia opportuno inserirla.

PRESIDENTE. Senatore Pettinato, lei accoglie questa nuova formulazione dell'emendamento 18.100?

PETTINATO. La accolgo, signor Presidente, ma insisto sulla segnalazione che ho fatto circa la presenza del difensore.

PRESIDENTE. D'accordo, però prendiamo atto che accoglie formalmente questa riformulazione.

CIRAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, ho chiesto di sottoscrivere quest'emendamento per il suo carattere assolutamente originale e innovativo. Però faccio presenti le mie perplessità al Governo circa la dizione: «per taluni reati perseguibili a querela». Andiamo a innescare una doppia procedura in un procedimento semplificato avanti al giudice di pace, distinguendo tra diversi reati punibili a querela, senza che il pubblico ministero mai possa intervenire se la persona offesa non propone la querela. Quindi è solo ad iniziativa di parte che il meccanismo giudiziario si può mettere in moto avanti al giudice di pace. Quel riferimento a «taluni reati perseguibili a querela» va tolto, a mio modo di vedere, come va tolta la parola «anche» poco più avanti, perché il discorso è sempre quello: se la persona offesa non presenta la querela, nessuno si potrà sostituire in sua vece, non ci sarà pubblico ministero di sorta che si potrà sostituire per iniziare un'azione penale!

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Poi capiremo se quella parola «anche» la dobbiamo tenere o levare.

RUSSO. Signor Presidente, vorrei esprimere due preoccupazioni.

Originariamente l'emendamento era formulato nel senso di una citazione diretta del querelante nei confronti dell'autore del reato e poteva avere, anzi aveva, una sua logica. Così come riformulato, io non mi rendo conto della *ratio* della estensione di questa procedura ai reati in danno della pubblica amministrazione; non vedo perché si debba ammettere quasi un esercizio dell'azione penale diretta da parte della pubblica amministrazione. Mi sembra che questo veramente rischi di stravolgere il nostro sistema. Pertanto io limiterei ai reati perseguibili a querela la formulazione e farei riferimento alla citazione diretta.

La seconda preoccupazione che vorrei esprimere riguarda un successivo emendamento ma si collega a questo; si dice che in questi casi il contraddittorio avviene esclusivamente tra le parti private. Ma nel nostro sistema processuale penale non sempre il querelante diventa parte del processo penale, potrebbe non costituirsi parte civile. Cosa vogliamo dire? Che si superano le norme relative alla costituzione di parte civile?

Che il querelante diventa direttamente parte nel processo? Voglio dire che si crea una serie di problemi di coordinamento con il nostro sistema che, secondo me, non debbono essere sottovalutati in questa sede. O troviamo delle formule sufficientemente ampie, in maniera che poi, in sede di decreto legislativo, si operi tenendo conto di tutte queste connessioni, oppure rischiamo di attuare un pò precipitosamente una riforma, certo animata da ottime intenzioni, ma che rischia di non essere inserita in maniera sistematica nel nostro ordinamento.

PRESIDENTE. Mi è pervenuta una ennesima versione dell'emendamento 18.100 la quale, anziché di azione penale, parla di citazione in giudizio, talché la frase sarebbe: «previsione che per taluni reati perseguibili a querela o commessi in danno della pubblica amministrazione la citazione in giudizio possa essere esercitata anche direttamente dalla parte offesa, con ricorso al giudice di pace».

Chiedo al relatore se concorda con questa formulazione.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, la sostituzione di «azione penale» con «citazione in giudizio» era una delle mie richieste per poter esprimere parere favorevole sull'emendamento. Rimango perplesso, e invito il Governo a ritirare la locuzione sull'inserimento in questa disciplina anche dei reati in danno della pubblica amministrazione: mi sembra che questa sia una delle situazioni in cui è il pubblico ministero e non il soggetto privato a dover gestire l'azione penale.

A questo punto, accogliendo le preoccupazioni assai giustificate del senatore Russo, inviterei il senatore Pettinato a ritirare l'emendamento 18.114 posto che il resto è già assorbito nell'emendamento che ci accingiamo a varare e rimarrebbe unicamente quella locuzione estremamente ambigua e preoccupante del contraddittorio limitato alle parti private. Il principio rimane comunque fatto salvo dalla disposizione dell'emendamento 18.100: evitiamo le ambiguità sottolineate dal senatore Russo.

PRESIDENTE. Senatore Pettinato, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 18.114 rivolte dal relatore?

PETTINATO. Chiedo scusa, ma non ho potuto ascoltare il relatore. Se potesse di nuovo indicarmi le ragioni della sua richiesta, sarei in grado di valutare meglio.

FASSONE, *relatore*. Le ragioni sono quelle già esposte dal senatore Russo. L'emendamento ormai si riduce unicamente a prevedere la limitazione del contraddittorio alle parti private, con tutte quelle implicazioni di sistema che ritengo opportuno non introdurre: che l'azione sia, impropriamente parlando, esercitabile dal privato è già espresso a sufficienza nell'emendamento 18.100, mentre l'emendamento 18.114 potrebbe presentare profili di raccordo sistematico non facilmente risolvibili.

PETTINATO. Mi riesce difficile comprendere fino in fondo i rischi di sistema perché non credo sia una questione difficile da risolvere. Tuttavia lo ritiro.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo accoglie la proposta del relatore di cassazione del punto relativo alla pubblica amministrazione nella riformulazione dell'emendamento 18.100?

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, stiamo concorrendo ad una riformulazione concordata: non insisto nel mantenere l'inciso relativo alla pubblica amministrazione, anche se faccio fatica a capire perché se un privato può esercitare l'azione penale o direttamente azionare la citazione in giudizio questo non si debba riconoscere alla pubblica amministrazione parte offesa di un reato. Comunque, può darsi sia un mio limite di comprensione per cui non mi affeziono a questo più di tanto: quando parte offesa è la pubblica amministrazione, ci vuole sempre il pubblico ministero, quando invece è un privato non è necessario. È un approccio che può essere anche condivisibile. Forse per la stanchezza dovuta all'ora tarda non capisco, ma comunque non faccio alcuna fatica ad accogliere questa sollecitazione. Anche per quanto riguarda la sostituzione di «azione penale» con «citazione in giudizio» concordo, anche perché si ripristina la disposizione dell'originario emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura della nuova lettera *b-bis*: «previsione che per taluni reati perseguibili a querela la citazione in giudizio possa essere esercitata anche direttamente dalla persona offesa, con ricorso al giudice di pace».

Il relatore e il rappresentante del Governo concordano?

FASSONE, *relatore*. Sì, sono d'accordo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sì, va bene.

PRESIDENTE. Il senatore Pinto aveva già da tempo chiesto la parola e finalmente lo invito ad intervenire.

PINTO. Signor Presidente, la ringrazio, ma il mio intervento è superato perché le mie preoccupazioni attecchivano proprio ai due aspetti che il senatore Russo ed il relatore, senatore Fassone, hanno esplicitato di concerto con il Governo nella nuova formulazione. Ero molto preoccupato nel considerare che il privato potesse esercitare l'azione penale per tutte le implicazioni legate a questa importante iniziativa, riservata, come è noto, al pubblico ministero. La querela, come tutti sanno, è condizione di procedibilità ma non consente il diretto esercizio dell'azione penale.

Ritengo quindi di esprimere la mia soddisfazione per la nuova formulazione dell'emendamento che placa le preoccupazioni che prima avevo espresso.

CIRAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, avevo presentato questo interrogativo al Governo per capire l'espressione «taluni reati perseguibili a querela» e il significato di «anche». In mancanza di querela da parte della persona offesa, chi può esercitare l'azione penale, se si tratta in sostanza di una condizione di procedibilità assoluta? La parola «anche» significa prevedere che ci può essere un altro soggetto che la può esercitare, ma se la condizione di procedibilità è rimessa soltanto *ad libitum* alla persona offesa, vorrei capire l'«anche» nei confronti di chi si estrinseca.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il problema concerne il ruolo del pubblico ministero. Mi pare abbastanza semplice. Se c'è una condizione di procedibilità è il pubblico ministero che promuove, altrimenti c'è l'ipotesi diretta, che è una novità che introduciamo.

PRESIDENTE. Dopo lunga discussione abbiamo prodotto una nuova formulazione sulla quale esiste il consenso del relatore e del Governo.

PETTINATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signor Presidente, intervengo per dire due cose. La prima concerne il rischio, che avevo segnalato ma non formalizzato – e forse è meglio che lo faccia – che non risulti chiara la questione relativa all'eventuale presenza del difensore. Proporrei pertanto di inserire dopo «direttamente dalla persona offesa» le parole «o dal suo difensore munito di procura» o meglio – come mi suggeriscono – «o con il ministero del difensore».

FASSONE, *relatore*. Concordo, signor Presidente. Modificherei unicamente l'espressione «direttamente dalla parte offesa» con «direttamente dalla persona offesa», che è espressione tecnica, aggiungendo «con il ministero del suo difensore».

PRESIDENTE. Poi però c'è un altro «con» che rende brutta la frase. Salvaguardiamo almeno l'italiano alla fine di questa lunga elaborazione!

RUSSO. Signor Presidente, invece che «con ricorso» potremmo dire «mediante ricorso al giudice di pace».

PRESIDENTE. Va bene.

PETTINATO. Signor Presidente, mi scusi ma non avevo finito. Mi spiace che su questo si sia determinato un blocco. La seconda cosa che

volevo dire è annunciare il mio voto favorevole, ma non senza forti perplessità e anche una qualche malinconia. Infatti, stiamo correndo il rischio esattamente opposto rispetto all'intenzione che avevamo. Rischiamo addirittura di sovraccaricare le procure della Repubblica che, così come è formulato attualmente l'emendamento, soprattutto con riferimento alla tempestiva informazione per l'esercizio delle facoltà del procuratore, rischiano di avere un carico di lavoro aumentato anziché diminuito. Pur mantenendo le mie perplessità, dichiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.100 nella nuova formulazione, presentato dal senatore Pettinato e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 18.104, presentato dal senatore Greco.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 18.105, presentato dal senatore Greco.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 18.106, presentato dal senatore Cirami.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 18.107, presentato dal senatore Cirami.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 18.108, presentato dal senatore Greco.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 18.109, presentato dal senatore Centaro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 18.110, presentato dal relatore.

**Non è approvato.**



Metto ai voti l'emendamento 18.111, presentato dai senatori Centaro e Pera, identico all'emendamento 18.111a, presentato dal senatore Pera.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 18.112 è stato ritirato.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.113.

PINTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Signor Presidente, intervengo per fare una brevissima dichiarazione di voto sull'emendamento 18.113 e per rivolgere una preghiera al relatore e al Governo.

Ovviamente sono a favore di questo emendamento così come è formulato, solo però con la seguente riserva. Leggo la lettera *h*): «*h*) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano delegate dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale, che non intenda esercitarle personalmente». Questa formula lascia intendere che il procuratore della Repubblica debba rendere una esplicita dichiarazione di non voler esercitare le proprie funzioni. Pertanto, mi vorrei permettere di suggerire – ciò non altera, ma conferma addirittura il contenuto – di sostituire la frase: «che non intenda esercitarle personalmente» con la seguente: «che non le eserciti personalmente».

PRESIDENTE. In effetti, mi sembra che il fatto sia più forte dell'intenzione e, quindi, che questa modifica chiarisca.

Invito il relatore ad esprimere il proprio parere sulla proposta avanzata dal senatore Pinto.

FASSONE, *relatore*. Si tratta di un problema minimo. La formulazione contenuta negli atti è dovuta al fatto che, prima di andare ad esercitare personalmente le funzioni, si nomina il delegato. In ogni caso, non ho alcuna difficoltà ad accettare la modifica proposta dal senatore Pinto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.113, presentato dal relatore, nel testo modificato.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 18.114 è stato ritirato.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.115.

BERTONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Signor Presidente, l'emendamento 18.115 – forse non ho capito – per la verità, così come è formulato e così come io lo capisco, non può trovare il mio consenso. Alla lettera *i*) prevede la non appellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Poiché abbiamo detto che al giudice di pace non vanno i reati puniti con pena detentiva, ciò significa che non sono appellabili indistintamente tutte le sentenze di proscioglimento, dal momento che non possono che essere relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa.

Non mi sembra possibile impedire al pubblico ministero di impugnare sentenze di proscioglimento relative ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace. Questo è il primo rilievo che volevo fare.

In secondo luogo la lettera *i-bis*) è già compresa, in sostanza, per lo meno per la parte relativa alle sentenze di proscioglimento, nella lettera *i*). Infatti riguarda uno specifico tipo di sentenze di proscioglimento, quelle sentenze che si concludono con la dichiarazione che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. Quindi, a mio giudizio, dovrebbe essere eliminata questa lettera *i-bis*), se viene mantenuta la prima, essendo in essa già compresa.

Per questo motivo, se l'emendamento rimane formulato in questo modo, non posso votarlo.

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Intervengo per dichiarare subito il mio dissenso nei confronti di questo emendamento, non fosse altro perché intravedo un pericolo di preclusione per l'emendamento soppressivo a mia firma 19.1.

Il contenuto dell'articolo 19, sia pure relativamente alla proposizione di modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale, non si diversifica dalle lettere *i*) e *i-bis*) dell'emendamento 18.115 proposto dal relatore. Dichiaro la mia contrarietà a questo emendamento: la motivazione, anche della mia proposta di soppressione dell'articolo 19, è intuibile. In presenza di sentenza di condanna per reati per i quali si applica una pena pecuniaria, non mi pare si possa condividere la proposizione di un affievolimento delle garanzie legate al doppio grado di merito del giudizio. Raccomando in particolare al relatore di tener presente la seguente circostanza: spesso, per alcuni reati apparentemente lievi vengono irrogate pene pecuniarie che, per la parte privata, sono maggiormente afflittive delle pene detentive brevi che non vengono scontate perché scattano benefici di legge. Rispetto ad una condanna a pena pecuniaria, emessa da un giudice sulla cui professionalità si esprimono perplessità – con il rischio di eventuali errori di valutazione dei fatti di merito –, l'eliminazione dell'appello è pericolosa per le garanzie individuali. Mi dichiaro dunque contrario agli emendamenti proposti dal relatore e in questa sede raccomando l'approvazione dell'emendamento 19.1, soppressivo dell'articolo 19: la sua illustrazione è motivata da tale mia dichiarazione di contrarietà.

FASSONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, recepisco il suggerimento del senatore Bertoni, relativo alla prima parte delle sue osservazioni. Formulerei l'emendamento 18.115 sopprimendo alla lettera *i*) le parole «o con pena alternativa». Con ciò mi pare che cada la seconda parte della sua obiezione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.115, presentato dal relatore, con la modifica testé formulata.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 18.116 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 18.117, presentato dai senatori Centaro e Pera.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti. L'emendamento 19.1 può intendersi illustrato nell'ambito della precedente dichiarazione di voto del senatore Greco.

GRECO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 19.2.

FASSONE, *relatore*. La prima parte dell'emendamento 19.2 si propone di allineare delitti e contravvenzioni sanzionate con la sola pena pecuniaria. La seconda parte sopperisce a probabili effetti di incostituzionalità: in mancanza di tale precisazione, il pubblico ministero potrebbe appellarsi in presenza di sentenza di assoluzione mentre l'imputato non potrebbe farlo quando sia intervenuta sentenza di condanna.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FASSONE, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 19.1, volto a sopprimere l'articolo 19. Questo articolo è necessario per allineare le sentenze di condanna a pena pecuniaria emessa dal giudice di pace con quelle emesse da altro giudice, trattandosi della stessa sanzione ed eventualmente di reati che, per connessione, potrebbero essere attratti nella competenza di altro giudice.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario all'emendamento 19.1 e parere favorevole all'emendamento 19.2, presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Greco.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 20.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 21.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il relatore ad illustrare.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, la soppressione del comma 1 risponde semplicemente alla considerazione che il decreto legislativo previsto dall'articolo 15, cioè la delega sulla competenza penale, è adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. È una clausola di stile già implicita nel disposto dell'articolo 14 della legge citata. Rimetto comunque al Governo la valutazione su questo punto.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 22, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 23.

Metto ai voti l'articolo 23.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 24.1 (Ulteriore nuovo testo) esige qualche parola di spiegazione. Esso regola la situazione transitoria in materia di conferma, cioè per i giudici di pace che stanno espletando il primo quadriennio. La Camera aveva stabilito che per le conferme valessero i requisiti previgenti e si richiedesse il giudizio di idoneità del Consiglio giudiziario. La nostra Commissione si è pronunciata in senso conforme, stabilendo peraltro che anche a questi giudici, eventualmente confermati, si applicano le disposizioni nuove e, tipicamente, quelle in materia di incompatibilità. L'emendamento si fa carico del fatto che è stato nel frattempo bandito un nuovo concorso, in data 3 dicembre 1998, che distingue tra nuove nomine e conferme. Ciò consente, da un lato, che gli uscenti possano essere confermati anche se hanno superato i 70 anni, così come abbiamo già sancito nell'articolo 5, derogando al requisito dell'età, dall'altro, prescrive l'espletamento del tirocinio solamente per i nuovi nominati, escludendolo invece per i confermati. Recepisce poi l'emendamento del Governo relativo alla *prorogatio*, nei limiti temporali della medesima.

MILIO. Signor Presidente, ritengo sostanzialmente che il mio emendamento 24.2 sia stato in qualche modo fatto proprio dal nuovo testo del relatore. Infatti, il nuovo testo proposto dal relatore, che al comma 2 recita: «fermo restando che l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età», significa che fino a 75 anni la possibilità sussiste. Gli altri due miei emendamenti, 24.0.1 e 24.0.2, sono talmente ovvii che li do per illustrati.

Se il relatore mi conferma che la sua valutazione è quella che io ho compreso, sono disposto a ritirare l'emendamento 24.2.

FASSONE, *relatore*. Sì, senatore Milio, è così.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, l'emendamento del Governo in buona sostanza è compreso nell'emendamento che il relatore ha precedentemente illustrato e che, nell'ipotesi venisse approvato, assorbirebbe l'emendamento presentato dal Governo che è destinato, come è chiaro ed evidente, a porsi il problema di una disciplina transitoria. L'emendamento del relatore è più organico e comunque assorbe quello del Governo.

BUCCIERO. L'emendamento 24.3 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1 (Ulteriore nuovo testo), presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione restano preclusi gli emendamenti 24.2, 24.1000 e 24.3.

MILIO. Signor Presidente, gli emendamenti 24.0.1 e 24.0.2 si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, a mio avviso l'emendamento 24.0.1 è precluso dall'avvenuta approvazione dell'articolo 10 che, al comma 2, disciplina già la materia della conferma e delle priorità che ha il giudice uscente. Comunque il parere è contrario perchè può esserci domanda di altro giudice di pace in servizio che permette di evitare la vacanza dovuta al compimento del tirocinio da parte del neo nominato.

Per quanto riguarda l'emendamento 24.0.2, il provvedimento è già stato adottato dalla Camera nell'approvazione del disegno di legge sul rito monocratico (Atto Camera n. 411), e quindi esprimerei parere contrario essenzialmente per questo motivo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.0.1, presentato dai senatori Milio e Callegaro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 24.0.2, presentato dai senatori Milio e Callegaro.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 25.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 26.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

L'emendamento 27.1 è stato dato per illustrato.

BUCCIERO. Signor Presidente, questi emendamenti (circa una quarantina) recano tutti norme di copertura e naturalmente sono stati articolati in relazione alle varie ipotesi (o ai vari emendamenti) degli aumenti proposti. C'è anche una norma di copertura del Governo. Io chiedo tuttavia che si sospenda l'esame delle norme di copertura perchè non è stata chiarita ancora, nè appare dall'articolato finora approvato, ad esempio la norma di copertura relativa al numero degli aspiranti che devono partecipare al tirocinio e ai corsi teorico-pratici. Come dissi in discussione generale, e come ha detto anche il relatore, il numero dovrebbe essere doppio rispetto agli 800 previsti. Invece, nella relazione tecnica vi è copertura soltanto per 800 giudici. Poi, bisogna tener presente che questo vale anche per l'anno 2000, ossia lì dove la relazione tecnica prevede che ogni anno, quando la legge entrerà in vigore, siano 100 i tirocinanti, perché si prevede che tante siano ogni anno le immissioni dei nuovi giudici che sostituiscono i vecchi. Il tirocinio dovrebbe essere previsto per un numero doppio (ma ciò nella norma non accade), come peraltro già si stabilisce nell'articolo 1, che dice che i tirocinanti non possono superare del doppio il numero dei magistrati ammessi, perché essendo 800 i magistrati che dovranno cominciare a lavorare, e sempre 800 i tirocinanti, qualora tra questi ve ne dovessero essere alcuni da bocciare non si arriverebbe al numero e mancherebbero i giudici da assegnare.

Altra osservazione che pongo al Governo ed al relatore. Ho già detto che nella migliore delle ipotesi la legge verrà approvata dalla Camera, sempre che essa non decida di apportarvi delle modificazioni, nel mese di marzo. Già sarebbe un miracolo, però ammettiamo pure che sia così. Il tirocinio dura 6 mesi, poi il tirocinante avrà 3 mesi per poter presentare i documenti. Pur ammettendo che il tirocinio dovesse iniziare già dal 1° aprile, occorreranno 6 mesi (in realtà 7, se comprendiamo il mese di agosto nel quale esso non si svolgerà); pertanto, si arriverà al mese di novembre o di dicembre. La copertura per il 1999 è ridottissima, nel senso che la spesa sarà limitata solo a uno o due mesi.

Termino il mio intervento, osservando anche che il Governo, ma non solo lui, ha presentato la norma di copertura nella quale si prevede una spesa per il 1998 di 16 miliardi di lire per l'arredo.

Chiedo ora, perché lo ritengo opportuno, di sospendere la seduta e di ritrovarci in un'altra occasione in quest'Aula, oppure nuovamente in Commissione, per fare il calcolo necessario.

PRESIDENTE. Senatore Bucciero, sta avanzando una proposta di sospensiva?

BUCCIERO. Sì, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Ma l'articolo 93 del Regolamento è esplicito in merito, per cui la proposta di sospensiva non è ammessa nei confronti di articoli ed emendamenti. Credo quindi si debba continuare e concludere l'esame del testo al nostro esame. Lei poi dovrà illustrare molti emendamenti.

BUCCIERO. Signor Presidente, ci sono grandi rischi nel votare norme di copertura in questo senso, tuttavia non ho alcuna difficoltà a seguire le sue indicazioni.

PRESIDENTE. Senatore Bucciero, se vuole possiamo sentire sul merito il relatore ed il Governo, ma formalmente non siamo nelle condizioni di ...

BUCCIERO. Signor Presidente, non le sto chiedendo di sospendere bensì di riportare il disegno di legge all'esame dell'Assemblea tra qualche giorno.

D'ALESSANDRO PRISCO. Ma perchè tra qualche giorno?

PRESIDENTE. Senatore Bucciero, lei sta proponendo una sospensiva, che non possiamo accogliere, perché non ci sono le condizioni. Posso chiedere al relatore ed al Governo circa le osservazioni di merito che lei ha fatto se vogliono fare delle dichiarazioni, ma poi dovremo andare avanti.

Invito nuovamente i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

BUCCIERO. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti da me presentati insieme al senatore Caruso Antonino all'articolo 27.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, l'emendamento 27.36 è una norma di copertura che si illustra da sé. Nella relazione tecnica, che il senatore Bucciero ha voluto leggere, penso vi sia una spiegazione abbastanza chiara; sono previsioni del Governo indicate nella relazione tecnica, che trovano una loro copertura nell'emendamento 27.36. Di conseguenza, francamente non comprendo le perplessità espresse dal senatore Bucciero.

Per fare un esempio, a proposito del discorso delle 800 unità, «si ritiene opportuno», dice il Governo «far presente che, tenuto conto dell'esperienza derivante dal primo reclutamento, si può ragionevolmente prevedere che il numero dei magistrati onorari di nuova nomina sarà di 800». Il discorso che si possa anche superare il doppio non è quantizzabile; non si può cioè determinare se saranno il doppio o meno; grosso modo è un conto che si riferisce, per l'esperienza passata, ad 800 unità. Come tutti i conti che si riferiscono ad un'esperienza passata – senatore Bucciero, le do ragione – possono anche essere opinabili; però, un conto bisogna farlo, un numero bisogna individuarlo e il Governo ha ritenuto di procedere in questa maniera.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento governativo 27.36 e parere contrario su tutti gli altri,



in quanto sono già state fatte complesse valutazioni di copertura. Mi limito a segnalare, quanto all'emendamento governativo, se sia opportuno mantenere uno stanziamento anche per l'anno 1998 o se non sia opportuno farlo scivolare nell'esercizio successivo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Come si usava dire tempo fa in contesti molto meno seri del nostro, «la seconda che ha detto» il relatore forse tutto sommato è quella da preferire; infatti, considerate le osservazioni sul decorso del tempo, il momento in cui realmente partirà questa riforma potrebbe scivolare al 1999.

Ovviamente il Governo esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.2, presentato dai senatori Bucciero e Caruso Antonino.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.3, presentato dai senatori Bucciero e Caruso Antonino.

**Non è approvato.**

BUCCIERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIERO. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti da noi presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.36, presentato dal Governo, con la correzione indicata dal relatore e accolta dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 27, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, intervengo unicamente per dare atto del nostro voto di astensione su un provvedimento che non condividiamo, quanto meno in tutte le sue parti, per le motivazioni emerse anche nel corso dell'illustrazione degli emendamenti da noi presentati, puntualmente rigettati.

Abbiamo tentato di correggere il testo soprattutto nella parte che riguardava la competenza penale del giudice di pace; non ci siamo riusciti, per cui riteniamo che affidiamo anche un settore delicato della giustizia penale a un giudice che non sappiamo se possa dare o meno tanta affidabilità. Independentemente da quelle che possono essere le perplessità che derivano sulla professionalità di tale giudice (ci auguriamo che attraverso quel periodo di tirocinio possa acquisirla), noi dissentiamo dalla scelta di questo tipo di riforma, di modifica e di allargamento anche alla magistratura onoraria, perché avremmo voluto invece che venisse potenziata la magistratura togata.

In aggiunta a queste brevi considerazioni, mi rifaccio anche alle perplessità, ai dubbi e alle riserve che abbiamo avanzato in sede di discussione generale. Ecco perché ancora una volta ribadiamo la nostra astensione.

BUCCIERO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIERO. Signor Presidente, per i motivi già ampiamente illustrati in discussione generale e nel corso dell'esame degli emendamenti il Gruppo Alleanza Nazionale si asterrà.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 3160 nel suo complesso, con il seguente titolo: «Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

**È approvato.**

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1247-ter.

#### **Discussione del documento:**

*(Doc. IV-quater, n. 29) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Roberto Meduri*

#### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione,

nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Roberto Meduri (citazione a comparire davanti al tribunale civile di Reggio Calabria)».

La relazione è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone di dichiarare che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Greco, se intende intervenire.

GRECO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di intervenire, metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento in esame ricade nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

**È approvata.** (*Molte congratulazioni vengono espresse al senatore Meduri*).

#### **Discussione del documento:**

**(Doc. IV-quater, n. 34) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Roberto Meduri**

#### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Roberto Meduri (procedimento penale n. 2122/96 RGPM n. 15/97 R GIP pendente nei suoi confronti presso la Procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 - diffamazione con il mezzo della stampa -)».

La relazione è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone di dichiarare che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Milio, se intende intervenire.

MILIO, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario per le ragioni già espresse nella seduta di Giunta che ora non motivo data l'ora; desidero rimanga agli atti il mio voto contrario in coerenza con altri voti che ho espresso su questa materia.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Dichiaro il voto favorevole all'accoglimento della proposta della Giunta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento in esame ricade nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

**È approvata.**

#### **Rinvio della discussione del documento:**

*(Doc. IV, n. 3) Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dei signori Leonardo Fonte e Manuel Negri*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 313 del codice penale nei confronti dei signori Leonardo Fonte e Manuel Negri, per i reati di cui agli articoli 81, 110, 278 e 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative)».

Il senatore Preioni, presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha chiesto di intervenire. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, chiedo che venga concesso un altro termine di trenta giorni per poter riferire all'Assemblea, in quanto è in corso l'esame della richiesta di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, tale richiesta è accolta.

#### **Sui lavori del Senato**

SERVELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, chiedo alla Presidenza di dare una risposta alla richiesta che ho posto all'inizio dei lavori per conto del Gruppo di Alleanza Nazionale, e cioè di invitare il Governo a riferire nella seduta pomeridiana di domani sulla vicenda Ocalan e sulle sue conseguenze. Sono stato interpellato dalla Segreteria generale ed anche dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, ma non sembra che finora sia intervenuta un'intesa. Ribadisco fermamente che il Governo deve venire domani a riferire, altrimenti non si illuda che il Gruppo di Alleanza Nazionale sarà condotto per mano ad una risposta alle interrogazioni nella giornata di venerdì quando il Senato sarà certamente deserto. Questo ramo del Parlamento ha gli stessi diritti della Camera dei deputati di essere informato e di poter dare la sua valutazione sugli eventi degli ultimi giorni e anche sulle prospettive del domani.

PRESIDENTE. È tutto chiaro. Senatore Servello, dalla lettura dell'ordine del giorno potrà constatare che è previsto lo svolgimento di interrogazioni sul caso Ocalan nel pomeriggio di domani, dalle ore 19 alle ore 20, con l'intervento di un senatore per ciascun Gruppo. Come vede, siamo stati bravi.

GRECO. L'ora è ideale: così possiamo essere tutti presenti! (*ilarità*).

#### **Per la risposta scritta ad un'interrogazione**

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, durante la discussione sul provvedimento Atto Senato n. 3499 del 23 settembre 1998, presentai un emendamento per l'ampliamento degli edifici scolastici siti nelle isole minori, al fine di ottenere una deroga alla normativa per fare in modo che un 20 per cento in più degli stanziamenti potesse essere utilizzato per tutti i servizi annessi ai problemi delle isole minori.

Questo emendamento, purtroppo, fu bocciato, per cui in data 11 dicembre 1998 presentai l'interrogazione 4-13392 concernente l'ampliamento delle scuole sulle isole minori. L'amministrazione comunale infatti era stata costretta a realizzare detti ampliamenti, senza le necessarie autorizzazioni, per poter inviare a scuola i bambini.

Chiedo al Governo cosa intenda fare per dare una degna sistemazione ai ragazzi che studiano sulle isole minori.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, la risposta alla sua interrogazione verrà senz'altro sollecitata.

### Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SPECCHIA, *segretario, dà annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

### Ordine del giorno per le sedute di giovedì 18 febbraio 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 18 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

#### I. Discussione del documento:

Modificazione degli articoli 5, 30, 53, 102-*bis*, 108, 135-*bis* e 151-*bis* del Regolamento del Senato (*Doc. II, n. 27*).

#### II. Discussione dei disegni di legge:

– DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PERA ed altri. – Inserimento nell'articolo 24 della Costituzione dei principi del giusto processo (3619).

– FOLLIERI ed altri. – Integrazione dell'articolo 24 della Costituzione (3623).

– PETTINATO ed altri. – Modifica all'articolo 101 della Costituzione (3630).

– SALVATO. – Norme costituzionali in materia di giusto processo e di garanzia dei diritti nel processo penale (3638).

– SALVI ed altri. – Inserimento nella Costituzione dell'articolo 110-*bis* concernente i principi del giusto processo (3665).

*(Voto finale con la presenza del numero legale).*

#### III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).

*(Voto finale con la presenza del numero legale).*

IV. Discussione del disegno di legge:

Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998 (3506-B)  
*(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

V. Interrogazioni sugli ultimi sviluppi della vicenda Ocalan.

La seduta è tolta (*ore 20,05*).





Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace (3160)** V. nuovo titolo

**Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale (3160)**

(Nuovo titolo)

## ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

**Approvato**

*(Corsi per i giudici di pace)*

1. All'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «può organizzare» sono sostituite dalla seguente: «organizza»;

b) il comma 5-bis è abrogato.

## EMENDAMENTO

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «anche per aspiranti giudici di pace».* **Respinto (\*)**

4.1

GRECO

---

(\*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Centaro.

## ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 5.

*(Requisiti per la conferma del giudice di pace)*

**Non posto  
in votazione (\*)**

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario.

2-ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'articolo 10-ter».

---

(\*) Approvato l'emendamento 5.1, così come subemendato, interamente sostitutivo dell'articolo.

## EMENDAMENTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**Approvato con  
un subemendamento**

«Art. 5. - *(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)* - 1. L'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

“Art. 7. - *(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)* - 1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo. Per la conferma si prescinde dal requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f); tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.

2. Fermo restando il limite di età di cui al comma 1, una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonchè da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario.

4. La conferma viene disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

5. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'articolo 10-ter».

*Conseguentemente, all'articolo 11, nell'articolo 10-quater, ivi richiamato, le parole: «comma 2-bis dell'articolo 7» sono sostituite con le altre: «comma 3 dell'articolo 7».*

5.1

IL RELATORE

*Al comma 2-bis, dell'articolo 7 richiamato, aggiungere, in fine, le parole: «oltre che dalla quantità statistica del lavoro svolto».* **V. nuovo testo**

5.2

CIRAMI

*All'articolo 7 richiamato, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «oltre che dalla quantità statistica del lavoro svolto».* **Approvato. Votato prima dell'em. 5.1**

5.2 (Nuovo testo)

CIRAMI

*Dopo il comma 2-bis, dell'articolo 7 richiamato, aggiungere il seguente:* **Ritirato**

«2-ter. Il giudizio deve tener conto delle relazioni inviate al Consiglio, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati».

5.3

PERA

*Al comma 2-ter, dell'articolo 7 richiamato, le parole: «Consiglio superiore dalla magistratura» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio giudiziario integrato ai sensi del comma 4 dell'articolo 2».* **Ritirato**

5.4

PERA

## ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 6.

*(Incompatibilità)***Approvato con emendamenti**

1. All'articolo 8, comma 1, lettera *c*), della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, le parole: «nell'anno precedente» sono sostituite dalle altre: «nei tre anni precedenti».

2. All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

«*c-bis*) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, conviventi, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono tale attività».

3. All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«*l-bis*. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, conviventi, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado.

*l-ter*. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono, in nessun caso, rappresentare, assistere o difendere, nei successivi gradi di giudizio, le parti di procedimenti svolti dinanzi all'ufficio al quale appartengono».

4. L'articolo 8-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è abrogato.

## EMENDAMENTI

*Al comma 2, alla lettera c-bis), sopprimere le parole: «oppure hanno il coniuge, conviventi, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado, che svolgono tale attività».*

**Approvato**

6.1

IL RELATORE

*Al comma 3, al capoverso 1-bis), dopo le parole: «nel quale esercitano», ovunque ricorrano, inserire l'altra: «abitualmente» e sostituire il capoverso 1-ter con il seguente: «1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense*

**Approvato**

dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 8, nell'articolo 10 ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole: «ovvero sia associato di studio di uno dei difensori» e all'articolo 25, al comma 1, sostituire le parole: «e comma 1- bis» con le altre: «comma 1-bis, e comma 1-ter, ultimo periodo».*

6.2 (testo corretto)

IL RELATORE

## ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 7.

*(Decadenza, dispensa, ammonimento, censura e revoca)*

**Approvato  
con emendamenti**

1. L'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - *(Decadenza, dispensa, ammonimento, censura e revoca)*  
- 1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

3. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.

4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.

5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del Ministro di grazia e giustizia».

## EMENDAMENTI

- 7.1 *Il capoverso 2 dell'articolo 9 richiamato, è soppresso.* **Ritirato**  
PERA
- 7.2 *Al capoverso 2 dell'articolo 9 richiamato, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».* **Ritirato**  
PERA
- 7.3 *Al capoverso 2 dell'articolo 9 richiamato, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi».* **Respinto**  
PERA
- 7.4 *Al comma 1, all'articolo 9 richiamato, sostituire il capoverso 3 con il seguente:* **Respinto (\*)**  
«Nei confronti del giudice di pace possono essere disposte le stesse sanzioni previste per i magistrati ordinari».  
GRECO
- 
- (\*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Centaro.
- 7.5 *Al comma 1, all'articolo 9 ivi richiamato, sostituire il capoverso 3 con il seguente:* **Respinto (\*)**  
«3. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonimento, la censura o la revoca in caso di comportamento negligente o scorretto. La revoca può essere disposta nei casi in cui viene irrogata ai magistrati ordinari la sanzione della rimozione».  
GRECO
- 
- (\*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Centaro.
- 7.6 *Al comma 1, all'articolo 9 ivi richiamato al capoverso 3, sopprimere le parole da: «se non è in grado di» sino ad: «ovvero».* **Respinto (\*)**  
GRECO
- 
- (\*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Centaro.

*Al comma 1, sostituire la rubrica dell'articolo 9 richiamato con la seguente:* **V. nuovo testo (\*)**

«(Decadenza, dispensa, sanzioni)».

7.7

GRECO

---

(\*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Centaro.

*Al comma 1, sostituire la rubrica dell'articolo 9 richiamato con la seguente:* **Approvato**

«(Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari)».

7.7 (Nuovo testo)

GRECO, CENTARO

*Sostituire la rubrica con la seguente:*

**V. nuovo testo (\*)**

«(Decadenza, dispensa, sanzioni)».

7.8

GRECO

---

(\*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Centaro.

*Sostituire la rubrica con la seguente:*

**Approvato**

«(Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari)».

7.8 (Nuovo testo)

GRECO, CENTARO

## ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 8.

**Approvato  
V. em. 6.2**

#### *(Doveri del giudice di pace)*

1. L'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Doveri del giudice di pace)* - 1. Il giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti ovvero sia associato di studio di uno dei difensori».

## EMENDAMENTO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

**Respinto**

«1-bis. Al giudice di pace si applicano le disposizioni in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, se compatibili».

8.1

BUCCIERO, CARUSO Antonino

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,  
IDENTICO ALL'ARTICOLO 9 APPROVATO DALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI

Art. 9.

**Approvato con  
un emendamento**

*(Divieto di applicazione o supplenza)*

1. Dopo l'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - *(Divieto di applicazione o supplenza)* – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i giudici di pace non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti del distretto cui appartengono».

## EMENDAMENTO

*Al comma 1, nell'articolo 10-bis ivi richiamato, al capoverso, sopprimere le parole: «del distretto cui appartengono».*

**Approvato**

9.1

IL RELATORE

## ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

**Approvato**

*(Richiesta di trasferimento e concorso di domande)*

1. Dopo l'articolo 10-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 10-ter. - *(Richiesta di trasferimento e concorso di domande)* – 1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico.



2. Qualora per il posto vacante concorrano domande di trasferimento e domande di nomina da parte di soggetti già dichiarati idonei al termine del tirocinio, queste ultime hanno priorità. Qualora concorrano domande di trasferimento e domande di ammissione al tirocinio presentate ai sensi dell'articolo 4, il Consiglio superiore della magistratura valuta a quale accordare priorità».

#### EMENDAMENTO

*Al comma 1 dell'articolo 10-ter richiamato, è aggiunto il seguente comma:* **V. nuovo testo**

«1-bis. In caso di domanda di trasferimento presso uffici del giudice di pace situati in Corti d'appello diverse rispetto a quella dove svolgono funzione, la richiesta di trasferimento è accettata subordinatamente al giudizio di idoneità del competente Consiglio giudiziario, integrato ai sensi dell'articolo 4, comma 2».

10.1

PERA

*Al comma 1 dell'articolo 10-ter richiamato, è aggiunto il seguente comma:* **Respinto**

«1-bis. In caso di domanda di trasferimento presso uffici del giudice di pace situati in Corti d'appello diverse rispetto a quella dove svolgono funzione, la richiesta di trasferimento è accolta previo parere favorevole al giudizio di idoneità del competente Consiglio giudiziario, integrato ai sensi dell'articolo 4, comma 2».

10.1 (Nuovo testo)

PERA

#### ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

##### Art. 11.

*(Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati)*

**Approvato  
V. em. 5.1**

1. Dopo l'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 10-quater. - *(Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati)*. - Nelle ipotesi di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 e al comma 4 dell'articolo 9, i rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di ap-

pello, iscritti all'albo professionale relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione del consiglio giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplenti iscritti all'albo professionale relativo ad un diverso circondario».

#### EMENDAMENTO

*All'articolo 10-quater richiamato, sostituire le parole: «ad un diverso circondario» con le seguenti: «al circondario d'appartenenza».* **Ritirato**

11.1

PERA

#### ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

##### Art. 12.

*(Indennità spettanti al giudice di pace)*

**Approvato con emendamenti**

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire sessantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire sessantamila per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione.

3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire sessantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese, e di lire sessantamila per ogni sentenza che definisce il processo».

2. In deroga alla disciplina sul cumulo tra trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati e redditi da lavoro, resta fermo il disposto del comma 4-bis dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

#### EMENDAMENTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**Ritirato (\*)**

«1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta un'indennità di lire centomila per ogni

giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese, e per ogni sentenza che definisce il processo, oltre lire sessantamila per ogni verbale di conciliazione, e lire trentamila per ogni processo comunque definito o cancellato dal ruolo dopo l'espletamento di atti di istruzione probatoria. È corrisposta altresì un'indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.

3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta un'indennità di lire centomila per ogni giorno di udienza, anche se non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese, e per ogni sentenza che definisce il processo».

12.1

GRECO

(\*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Centaro.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**V. Nuovo testo**

«1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire centomila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese, e per ogni sentenza che definisce il processo, oltre lire sessantamila per ogni verbale di conciliazione. È corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.

3. In materia penale al magistrato è corrisposta una indennità di lire centomila per ogni giorno di udienza, anche se non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese, e per ogni sentenza che definisce il processo.

4. Nessun altro compenso o indennità di qualsiasi natura sono dovuti al giudice di pace”».

12.2

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Al comma 1, dopo il terzo capoverso dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, ivi richiamato, è aggiunto il seguente:*

**Ritirato**

«3-bis. La disciplina delle indennità di cui al presente articolo deve intendersi nel senso che nessun altro compenso o indennità di qualsiasi natura sono dovuti al giudice di pace».

12.2 (Nuovo testo)

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire centomila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese, e per ogni sentenza che definisce il processo, oltre lire trentamila per ogni verbale di conciliazione, e per ogni processo comunque definito o cancellato dal ruolo dopo l'espletamento di atti di istruzione probatoria. È corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.

3. In materia penale al magistrato è corrisposta una indennità di lire centomila per ogni giorno di udienza, anche se non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese, e per ogni sentenza che definisce il processo.

4. Nessun altro compenso o indennità di qualsiasi natura sono dovuti al giudice di pace”».

12.3

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire centomila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese, e per ogni sentenza che definisce il processo, oltre lire sessantamila per ogni verbale di conciliazione, e lire trentamila per ogni processo comunque definito o cancellato dal ruolo dopo l'espletamento di atti di istruzione probatoria.

3. In materia penale al magistrato è corrisposta una indennità di lire centomila per ogni giorno di udienza, anche se non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese, e per ogni sentenza che definisce il processo.

4. Nessun altro compenso o indennità di qualsiasi natura sono dovuti al giudice di pace”».

12.4

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire centomila per ogni

giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese, e per ogni sentenza che definisce il processo, oltre lire sessantamila per ogni verbale di conciliazione. e lire trentamila per ogni processo comunque definito o cancellato dal ruolo dopo l'espletamento di atti di istruzione probatoria. È corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.

3. In materia penale al magistrato è corrisposta una indennità di lire centomila per ogni giorno di udienza, anche se non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese, e per ogni sentenza che definisce il processo.

4. Nessun altro compenso o indennità di qualsiasi natura sono dovuti al giudice di pace»».

12.5

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

**Ritirato**

«Art. 12. – 1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

“2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta un'indennità di lire centomila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire centocinquantamila per ogni processo comunque definito o cancellato dal ruolo ovvero per ogni verbale di conciliazione. È corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato”.

2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

“4. L'ammontare delle indennità di cui al comma 1 del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 450.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi da undici a venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici. Ai refe-

renti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire 250.000".

4. Le indennità di cui al presente articolo spettano dalla entrata in vigore della presente legge».

12.6

MILIO, CALLEGARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Approvato**

«1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire settantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione.

3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire settantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese, e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo”».

12.7

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire i capoversi 2 e 3 con i seguenti:*

**Ritirato**

«2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire centomila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire centomila per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero di lire sessantamila per ogni verbale di conciliazione o per ogni cancellazione della causa del ruolo avvenuta dopo almeno un'udienza.

3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire centomila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese e per ogni sentenza che definisce il processo».

12.8

MELONI, PINGGERA

*Al capoverso 2, sostituire la parola: «sessantamila» con l'altra: «centoventimila».*

**Precluso**

12.100

CÒ, CRIPPA, RUSSA SPENA

*Al capoverso 2, sostituire la parola: «sessantamila» con l'altra «centomila».*

**Ritirato**

12.9

PERA

*Al capoverso 3, sostituire la parola: «sessantamila» con l'altra: «centoventimila».* **Precluso**

12.101

CÒ, CRIPPA, RUSSA SPENA

*Al capoverso 3, la parola: «sessantamila» è sostituita dalla parola: «centomila».* **Ritirato**

12.10

PERA

*Al comma 1, al capoverso 3, sostituire la parola: «sentenza» con l'altra: «provvedimento».* **Precluso**

12.11

CARUSO Antonino

*Al comma 1, dopo il capoverso 3, inserire il seguente:* **Ritirato**

«3-bis). A partire dal 1° gennaio 2000 è concessa ai giudici di pace l'indennità giudiziaria prevista dalla legge n. 27 del 1981».

12.12

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MELONI

*Al comma 1, dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:* **Ritirato**

«3-bis). Ai giudici di pace assegnati a qualunque titolo ad uffici avente sede fuori dal comune di residenza è concesso l'indennità di missione».

12.13

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MELONI

*Al comma 1, dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:* **Ritirato**

«3-bis). Ai giudici di pace è estesa la copertura assicurativa prevista dalla polizza stipulata dal Ministero di grazia e giustizia per i dipendenti in missione autorizzati all'uso del mezzo proprio nonchè l'assicurazione rischi derivanti dalla qualità di capi d'ufficio e datori di lavoro ai sensi della legge n. 626 del 1994».

12.14

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MELONI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis). A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al giudice di pace è altresì attribuita una indennità giudiziaria, nel limite massimo complessivo di 15 milioni annui per ciascun giudice di pace. All'onere di cui al presente comma, valutato in lire 48.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 60.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999/2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 1999 e seguenti, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

12.15 (Ulteriore nuovo testo)

SALVATO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis). A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al giudice di pace è altresì attribuita una indennità giudiziaria con modalità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nel limite massimo complessivo di 15 milioni annui per ciascun giudice di pace. All'onere di cui al presente comma, valutato in lire 48.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 60.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999/2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 1999 e seguenti, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

12.15 (Ultimo nuovo testo)

SALVATO

**Approvato  
Votato  
prima del-  
l'em. 12.2**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis). Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

“2-bis). Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire duecentocinquantamila per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire quattrocentomila per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire seicentomila per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire duecentocinquantamila”».

12.16

BUCCIERO, CARUSO Antonino

**Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis). Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

“2-bis). Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire duecentomila per gli uffici

**Ritirato**



aventi un organico fino a cinque giudici, di lire trecentomila per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire cinquecentomila per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire seicentomila per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire duecentomila"».

12.17

BUCCIERO, CARUSO Antonino

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI  
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis.

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali, in servizio presso gli uffici di conciliazione e del giudice di pace alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono immessi a domanda, nei limiti di 370 unità e comunque delle vacanze organiche esistenti, nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, ed inquadrati nella terza e quarta qualifica funzionale.

L'assunzione è subordinata al possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico, e al superamento di separati concorsi riservati per titoli secondo i meccanismi di programmazione delle assunzioni e di riduzione del personale in servizio previste dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, come modificato dall'articolo 22 della legge n. 448 del 1998.

2. I criteri di valutazione dei titoli ed i termini per la presentazione delle domande sono fissati con provvedimento del Direttore generale competente da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I vincitori del concorso di cui ai commi precedenti sono destinati ad uffici giudiziari compresi nel distretto di Corte d'appello di appartenenza o, in caso di mancanza di vacanze organiche, in distretti limitrofi.

4. I diritti e le indennità, nonché l'amministrazione e la ripartizione dei proventi dei messi in servizio presso gli uffici del giudice di pace, sono disciplinati secondo le modalità previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14.

5. Il personale dipendente comunale che opera presso gli uffici di conciliazione alla data di entrata in vigore della presente legge, continua a prestare servizio, nella medesima posizione, presso l'ufficio del giudice di pace avente sede nello stesso comune.

6. All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo valutato in lire 50.032 milioni per l'anno 1998 ed in lire 45.354 milioni a decorrere dall'anno 1999 si provvede:

**Approvati  
i commi 1,  
2, 3 e 5  
Ritirati  
i restanti  
commi**

a) quanto a lire 22.163 milioni per l'anno 1998 e a lire 45.354 milioni a decorrere dal 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 27.869 milioni per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.1           CENTARO, BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI, BATTAFARANO, BERGONZI, BATTAGLIA, MEDURI, VALENTINO, PEDRIZZI, RECCIA, MELONI, SALVATO, PINGGERA, GRECO, BEVILACQUA, CIRAMI, MONTELEONE

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**Ritirato**

«Art. 12-bis.

*(Uffici del Giudice di Pace)*

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali nominati con decreto del Presidente del Tribunale fino alla data del 1° maggio 1995 sono immessi nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia nella III e IV qualifica funzionale, previo espletamento di due distinti concorsi, per soli titoli, riservati esclusivamente a loro.

2. La graduatoria del concorso di cui al comma 1 sarà stilata mediante valutazione dei titoli che verranno determinati dal Ministero di grazia e giustizia d'intesa con le organizzazioni sindacali.

3. I messi di conciliazione immessi nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia ai sensi del comma 1 sono destinati agli uffici dell'Amministrazione giudiziaria del distretto di corte di appello nel cui territorio sono stati addetti.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato complessivamente in lire 17.000 milioni per l'anno 1999-2001 si provvede:

a) quanto a lire 4.000 milioni per l'anno 1999, a lire 6.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 7.000 milioni per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.2 BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI, BATTAFARANO, BERGONZI

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**Ritirato**

«Art. 12-bis.

*(Uffici del Giudice di Pace)*

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali nominati con decreto del Presidente del Tribunale fino alla data del 1° maggio 1995 sono immessi nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia nella III e IV qualifica funzionale, previo espletamento di due distinti concorsi, per soli titoli, riservati esclusivamente a loro.

2. La graduatoria del concorso di cui al comma 1 sarà stilata mediante valutazione dei titoli che verranno determinati dal Ministero di grazia e giustizia d'intesa con le organizzazioni sindacali.

3. I messi di conciliazione immessi nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia ai sensi del comma 1 sono destinati agli uffici dell'Amministrazione giudiziaria del distretto di corte di appello nel cui territorio sono stati addetti.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, valutato in lire 50.032 per l'anno 1999 ed in lire 45.354 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede:

a) quanto a lire 22.163 milioni per l'anno 1999, a lire 45.354 milioni a decorrere dal 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 27.869 per l'anno 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.3

BATTAGLIA, MEDURI, VALENTINO, PEDRIZZI

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**Ritirato (\*)**

«Art. 12-bis.

*(Uffici del Giudice di Pace)*

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali nominati con decreto del Presidente del Tribunale fino alla data del 1° maggio 1995 sono immessi nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia nella III e IV qualifica funzionale, previo espletamento di due distinti concorsi, per soli titoli, riservati esclusivamente a loro.

2. La graduatoria del concorso di cui al comma 1 sarà stilata mediante valutazione dei titoli che verranno determinati dal Ministero di grazia e giustizia d'intesa con le organizzazioni sindacali.

3. I messi di conciliazione immessi nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia ai sensi del comma 1 sono destinati agli uffici dell'Amministrazione giudiziaria del distretto di corte di appello nel cui territorio sono stati addetti.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, valutato in lire 50.032 per l'anno 1999 ed in lire 45.354 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede:

a) quanto a lire 22.163 milioni per l'anno 1999, a lire 45.354 milioni a decorrere dal 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 27.869 per l'anno 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.4

RECCIA, PEDRIZZI

---

(\*) Assenti i proponenti, è fatto proprio dal senatore Monteleone.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**Ritirato**

«Art. 12-bis.

*(Uffici del Giudice di Pace)*

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali nominati fino alla data del 1° maggio 1995 sono immessi nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia nella III e IV qualifica funzionale, previo espletamento di due distinti concorsi, per soli titoli, riservati esclusivamente a loro.

2. La graduatoria del concorso di cui al comma 1 sarà stilata mediante valutazione dei titoli che verranno determinati dal Ministero di grazia e giustizia d'intesa con le organizzazioni sindacali.

3. I messi di conciliazione immessi nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia ai sensi del comma 1 sono destinati agli uffici del giudice di pace del distretto di corte di appello nel cui territorio è ricompreso l'ufficio del conciliatore ove sono stati addetti.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, valutato in lire 50.032 per l'anno 1998 ed in lire 45.354 milioni a decorrere dall'anno 1999 si provvede:

a) quanto a lire 22.163 milioni per l'anno 1998, a lire 45.354 milioni a decorrere dal 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 27.869 per l'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.5

CENTARO

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**Precluso**

«Art. 12-bis.

*(Uffici del Giudice di Pace)*

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali nominati con decreto del Presidente del Tribunale fino alla data del 1° maggio 1995

sono immessi nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia nella III e IV qualifica funzionale, previo espletamento di due distinti concorsi, per soli titoli, riservati esclusivamente a loro.

2. La graduatoria del concorso di cui al comma precedente sarà stilata mediante valutazione dei titoli determinati dal Ministero di grazia e giustizia d'intesa con le organizzazioni sindacali.

3. I messi di conciliazione immessi nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia ai sensi del comma 1 del presente articolo sono destinati agli uffici dell'Amministrazione giudiziaria del distretto di Corte d'appello nel cui territorio sono stati addetti.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, valutato in lire 50.032 per l'anno 1999 ed in lire 45.354 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede:

a) quanto a lire 22.163 milioni per l'anno 1999 e a lire 45.354 milioni a decorrere dal 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 27.869 per l'anno 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

12.0.6

GASPERINI

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**Precluso (\*)**

«Art. 12-bis.

*(Uffici del Giudice di Pace)*

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali nominati con decreto del Presidente del tribunale fino alla data del 1° maggio 1995 sono immessi nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia nella III e IV qualifica funzionale, previo espletamento di due distinti concorsi, per soli titoli, riservati esclusivamente a loro.

2. La graduatoria del concorso di cui al comma 1 sarà stilata mediante valutazione dei titoli che verranno determinati dal Ministero di grazia e giustizia d'intesa con le organizzazioni sindacali.

3. I messi di conciliazione immessi nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia ai sensi del comma 1 sono destinati agli uffici

dell'Amministrazione giudiziaria del distretto di corte di appello, nel cui territorio sono stati addetti.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, valutato in lire 50.032 per l'anno 1999 ed in lire 45.354 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede:

a) quanto a lire 22.163 milioni per l'anno 1999, a lire 45.354 milioni a decorrere dal 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 27.869 per l'anno 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.7

CORTELLONI

---

(\*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Cirami.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**Ritirato (\*)**

«Art. 12-bis.

*(Uffici del Giudice di Pace)*

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali nominati con decreto del Presidente del tribunale fino alla data del 1° maggio 1995 sono immessi nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia nella III e IV qualifica funzionale, previo espletamento di due distinti concorsi, per soli titoli, riservati esclusivamente a loro.

2. La graduatoria del concorso di cui al comma 1 sarà stilata mediante valutazione dei titoli che verranno determinati dal Ministero di grazia e giustizia d'intesa con le organizzazioni sindacali.

3. I messi di conciliazione immessi nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia ai sensi del comma 1 sono destinati agli uffici dell'Amministrazione giudiziaria del distretto di Corte di appello, nel cui territorio sono stati addetti.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, valutato in lire 50.032 per l'anno 1999 ed in lire 45.354 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede:

a) quanto a lire 22.163 milioni per l'anno 1999, a lire 45.354 milioni a decorrere dal 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 27.869 per l'anno 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.8

ERROI

---

(\*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Veraldi.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**Ritirato**

«Art. 12-bis.

*(Uffici del Giudice di Pace)*

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali nominati fino alla data del 1° maggio 1995 sono immessi nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia – Amministrazione giudiziaria – e destinati agli uffici del giudice di pace del distretto di Corte d'appello di appartenenza, inquadrati nella III e IV qualifica funzionale, previo espletamento di due distinti concorsi, per soli titoli, esclusivamente a loro riservati.

2. La graduatoria sarà stilata mediante valutazione dei titoli che verranno determinati dal Ministero di grazia e giustizia d'intesa con le organizzazioni sindacali.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50.032 per l'anno 1998 ed in lire 45.354 milioni a decorrere dall'anno 1999 si provvede:

a) quanto a lire 22.163 milioni per l'anno 1998, a lire 45.354 milioni a decorrere dal 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambi-



to dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

b) quanto a lire 27.869 milioni per l'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.9

MELONI, SALVATO, PINGGERA

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**Ritirato (\*)**

«Art. 12-bis.

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali, nominati fino alla data del 1° maggio 1995, sono immessi nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia – Amministrazione Giudiziaria – e destinati agli uffici del giudice di pace del distretto di corte d'appello di appartenenza, inquadrati nella III e IV qualifica funzionale previo espletamento di due distinti concorsi per soli titoli esclusivamente a loro riservati.

2. La graduatoria sarà stilata mediante valutazione dei titoli che verranno determinati dal Ministero di grazia e giustizia, d'intesa con le organizzazioni sindacali».

12.0.10

GRECO

---

(\*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Centaro.

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**Respinto**

«Art. 12-bis.

1. I dipendenti comunali e di altre amministrazioni addetti agli uffici del Conciliatore sono assegnati agli uffici del Giudice di Pace del medesimo distretto di Corte d'appello, rimanendo nel ruolo organico delle amministrazioni di provenienza».

12.0.11

CENTARO

## ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

**Approvato***(Disposizione per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta)*

1. All'articolo 40 della legge 21 novembre 1991, n. 374, al comma 1, le parole: «e alla dispensa» sono sostituite dalle altre: «alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO  
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 13*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:***Respinto**

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis). Nella regione Sardegna costituisce titolo preferenziale per la nomina la conoscenza della lingua sarda”».

13.0.1

MELONI, PINGGERA

## ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

**Approvato***(Disposizione per la provincia di Bolzano)*

1. Dopo l'articolo 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

«Art. 41-bis. - *(Disposizione per la provincia di Bolzano)* – 1. Per la provincia di Bolzano, qualora non vi siano domande di ammissione al tirocinio da parte di soggetti forniti del requisito di cui all'articolo 41, comma 1, non opera l'incompatibilità prevista dall'articolo 8, comma 1-bis».

## ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## CAPO II

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA  
DI COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE E MODIFICA  
DELL'ARTICOLO 593 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

## Art. 15.

*(Delega al Governo in materia penale)***Approvato  
con un  
emendamento**

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la competenza in materia penale del giudice di pace, nonchè il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, secondo i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 16, 17 e 18.

## EMENDAMENTO

*Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «otto mesi».* **Approvato**

*Conseguentemente all'articolo 22, al comma 2, sostituire le parole: «quaranta giorni» con le altre: «sessanta giorni» e le parole: «quindici giorni» con le altre: «trenta giorni».*

15.1

IL RELATORE

## ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 16.

*(Competenza in materia penale del giudice di pace)***Approvato con  
emendamenti**

1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 581 (percosse); 582, secondo

comma (lesione personale punibile a querela della persona offesa); 590 (lesioni personali colpose), limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale, quando la malattia abbia una durata superiore a venti giorni; 593, primo e secondo comma (omissione di soccorso); 594 (ingiuria); 595, primo e secondo comma (diffamazione); 612, primo comma (minaccia); 627 (sottrazione di cose comuni); 631 (usurpazione), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 633, primo comma (invasione di terreni o edifici), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 635, primo comma (danneggiamento); 636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo); 637 (ingresso abusivo nel fondo altrui); 638, primo comma (uccisione o danneggiamento di animali altrui); 639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) e 647 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o nel caso fortuito).

2. Al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni previste dai seguenti articoli del codice penale: 688 (ubriachezza); 689 (somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente); 690 (determinazione in altri dello stato di ubriachezza); 691 (somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza); 724 (bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti); 726 (atti contrari alla pubblica decenza e turpiloquio) e 731 (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori).

3. Al giudice di pace è inoltre devoluta la competenza per i reati previsti da leggi speciali, da individuare nel rispetto di tutti i seguenti criteri:

a) reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi, ovvero con una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, ad eccezione di quelli che nelle ipotesi aggravate sono puniti con una pena detentiva superiore a quella suindicata;

b) reati per i quali non sussistono particolari difficoltà interpretative o non ricorre, di regola, la necessità di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto e per i quali è possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno;

c) reati che non rientrano in taluna delle materie indicate nell'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero nell'ambito delle violazioni finanziarie.

## EMENDAMENTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 16. - (Competenza in materia penale del giudice di pace) - 1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per tutti i reati di natura contravvenzionale, siano essi previsti dal codice penale o da leggi spe-

**Respinto**

ciali, nonchè per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 581 (percosse); 590 (Lesioni personali colpose), limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale; 594 (ingiuria); 595, primo e secondo comma (diffamazione); 619, primo comma (violenza privata); 612, primo comma (minaccia); 627 (sottrazione di cose comuni), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 633, primo comma (invasione di terreni o edifici), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 634, primo comma (turbativa violenza del possesso di cose immobili); 635, primo comma (danneggiamento); 636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo); 637 (ingresso abusivo nel fondo altrui); 638, primo comma (uccisione o danneggiamento di animali altrui); 639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui); 640, primo comma (truffa); 641 (insolvenza fraudolenta); 647 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito).

2. Al giudice di pace è inoltre devoluta la competenza per i delitti previsti da leggi speciali, da individuare nel rispetto di tutti i seguenti criteri:

a) delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro mesi, ovvero con la sola pena della multa o congiunta alla predetta pena detentiva, ad eccezione di quelli che nelle ipotesi aggravate sono puniti con una pena detentiva superiore a quella suindicata;

b) delitti per i quali è possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno;

c) i reati che non rientrano in talune delle materie indicate nell'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

16.1

GRECO

*Al comma 1 sopprimere le parole: «593, primo e secondo comma (omissione di soccorso)».* **Respinto**

16.2

PERA

*Al comma 1 sopprimere le parole: «595, primo e secondo comma (diffamazione)», e le parole da: «633» a: «animali altrui».* **Respinto**

16.3

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Al comma 1, dopo le parole: «612, primo comma (minaccia)» inserire le altre: «626 (furti punibili a querela dell'offeso)».* **Approvato**

16.4

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo) inserire le altre: «, salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis».* **Approvato**

16.5

IL RELATORE

*Al comma 1 sopprimere le parole: «639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui)».* **Respinto**

16.6

PERA

*Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «i delitti previsti dal capo I del titolo IV del codice penale».* **Respinto**

16.7

PERA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:* **Respinto**

«2. Al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni previste dai seguenti articoli del codice penale: 651 (rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale); 654 (grida e manifestazioni sediziose); 656 (pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico); 657 (grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica e privata); 659 (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone); 660 (molestie o disturbo delle persone); 661 (abuso delle credulità popolari); 662 (esercizio abusivo dell'arte tipografica); 663 (vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni); 663-bis (divulgazione di stampa clandestina); 664 (distruzione o deterioramento di affissioni); 665 (agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati); 666 (spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza); 688 (ubriachezza); 689 (sommministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente); 690 (determinazione in altri dello stato di ubriachezza); 691 (sommministrazione di sostanze alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza); 692 (detenzione di misure e pesi illegali); 710 (vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta); 711 (apertura arbitraria di luoghi o di oggetti); 724 (bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti); 725 (commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza); 726 (atti contrari alla pubblica decenza e turpiloquio) e 731 (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori)».

16.8

CIRAMI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «688 (ubriachezza);» e «724 (bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti)», nonché dopo la parola: «726» inserire le altre: «, primo comma,» e sopprimere le parole: «e turpiloquio».* **Approvato**

16.9

IL RELATORE

- Al comma 2, sopprimere le parole: «e 731 (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori)».* **Respinto**
- 16.10 PERA
- Al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «725 (Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza)».* **Respinto**
- 16.11 PERA
- Al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «657 (Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata)».* **Respinto**
- 16.12 PERA
- Sopprimere il comma 3.* **Respinto**
- 16.13 PERA
- Al comma 3, nell'alinea, dopo la parola: «reati» inserire l'altra: «contravvenzionali».* **Respinto**
- 16.14 CENTARO, PERA
- Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «quattro mesi» con le parole: «sei mesi».* **Respinto**
- 16.15 PERA
- Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).* **Respinto**
- 16.16 PERA
- Al comma 3, sopprimere la lettera b).* **Respinto**
- 16.17 CENTARO, PERA
- Al comma 3, sopprimere la lettera b).* **Id. em. 16.17**
- 16.18 MELONI
- Al comma 3, sopprimere la lettera b).* **Id. em. 16.17**
- 16.19 BUCCIERO, CARUSO ANTONINO

- 16.20 *Al comma 3, sopprimere la lettera b).* **Id. em. 16.17**  
CIRAMI
- 16.21 *Al comma 3, sopprimere la lettera b).* **Id. em. 16.17**  
CALLEGARO
- 16.22 *Al comma 3, alla lettera b), sopprimere le parole da: «per i quali non sussistono» fino a: «diritto e».* **Respinto**  
PERA
- 16.23 *Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «per i quali non sussistono» fino a: «in diritto e».* **Id. em. 16.22**  
CENTARO, PERA
- 16.24 *Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «ovvero nell'ambito delle violazioni finanziarie».* **Respinto**  
PERA

## ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 17.

*(Sanzioni)***Approvato con emendamenti**

1. Con il decreto di cui all'articolo 15, l'apparato sanzionatorio relativo ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace è modificato secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione della sola pena pecuniaria e, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, di sanzioni alternative alla detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo, l'obbligo di permanenza in casa, la libertà controllata o misure prescrittive specifiche;

b) previsione, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria, della conversione in lavoro sostitutivo, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, nonchè dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 102, quarto comma, e 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

c) previsione di uno specifico reato, punito con pena detentiva fino ad un anno non sostituibile, in caso di inosservanza grave



o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione, da attribuire alla competenza del tribunale.

## EMENDAMENTI

- Sopprimere l'articolo.* **Ritirato**
- 17.1 PETTINATO, CORTIANA
- Al comma 1, inserire nell'alinea, dopo la parola: «reati», la parola: «contravvenzionali».* **Respinto**
- 17.2 CENTARO, PERA
- Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «forme di lavoro sostitutivo», inserire le altre: «per un periodo non superiore a tre anni» e dopo le parole: «l'obbligo di permanenza in casa» inserire le altre: «per un periodo non superiore a tre mesi, se continuativa, o a sei mesi, se saltuaria».* **V. nuovo testo**
- 17.3 IL RELATORE
- Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:* **Approvato**
- «a) previsione, in luogo delle attuali pene detentive, della sola pena pecuniaria per un importo non superiore a lire 2 milioni e, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, di sanzioni alternative alla detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo per un periodo non superiore a un anno, l'obbligo di permanenza in casa per un periodo non superiore a tre mesi, se continuativa, o a sei mesi, se saltuaria, o misure prescrittive specifiche determinando la misura o il tempo della sanzione indipendentemente dalla commisurazione con le attuali pene edittali».
- 17.3 (Nuovo testo) IL RELATORE
- Al comma 1, alla lettera a), sopprimere le parole: «la libertà controllata», e sostituire la parola: «o» con l'altra: «ovvero» ed alla lettera c) sostituire la parola: «reato» con l'altra: «delitto».* **Approvato**
- 17.4 IL RELATORE
- Al comma 1, sopprimere la lettera b).* **Respinto**
- 17.100 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: «sei» con l'altra: «quattro».* **Ritirato**

17.5

GRECO

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).* **Ritirato**

17.6

GRECO

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «grave o» e: «reiterata».* **Respinto**

17.7

BUCCIERO, CARUSO ANTONINO

#### ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

##### Art. 18.

**Approvato con emendamenti**

##### *(Procedimento penale davanti al giudice di pace)*

1. Il procedimento penale davanti al giudice di pace è disciplinato, tenendo conto delle norme del libro ottavo del codice di procedura penale riguardanti il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla competenza dello stesso giudice. Si osservano, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione della perseguibilità a querela dei reati;

b) previsione che, nel rispetto dei principi stabiliti negli articoli 109 e 112 della Costituzione, l'attività di indagine sia di regola affidata esclusivamente alla polizia giudiziaria e che questa, salve specificate ipotesi, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, disponga direttamente la comparizione dell'imputato davanti al giudice, a meno che il pubblico ministero richieda l'archiviazione della notizia di reato al giudice di pace competente per territorio;

c) introduzione di un meccanismo di definizione del procedimento nei casi di particolare tenuità del fatto e di occasionalità della condotta, quando l'ulteriore corso del procedimento può pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato;

d) obbligo per il giudice di procedere al tentativo di conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato, nonchè in ordine alla remissione della querela ed alla relativa accettazione;

e) previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o risarcitorie del danno;

f) ridefinizione delle ipotesi di connessione dei procedimenti che tenga conto della particolare natura dei reati devoluti alla competenza del giudice di pace;

g) svolgimento del giudizio in forma semplificata con ampliamento delle possibilità di utilizzazione degli atti delle indagini preliminari, quando vi sia il consenso delle parti;

h) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza possano essere affidate dal giudice di pace a un avvocato presente in aula, salva la facoltà del procuratore della Repubblica presso il tribunale di partecipare direttamente all'udienza o di delegare uno dei soggetti di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

i) previsione dell'impugnabilità in grado di appello delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che irrogano la sola pena pecuniaria per le quali è esperibile il solo ricorso in cassazione;

l) previsione di una particolare disciplina delle iscrizioni nel cassellario giudiziale e dei loro effetti, assicurando fra l'altro che i certificati richiesti dall'interessato non riportino le iscrizioni delle condanne per reati la cui competenza è attribuita al giudice di pace.

## EMENDAMENTI

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

«b-bis) previsione che per determinati reati perseguibili a querela la citazione in giudizio possa essere esercitata anche direttamente dalla persona offesa, con ricorso al giudice di pace;

b-ter) previsione che il giudice di pace fissi l'udienza, ovvero, se ritenga necessario svolgere indagini, trasmetta il ricorso alla polizia giudiziaria perchè vi provveda;

b-quater) previsione di tempestiva informazione al pubblico ministero per l'esercizio delle sue facoltà, e di strumenti idonei ad una puntuale formulazione dell'imputazione e ad un compiuto esercizio del diritto di difesa».

18.100 (Nuovo testo) PETTINATO, CORTIANA, BOCO, SARTO, DE LUCA  
ATHOS, PIERONI, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO  
DI RICCO

**V. nuovo testo  
Votato dopo  
l'em. 18.103a**

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) previsione che, nel rispetto dei principi stabiliti negli articoli 109 e 112 della Costituzione, l'attività di indagine sia affidata esclusivamente alla polizia giudiziaria e che il pubblico ministero, sulla base

**Respinto**

dell'imputazione formulata, disponga la comparizione dell'indagato davanti al giudice o che richieda l'archiviazione della notizia di reato;».

18.101 CENTARO

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di regola».* **Respinto**

18.102 CENTARO, PERA

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di regola».* **Id. em. 18.102**

18.103 GRECO

*Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «salve specificate ipotesi».* **Ritirato**

18.103a PERA

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:* **Approvato.**

«*b-bis*) previsione che per taluni reati perseguibili a querela la citazione in giudizio possa essere esercitata anche direttamente dalla persona offesa, con il ministero del difensore mediante ricorso al giudice di pace;

*b-ter*) previsione che il giudice di pace fissi direttamente l'udienza, ovvero, nel caso in cui sia necessario svolgere indagini, trasmetta la notizia di reato alla polizia giudiziaria perchè proceda ai sensi della lettera *b*) del presente articolo;

*b-quater*) previsione di tempestiva informazione al pubblico ministero per l'esercizio delle sue facoltà, e di strumenti idonei ad una puntuale formulazione dell'imputazione e ad un compiuto esercizio del diritto di difesa».

18.100 (Ulteriore nuovo testo) PETTINATO, CORTIANA, BOCO, SARTO, DE LUCA Athos, PIERONI, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).* **Respinto**

18.104 GRECO

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «di particolare tenuità del fatto».* **Respinto**

18.105 GRECO

- Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «, quando l'ulteriore corso» fino alla fine della lettera.* **Respinto**
- 18.106 CIRAMI
- Al comma 1, sopprimere lettera e).* **Respinto**
- 18.107 CIRAMI
- Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dal danno» con le altre: «dell'intero danno».* **Respinto**
- 18.108 GRECO
- Al comma 1, sopprimere la lettera f).* **Respinto**
- 18.109 CENTARO
- Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e introduzione di poteri discrezionali in capo al giudice quanto all'obbligo di rilevarne l'operatività».* **Approvato**
- 18.110 IL RELATORE
- Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «con ampliamento» fino alla fine della lettera.* **Respinto**
- 18.111 CENTARO, PERA
- Al comma 1, alla lettera g), sopprimere le parole da: «con ampliamento» fino alla fine della lettera* **Id. em. 18.111**
- 18.111a PERA
- Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:* **Ritirato**
- «g-bis) previsione dell'obbligatorietà della presenza del difensore;».
- 18.112 CALLEGARO
- Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:* **V. nuovo testo**
- «h) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano delegate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, che non intenda esercitarle personalmente, ad uno dei soggetti di cui all'arti-

colo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, ovvero a un avvocato presente in aula.».

18.113

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:*

**Approvato**

«h) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano delegate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, che non le eserciti personalmente, ad uno dei soggetti di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, ovvero a un avvocato presente in aula.».

18.113 (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

**Approvato**

«h) previsione che, nei giudizi instaurati mediante citazione diretta ai sensi della precedente lettera a), il contraddittorio sia limitato alle parti private, salva la facoltà del procuratore della Repubblica presso il tribunale di partecipare direttamente all'udienza o di delegare uno dei soggetti di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ovvero di depositare entro un congruo termine anteriore all'udienza di comparizione richieste e conclusioni scritte in aggiunta a quelle che saranno formulate dalle parti».

18.114

PETTINATO, CORTIANA, SARTO, BOCO, DE LUCA Athos,  
PIERONI, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con le seguenti:*

**V. nuovo testo)**

«i) previsione della appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecuniaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa;

*i-bis)* previsione della non appellabilità da parte dell'imputato delle sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento con le quali sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso».

18.115

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con le seguenti:*

**Approvato**

«i) previsione della appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena

pecuniaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria;

*i-bis*) previsione della non appellabilità da parte dell'imputato delle sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento con le quali sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso».

18.115 (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

**Precluso**

«*i*) previsione della non impugnabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, fatto salvo il principio di cui all'articolo 111 della Costituzione della Repubblica».

18.116            PETTINATO, CORTIANA, SARTO, BOCO, DE LUCA Athos,  
PIERONI, SEMENZATO, CARELLA

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**Respinto**

18.117

CENTARO, PERA

#### ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

##### Art. 19.

*(Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale)*

**Approvato  
con un  
emendamento**

1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa».

#### EMENDAMENTI

*Sopprimere l'articolo.*

**Respinto**

19.1

GRECO

*Al comma 1, al capoverso 3, sostituire le parole: «relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa» con le altre: «relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa».* **Approvato**

19.2

IL RELATORE

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,  
IDENTICO ALL'ARTICOLO 17 APPROVATO DALLA CAMERA  
DEI DEPUTATI

Art. 20.

**Approvato**

*(Competenza per il grado di appello)*

1. Sulle impugnazioni proposte avverso le sentenze ed i provvedimenti penali del giudice di pace è competente il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace.

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,  
IDENTICO ALL'ARTICOLO 18 APPROVATO DALLA CAMERA  
DEI DEPUTATI

Art. 21.

**Approvato**

*(Abrogazioni)*

1. Il Capo III della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è abrogato.

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

**Approvato  
con un  
emendamento**

*(Emanazione del decreto legislativo)*

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 15 è adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 15 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega.



Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.

3. Il decreto legislativo di cui all'articolo 15 entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Il Ministero di grazia e giustizia, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo di cui all'articolo 15, predispone formulari idonei e strumenti audiovisivi di formazione per la preparazione dei giudici di pace al processo penale di cui all'articolo 18.

5. I consigli giudiziari, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo di cui all'articolo 15, organizzano un congruo periodo di tirocinio penale per i giudici onorari in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, da rendere compatibile con il normale lavoro di ufficio, applicando le disposizioni di cui all'articolo 4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, in quanto applicabili.

#### EMENDAMENTO

*Sopprimere il comma 1.*

**Approvato**

22.1

IL RELATORE

#### ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### CAPO III

#### NORME DI COORDINAMENTO, DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E DI COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI

Art. 23.

**Approvato**

*(Norma di coordinamento e di attuazione)*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione delle disposizioni di cui al Capo I.

## ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 24.

*(Norma transitoria in materia di conferma)*

**Non posto  
in votazione (\*)**

1. Ferma restando l'applicabilità delle altre disposizioni della presente legge, ai fini dell'eventuale conferma nell'ufficio di giudice di pace di coloro che svolgono le relative funzioni alla data di entrata in vigore della stessa, continuano ad essere richiesti i requisiti di cui all'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo anteriormente vigente.

---

(\*) Approvato l'emendamento 24.1 (Ulteriore nuovo testo) interamente sostitutivo dell'articolo.

## EMENDAMENTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**Approvato**

«Art. 24. - *(Norme transitorie in materia di nomina e di conferma. Proroga dei giudici di pace in servizio)*. - 1. Le nomine e le conferme a giudice di pace in forza degli avvisi di copertura dei posti di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998, sono effettuate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario integrato territorialmente competente.

2. Si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo anteriormente vigente. Tuttavia per la conferma a giudice di pace si prescinde dal requisito del limite massimo di età di 70 anni, fermo restando che l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.

3. I magistrati nominati ai sensi dei commi 1 e 2, esclusi quelli confermati, assumono possesso dell'ufficio nei trenta giorni successivi allo svolgimento di un periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

4. I giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui al comma 1 sono prorogati nelle lo-

ro funzioni fino alla presa di possesso dei rispettivi uffici da parte dei giudici di pace nominati o confermati all'esito delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. La proroga di cui al comma 4 cessa comunque di avere efficacia entro la data del 31 marzo 2000».

24.1 (Ulteriore nuovo testo)

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere la parola: «eventuale» e dopo la parola: «stessa» inserire le seguenti: «fino all'età di 75 anni».* **Ritirato**

24.2

MILIO, CALLEGARO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

**Precluso**

«1-bis. I giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 3 dicembre 1998, recante "Disposizioni per la copertura di posti di giudice di pace", continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla presa di possesso nei rispettivi uffici da parte dei giudici di pace nominati all'esito delle procedure di copertura dei relativi posti in corso di svolgimento alla medesima data e al successivo periodo di tirocinio. Tali funzioni non possono comunque essere ulteriormente esercitate dopo la data del 31 marzo 2000».

24.1000

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

**Precluso**

«1-bis. Al fine di garantire la continuità della funzione i giudici di pace nominati in sede di prima attuazione della legge possono essere riconfermati, previa domanda, anche per un terzo quadriennio e comunque fino al compimento del settantacinquesimo anno, data nella quale cessano dalle funzioni».

24.3

BUCCIERO, CARUSO Antonino

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTI-  
VI DOPO L'ARTICOLO 24

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

**Respinto**

«Art. 24-...

1. Al giudice di pace uscente subentra il primo nella graduatoria degli idonei predisposta dal Consiglio superiore della magistratura».

24.0.1

MILIO, CALLEGARO

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

**Respinto**

«Art. 24-...

*(Norma transitoria)*

1. I giudizi pendenti davanti al conciliatore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere proseguiti dinanzi al giudice di pace territorialmente competente.

2. Gli uffici di conciliazione sono soppressi fatta salva l'attività conseguente all'applicazione del comma 1 e il relativo personale è trasferito all'ufficio del giudice di pace».

24.0.2

MILIO, CALLEGARO

## ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

**Approvato**

*(Norma transitoria in materia di incompatibilità)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, non si procede alla dichiarazione di decadenza prevista dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 7, nei casi in cui, pur ricorrendo le ipotesi di incompatibilità previste dall'articolo 8, comma 1, lettera c-bis), e comma 1-bis della predetta legge n. 374 del 1991, come introdotti dall'articolo 6, gli interessati provvedono entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge a rimuovere le medesime cause di incompatibilità.

**V. em. 6.2**

## ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

**Approvato***(Limite numerico)*

1. Per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, nel corso del 1999, il numero dei giudici di pace complessivamente in servizio non può eccedere le 4.000 unità.

## ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.

**Approvato  
con un  
emendamento***(Norme di copertura)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 16.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 50.620 milioni per l'anno 1999 e in lire 61.210 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede:

a) quanto a lire 16.000 milioni per l'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 50.620 milioni per l'anno 1999 e a lire 61.210 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## EMENDAMENTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**Respinto**

«Art. 27. - *(Norme di copertura)*. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 50.032 milioni per l'anno 1998 e di lire 45.354 milioni a decorrere dall'anno 1999 si provvede:

a) quanto a lire 22.163 milioni per l'anno 1998 e a lire 45.354 milioni a decorrere dal 1999 mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 27.869 milioni per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

27.1

MELONI, SALVATO, PINGGERA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Respinto**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 140.396 milioni per l'anno 1999 ed in lire 129.639 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 140.396 milioni per l'anno 1999 e lire 129.639 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.2

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Respinto**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 77.435 milioni per l'anno 1999 ed in lire 169.639 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 77.435 milioni per l'anno 1999 e lire 16.636 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.3

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 73.552 milioni per l'anno 1999 ed in lire 127.102 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 73.552 milioni per

l'anno 1999 e lire 127.102 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.4

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 72.356 milioni per l'anno 1999 ed in lire 79.959 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 72.356 milioni per l'anno 1999 e lire 79.959 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.5

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 72.356 milioni per l'anno 1999 ed in lire 79.959 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 72.356 milioni per l'anno 1999 e lire 79.959 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.6

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 30.170 milioni per l'anno 1999 ed in lire 65.714 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 30.170 milioni per l'anno

1999 e lire 65.714 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.7

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 30.170 milioni per l'anno 1999 ed in lire 65.366 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 30.170 milioni per l'anno 1999 e lire 65.366 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.8

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 30.170 milioni per l'anno 1999 ed in lire 64.946 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 30.170 milioni per l'anno 1999 e lire 64.946 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.9

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 34.662 milioni per l'anno 1999 ed in lire 72.235 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 30.170 milioni per l'anno



1999 e lire 34.662 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.10

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 34.662 milioni per l'anno 1999 ed in lire 71.395 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 34.662 milioni per l'anno 1999 e lire 71.395 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.11

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 34.662 milioni per l'anno 1999 ed in lire 71.047 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 34.662 milioni per l'anno 1999 e lire 71.047 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.12

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 34.662 milioni per l'anno 1999 ed in lire 70.627 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 34.662 milioni per l'anno

1999 e lire 70.627 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.13

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 34.814 milioni per l'anno 1999 ed in lire 66.554 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 34.810 milioni per l'anno 1999 e lire 66.554 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.14

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 34.810 milioni per l'anno 1999 ed in lire 65.714 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 34.810 milioni per l'anno 1999 e lire 65.714 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.15

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 34.810 milioni per l'anno 1999 ed in lire 65.366 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 34.810 milioni per l'anno 1999 e lire 65.366 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.16

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 34.810 milioni per l'anno 1999 ed in lire 64.946 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 34.810 milioni per l'anno 1999 e lire 64.946 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.17

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 37.594 milioni per l'anno 1999 ed in lire 66.554 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 37.594 milioni per l'anno 1999 e lire 66.554 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.18

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 37.594 milioni per l'anno 1999 ed in lire 65.714 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 37.594 milioni per l'anno 1999 e lire 65.714 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.19

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 37.594 milioni per l'anno 1999 ed in lire 65.366 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 37.594 milioni per l'anno

1999 e lire 65.366 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.20

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 37.594 milioni per l'anno 1999 ed in lire 64.946 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 37.594 milioni per l'anno 1999 e lire 64.946 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.21

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 39.302 milioni per l'anno 1999 ed in lire 72.235 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 39.302 milioni per l'anno 1999 e lire 72.235 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale, di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.22

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 39.302 milioni per l'anno 1999 ed in lire 71.395 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 39.302 milioni per l'anno

1999 e lire 71.395 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.23

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 39.302 milioni per l'anno 1999 ed in lire 71.047 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 39.302 milioni per l'anno 1999 e lire 71.047 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.24

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 39.302 milioni per l'anno 1999 ed in lire 70.627 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 39.302 milioni per l'anno 1999 e lire 70.627 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.25

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 42.086 milioni per l'anno 1999 ed in lire 72.235 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 42.086 milioni per l'anno

1999 e lire 72.235 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.26

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 42.086 milioni per l'anno 1999 ed in lire 71.395 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 42.086 milioni per l'anno 1999 e lire 71.395 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.27

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 44.314 milioni per l'anno 1999 ed in lire 66.554 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 44.314 milioni per l'anno 1999 e lire 66.554 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.28

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 44.314 milioni per l'anno 1999 ed in lire 65.714 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 44.314 milioni per l'anno

1999 e lire 65.714 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.29

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 44.314 milioni per l'anno 1999 ed in lire 65.366 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 44.314 milioni per l'anno 1999 e lire 65.366 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.30

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 44.314 milioni per l'anno 1999 ed in lire 64.946 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 44.314 milioni per l'anno 1999 e lire 64.946 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.31

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 48.806 milioni per l'anno 1999 ed in lire 72.235 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 48.806 milioni per l'anno

1999 e lire 72.235 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.32

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 48.806 milioni per l'anno 1999 ed in lire 71.395 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 48.806 milioni per l'anno 1999 e lire 71.395 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.33

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 48.806 milioni per l'anno 1999 ed in lire 71.047 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 48.806 milioni per l'anno 1999 e lire 71.047 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.34

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 48.806 milioni per l'anno 1999 ed in lire 70.627 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede quanto a lire 48.806 milioni per l'anno



1999 e lire 70.627 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27.35

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Approvato**

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 16.000 milioni per l'anno 1998, in lire 39.102 milioni per l'anno 1999 e in lire 97.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede:

a) quanto a lire 16.000 milioni per l'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 39.102 milioni per l'anno 1999 e a lire 97.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

27.36

IL GOVERNO



## Allegato B

### **Commissioni permanenti, Ufficio di Presidenza**

In data 12 febbraio 1999 l'11ª Commissione permanente ha proceduto all'elezione di un Vice Presidente.

È risultato eletto il senatore Zanoletti.

### **Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Il Gruppo Centro Cristiano Democratico ha apportato le seguenti modificazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

*6ª Commissione permanente:* il senatore Brienza cessa di appartenervi; il senatore Tarolli entra a farne parte;

*10ª Commissione permanente:* il senatore Bosi cessa di appartenervi; il senatore Brienza entra a farne parte.

### **Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione provenienti dal parlamentare interessato**

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 15 febbraio 1999, il senatore Greco ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Renato Meduri (*Doc. IV-quater*, n. 29).

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO e MONTELEONE. – «Disposizioni in materia di lotta all'inquinamento luminoso e di risparmio energetico» (3814);

BARRILE, SARACCO, MURINEDDU e MICELE. – «Procedure per la modifica del prenome» (3815).

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 febbraio 1999, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8

agosto 1985, n. 440, in merito alla deliberazione, su una proposta, del Consiglio dei ministri relativamente all'erogazione di un assegno straordinario vitalizio a favore dei signori Pietro Zuffi e Vittore Fiore.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio di Segreteria e dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 15 febbraio 1999, ha trasmesso copia del verbale relativo alla riunione del Comitato previsto dall'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, come integrato dall'articolo 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 47, concernente la realizzazione e l'ammodernamento di infrastrutture militari, tenutasi in data 18 dicembre 1998.

Detto verbale sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze relative a richieste di referendum popolare**

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 28 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia della sentenza depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte dichiara ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione di disposizioni – secondo il quesito modificato dall'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione con ordinanze 1º dicembre 1998 e 14 gennaio 1999 – del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni, apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361), richiesta dichiarata conforme a legge con le anzidette ordinanze (Sentenza n. 13 del 19 gennaio 1999).

Detta sentenza è depositata presso il Servizio di Segreteria e dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

### **Mozioni**

SALVATO, SALVI, FUMAGALLI CARULLI, BARBIERI, BATTAFARANO, BERTONI, BONFIETTI, BUCCIARELLI, CIRAMI, CONTE, D'ALESSANDRO PRISCO, DE ZULUETA, LARIZZA,

LOMBARDI SATRIANI, MARCHETTI, MELE, MICELE, PETTINATO, PILONI, RESCAGLIO, RUSSO SPENA. – Il Senato,

premessò:

che il Consiglio dell'Unione europea con decisione del 26 ottobre 1998 ha sancito il divieto di rilascio di visti di ingresso e di transito per i membri di alto livello del Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (SPDC), per le autorità birmane responsabili del settore turismo, per i membri di alto livello delle forze armate o di sicurezza responsabili dell'elaborazione o dell'attuazione delle politiche che impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania-Myanmar;

che nella stessa decisione il Consiglio dell'Unione europea ha affermato che la situazione interna in Birmania continua a deteriorarsi, che gli attivisti dell'opposizione, inclusi alcuni rappresentanti eletti in Parlamento, continuano ad essere detenuti e che le autorità birmane non hanno preso iniziative per la democrazia e la riconciliazione nazionale;

che il Parlamento europeo con risoluzione del 14 maggio 1998 ha chiesto al governo birmano di abolire la pena di morte per i detenuti politici e di attivare procedure giudiziarie democratiche e corrette;

che il Parlamento europeo sin dal 12 giugno 1997 aveva condannato la dittatura birmana per tutte le violazioni dei diritti umani commesse dall'allora SLORC (Consiglio di Stato per la restaurazione della legge e dell'ordine), oggi, a seguito di scioglimento, divenuto SDPC (Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo);

che il Consiglio dell'Unione europea sin dal 28 ottobre 1996 aveva previsto l'*embargo* sulle armi, munizioni e attrezzature militari e la sospensione degli aiuti non umanitari o dei programmi di sviluppo ad eccezione di quelli riguardanti i diritti dell'uomo e l'alleviamento della povertà, al fine di agevolare i progressi verso la democratizzazione e garantire il rilascio immediato e senza condizioni dei prigionieri politici;

che l'Unione europea ha chiesto al Gruppo speciale sull'arresto e la carcerazione arbitrari di visitare la Birmania-Myanmar, al commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani di avviare un'azione concreta contro tale paese e al *rappporteur* speciale sulla Birmania di indagare sulle circostanze relative alla morte in prigione del signor James Leander Nichols, diplomatico, anglo-birmano ed ex console di Norvegia, Svezia, Danimarca e Svizzera, arrestato per non aver denunciato un apparecchio *fax*;

che la Birmania è sotto dittatura militare dal 1962 e dal 1988 è sotto la feroce dittatura dello SLORC che ha preso il potere a seguito di massacri brutali anche a danno dei componenti della Lega nazionale democratica;

che davanti alla Commissione diritti umani dell'ONU è stato presentato un rapporto che denuncia il ricorso indiscriminato alla tortura, all'omicidio ed al lavoro forzato in Birmania;

che non è chiaro il ruolo svolto dal governo birmano nella lotta al narcotraffico, visto che Khun Sa, famoso narcotrafficante consegnatosi alle autorità governative il 31 dicembre 1995 e su cui pende un mandato di cattura internazionale, vive oggi libero a Rangoon, ed in considerazione del rifiuto della Birmania, a differenza di altri paesi dell'Asia

sudorientale, di aderire ad un programma di mappatura del territorio necessario per individuare le superfici coltivate a papavero;

che il vice-governatore dello Yunnan ha dichiarato nell'aprile 1995 che la Birmania esporta ogni anno circa 50 tonnellate di eroina attraverso lo Yunnan;

che la liberazione, dopo sei anni di arresti domiciliari della signora Aung San Suu Kyi premio Nobel per la pace è stato il primo atto di altre liberazioni di prigionieri politici, in quanto molti parlamentari dell'opposizione democratica sono ancora detenuti in carceri dove vengono ristretti a tempo indeterminato, ossia fino a quando non rinunciano alla lotta politica;

che *Amnesty International* ha denunciato, in un recente documento circostanziato, le persistenti e gravissime violazioni dei diritti umani in Birmania:

repressione di minoranze etniche;

lavoro forzato non retribuito di bambini e donne che vivono in zone di interesse turistico per la costruzione di strade e ferrovie; ne sono stati esentati solo coloro che avevano i soldi per pagare una multa di circa 6 dollari;

che l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) ha nominato formalmente una commissione di inchiesta sul lavoro forzato in Myanmar nel marzo del 1997 in seguito alle lamentele della Confederazione internazionale dei sindacati; la commissione di inchiesta ha sostanzialmente confermato l'esistenza di situazioni generalizzate di lavoro coatto; tortura e maltrattamenti sistematici degli oppositori di regime;

che è ancora in stato di detenzione U Win Tin, prigioniero di coscienza e *leader* di primo piano della Lega nazionale per la democrazia, incarcerato in una cosiddetta, cella per cani, in base a quanto affermato da *Amnesty International*, solo per essere stato trovato in possesso di una lettera diretta al *rapporteur* speciale sulla tortura delle Nazioni Unite;

che la comunità internazionale si presenta divisa nei confronti del Myanmar; i paesi dell'ASEAN (associazioni delle nazioni del Sud-Est asiatico) puntano al cosiddetto impegno costruttivo; il blocco occidentale all'*embargo* economico, anche se molte grandi aziende investono ugualmente nell'area (non ultime la Total ed il Club Méditerranée),

impegna il Governo ad intraprendere una forte iniziativa diplomatica anche in collegamento all'ASEAN per fermare le tragiche e continue violazioni di diritti umani in Birmania e per evitare la partecipazione dei componenti del governo birmano al vertice dell'Unione Europea-ASEAN che si terrà il prossimo marzo a Berlino.

(1-00360)

### Interrogazioni

CAPONI. – *Al Ministro del commercio con l'estero.* – Premesso che con la legge 25 marzo 1997, n. 68, si è proceduto alla riforma

dell'ICE, chiudendo così un periodo assai critico di gestione commissariale;

atteso che le linee fondamentali della riforma tracciata dalla legge n. 68 del 1997 sono sostanzialmente individuabili nei seguenti punti:

a) inquadramento dell'Istituto tra gli enti pubblici non economici, ponendo fine ad una serie di equivoci alimentati dalla precedente definizione e soprattutto ad ipotesi, spesso circolate in precedenza, di «privatizzazione» dell'ente, riaffermando, così, il ruolo e la funzione pubblica nel campo della promozione;

b) chiara identificazione delle funzioni e dei compiti dell'Istituto, con specifica sottolineatura del sistema delle piccole e medie imprese quale area di riferimento privilegiata per le politiche di promozione dell'*export*;

c) riconoscimento in capo alle regioni di un maggior ruolo nella programmazione dell'attività promozionale, anche attraverso la stipula di convenzioni per la realizzazione di attività in comune, fino a prevedere la possibilità che gli uffici periferici dell'ICE confluiscono in nuove strutture promosse e gestite dalle regioni;

d) netta distinzione tra le attività promozionali e le spese di funzionamento;

e) semplificazione degli organi gestionali;

f) netta distinzione tra poteri di indirizzo e di verifica che spettano all'autorità politica e poteri di gestione che spettano in maniera esclusiva agli organi interni dell'Istituto;

g) inquadramento del personale, conseguentemente alla scelta sulla natura dell'ente, all'interno del comparto degli enti pubblici non economici, con applicazione del relativo contratto, così come previsto dal decreto legislativo n. 29 del 1993, ponendo fine ad una situazione di ambiguità e restituendo certezze contrattuali al personale;

considerato:

che a quasi due anni dall'approvazione della legge parti importanti del processo di riforma risultano ancora fortemente disattese e che in molti casi sono state attuate scelte contraddittorie; si veda il caso degli uffici periferici della rete Italia, frettolosamente smantellati in assoluto spregio di quanto indicato dalla legge in termini di valorizzazione di presenza territoriale, salvo successivamente, con circolare dell'8 febbraio 1999 richiedere personale da destinare alle sedi periferiche, o il caso della mancata applicazione del contratto degli enti pubblici non economici al personale dell'Istituto;

che, intervenendo ad un convegno di Business International il 10 febbraio 1999, il presidente dell'Istituto, professor Fabrizio Onida, ha affermato che una parte non secondaria delle difficoltà in cui versa l'Istituto stesso derivano dal modo con il quale il legislatore ha concepito la riforma dell'ICE, affermando testualmente: «Stendiamo un velo pietoso su come operano i processi del legislatore in questo paese»,

si chiede di conoscere se e quali iniziative, in qualità di Ministro vigilante, il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di acquisire chiari elementi di conoscenza circa l'attuale situazione dell'Istituto, le reali cause dei ritardi nella realizzazione della riforma, se esse siano da

addebitarsi a «pastoie burocratiche» e complicazioni indotte dalla stessa legge di riforma o se, al contrario, vadano ricercate in altre direzioni.  
(3-02612)

ELIA, ANDREOTTI, GIARETTA, VERALDI, ROBOL. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere:

le circostanze in cui è intervenuta la cattura a Nairobi del presidente del PKK Ocalan da parte di agenti turchi;

quali passi il Governo intenda intraprendere affinché l'Unione europea adotti una forte iniziativa comune che parta dall'esigenza umanitaria di assicurare ad Ocalan un processo giusto e imparziale e giunga ad affrontare in un tavolo internazionale il problema del Kurdistan, affinché sia garantito al popolo curdo uno statuto di autonomia nell'ambito della Repubblica di Turchia.

(3-02613)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che gli istituti di vigilanza operanti in Campania sono impegnati sul territorio con molteplici attività;

che tali compiti strettamente connessi alle direttive e alle leggi il più delle volte sono stati stravolti da comportamenti illegali di addetti e titolari della licenza;

che i delicati settori in cui operano dovrebbero allertare l'attenzione degli organi prefettizi sulla conduzione, attività e regolarità degli istituti di vigilanza;

che purtroppo nel passato molti istituti di vigilanza sono stati coinvolti in fatti poco edificanti,

l'interrogante chiede di sapere se corrisponda al vero:

a) che opera presso il centro direzionale di Napoli il consorzio di vigilanza Segedi senza alcuna autorizzazione;

b) che l'istituto di vigilanza «La Gazzella» dopo varie ispezioni della Guardia di finanza con il riscontro di irregolarità e l'autorizzazione del ponte radio intestata al vecchio titolare Mosca opera ancora sul territorio;

c) che l'ex istituto «La Vigilante 2», oggi «International security investigation», con sede in Nola ha subito delle rapine strane ed inoltre alcuni suoi addetti sono stati arrestati;

d) che l'istituto «La Leonessa» ha volturato la propria licenza (non contemplata nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) dal titolare al figlio, quest'ultimo non in possesso dei requisiti di legge;

e) che l'istituto di vigilanza «La Metropoli» utilizzava due volte lo stesso conto corrente per pagare la tassa governativa per il rilascio del porto d'armi, con notevole nocumento ai danni dello Stato; successivamente scoperta la truffa nessuna comunicazione è stata inviata all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti,



si chiede inoltre di sapere:

se corrisponda al vero che procedure illegali, con violazione di leggi, vengono attivate da persone in cambio di assunzioni;

se il Ministro dell'interno non intenda accertare i fatti esposti in premessa e disporre con funzionari del Dicastero un monitoraggio occulto su tutti gli istituti di vigilanza operanti in Campania.

(4-14125)

SERENA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che l'interrogante ha ricevuto da G. Vigni, consigliere regionale della LIFE Veneto la seguente lettera datata 16 febbraio 1999:

«Giovedì 11 corrente mese, verso le 13,30, lo scrivente, insieme al figlio, entrando in Austria, dal valico del Tarvisio, notava, dalla parte dell'uscita, una macchina della Guardia di finanza che stazionava a circa 150 metri dalla vecchia dogana.

Rientrando in Italia, verso le 14,30, lo scrivente si fermava a lato della macchina della Guardia di finanza targata 135 AT, e domandava cosa stessero facendo in quel luogo. I componenti della macchina in questione, nel frattempo, avevano fermato una macchina austriaca con signora a bordo.

Transitava, in quel momento, una macchina della polizia stradale, targata B7296, cui lo scrivente faceva notare la presenza dell'auto della Guardia di finanza.

Un finanziere domandava, a mio figlio ed a me, i documenti ed il libretto dell'auto, che venivano esibiti, ed inoltre prendeva anche il certificato di assicurazione e si rinchiodava, con gli altri due finanzieri, nell'auto. Quando usciva mi chiedeva cosa portavo e mi intimava di aprire il vano bagagli.

Mi rifiutavo. Mi venivano restituiti i documenti. Chiedevo al finanziere il tesserino ed il foglio di servizio. Da un graduato dell'equipaggio, uscito dall'auto, ottenevo la seguente risposta: "Per niente! Io sono di Cagliari e non me ne ... niente".

Nel frattempo chiamavo il 112 ed il brigadiere dei carabinieri, che si qualificava anche col nome, che non ricordo esattamente, mi spiegava che loro non potevano intervenire in quella zona.

Sopravveniva, verso le 14,45, una macchina della polizia, con targa B 004, cui esponevo cosa stava accadendo, esibendo la mia carta di identità.

Mentre un componente dell'equipaggio stava attento a tutto quanto esponevo, quando si allontanava, un altro componente mi domandava se stavo bene, perchè avrebbe dovuto multarmi in quanto mi ero fermato in zona autostradale. Chiedevo fermamente che lo facesse e che mi rilasciasse il relativo verbale. Se ne andava. Quando tornava il collega esponevo quanto successo e chiedevo anche a lui il rilascio del verbale; mi rispondeva che non esisteva nessun presupposto di infrazione.

Dopo le 15 la macchina della Guardia di finanza se ne andava. Salutatici con la polizia, ce ne andavamo anche noi.

G. VIGNI

*Consigliere regionale  
LIFE VENETO*»,

si chiede di sapere in che modo il Ministro in indirizzo giudichi l'accaduto e se ritenga che vi siano state violazioni della Convenzione di Schengen o di accordi ad essa successivi e in tal caso quali provvedimenti intenda adottare.

(4-14126)

SARTO, CORTIANA. – *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente.* – Premesso:

che nel luglio 1998 si è costituito a Vimercate il Coordinamento istituzionale dei sindaci della Brianza, con l'adesione del 79 per cento dei sindaci dei comuni del territorio brianteo, che trova la sua ragion d'essere nella necessità di fornire utili indicazioni che siano di supporto all'*iter* formativo del Piano territoriale comprensoriale provinciale, con una particolare attenzione alle tematiche della mobilità e del trasporto in Brianza;

che detto Coordinamento di sindaci ha raggiunto significativi risultati, come il riconoscimento da parte della provincia di Milano dell'area brianzola, per la quale si è individuato lo specifico Piano d'area Brianza, che ha portato al definitivo superamento del primo progetto dell'autostrada Pedegronda e alla formulazione di una nuova ipotesi alternativa – la «Nuova Briantea» – che si basa non solo sulla realizzazione di nuovi tratti stradali ma anche sulla razionalizzazione e riqualificazione della rete esistente;

che tale ipotesi, oltre ad essere molto meno onerosa della vecchia Pedegronda, prevede un'efficace sinergia tra il sistema ferroviario e quello stradale e individua per l'area brianzola un sistema della mobilità ad alta compatibilità territoriale e ambientale;

che risulta agli interroganti che per la fine del mese di febbraio 1999 sia stata convocata dal presidente della regione Lombardia una preconferenza dei servizi sull'autostrada «Pedegronda», al fine di concertare con gli enti interessati un nuovo tracciato del progetto;

che in realtà più che di un tracciato nuovo si tratta di una variante del progetto precedente, già bocciato dagli enti locali, dalla provincia di Milano, dalle associazioni ambientaliste e dai cittadini, che hanno raccolto contro quella proposta 15.000 firme, consegnate al precedente Ministro dei lavori pubblici Paolo Costa, il quale, constatando che mancava il consenso necessario, rifiutò di inserire tale progetto tra le priorità del Governo;

che questo «nuovo» progetto della Pedegronda quindi sembra essere un espediente per aggirare il dissenso degli enti locali; infatti sul protocollo d'intenti sottoscritto il 26 gennaio 1999 non figura la firma della provincia di Milano, che si fa così apertamente interprete della volontà contraria alla Pedegronda espressa dalla maggioranza dei sindaci – di tutti i colori politici – dei comuni della provincia di Milano coinvolti

dal progetto, mentre la provincia di Bergamo ha firmato il protocollo malgrado il noto e documentato dissenso dei sindaci dei comuni che ricadono nelle aree del tracciato;

che i motivi del dissenso verso quest'opera sono che, oltre ad essere costosissima, la sua realizzazione avrebbe un gravissimo impatto sull'ambiente e sul territorio di un'area fortemente urbanizzata e inquinata, che presenta una media di occupazione del suolo del 63 per cento, con punte massime del 90 per cento, ed una densità di popolazione di 2.138 abitanti per chilometro quadrato;

che in sostanza il progetto è errato sia sul versante trasportistico che su quello della sostenibilità ambientale; da studi e dalle osservazioni fatte pubblicamente dal Coordinamento dei sindaci e dalle associazioni ambientaliste si evince che per risolvere i problemi di collegamento est-ovest nel territorio nord dell'area metropolitana milanese non sono necessarie altre autostrade; infatti, su 1.981 chilometri quadrati di territorio, vi sono oltre 2.400 chilometri di strade sovramunicipali, di cui più di 200 chilometri di autostrade, con una densità di strade per chilometro quadrato tra le più alte del mondo;

che quindi la costruzione di una nuova autostrada non serve per risolvere la congestione da traffico nè per rispondere all'esigenza di mobilità - che è prevalentemente di breve e media distanza - dei cittadini, che sono oggi costretti ad usare la macchina in mancanza di trasporti pubblici moderni ed efficienti;

che l'incremento del traffico automobilistico e privato, che si verificherebbe realizzando la nuova autostrada, contrasta con gli impegni assunti dal Governo italiano a Kyoto e a Buenos Aires per la riduzione dei gas serra, con gli orientamenti in materia di politiche dei trasporti dei paesi confinanti e con la nuova politica europea a favore del rilancio dei trasporti ferroviari per merci e passeggeri;

che inoltre bisogna ricordare che in occasione della visita a Milano del Presidente del Consiglio onorevole D'Alema il giorno 27 gennaio 1999 la provincia di Milano per bocca del suo presidente dottor Livio Tamberi ha richiesto al Governo consistenti impegni per il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico e collettivo che se realizzati invaliderebbero di fatto la necessità della nuova arteria prevista;

che in questi giorni verrà inaugurata la linea ferroviaria Malpensa Express, ottima alternativa all'uso dell'auto per raggiungere l'aeroporto di Malpensa, ma ancora insufficiente a risolvere il problema della congestione della zona nord di Milano,

si chiede di sapere:

se al posto dell'inutile, costosa e altamente inquinante autostrada Pedegronda non si ritenga che sia necessario e urgente invece realizzare la Pedegronda ferroviaria e la Malpensa Express 2, che, utilizzando parte di essa, colleghi l'aeroporto di Malpensa alla stazione centrale;

per quale motivo la regione Lombardia continui a perseguire l'obiettivo della costosa e inutile Pedegronda, invece che adottare la più sostenibile ipotesi formulata dal Piano d'area Brianza, elaborata e sostenuta dalle amministrazioni dei comuni attraversati dal progetto

della Pedegronda, che prevede un tracciato altamente compatibile con l'ambiente e con il territorio e molto meno costoso da realizzare;

quali misure di conseguenza si intenda prendere per far decollare e potenziare l'indispensabile servizio ferroviario regionale, oggi in pessime condizioni e al quale il presidente della regione non dedica l'impegno e le risorse dovute;

quali iniziative si intenda adottare per incrementare e rendere più efficienti e veloci i servizi di trasporto pubblico locale in sede protetta e se a tal fine non sia necessario ed urgente riservare una corsia delle autostrade esistenti al servizio delle linee del trasporto pubblico e collettivo;

se in generale si intenda favorire o adottare soluzioni socialmente accettabili ed ecologicamente sostenibili ai problemi di congestione da traffico, quali quelle segnalate in premessa e sostenute dalla provincia di Milano e dai molti comuni interessati, per ottenere la realizzazione di una mobilità più efficiente e sostenibile nell'area metropolitana milanese;

se in particolare si intenda confermare le scelte fatte dal precedente Ministro dei lavori pubblici negando il consenso del Governo ad un progetto sbagliato, inutile, costoso e dannoso;

se si intenda inserire, già nella prima impostazione del nuovo Piano generale dei trasporti che è urgentissimo approvare, criteri di soluzione utili e sostenibili in alternativa all'autostrada Pedegronda proposta dalla regione.

(4-14127)

PACE, BEVILACQUA, MARRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che con decreto 21 ottobre 1994 il Ministro *pro tempore* Podestà ha bandito un concorso, per titoli di servizio, a tre posti di dirigente superiore nei ruoli dirigenziali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

che il 28 febbraio 1995 detto bando di concorso è stato registrato alla Corte dei conti;

che il bando di concorso in questione è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 3 giugno 1997;

che la partecipazione al concorso è stata riservata ai primi dirigenti che, alla data del 31 dicembre 1991, avevano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica dirigenziale;

che, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993, le qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente sono conservate, *ex* articolo 25 di detto decreto, solo *ad personam*;

che da quando è divenuto operativo il contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza statale, e cioè dal 22 gennaio 1997, le predette qualifiche sono state soppresse e sostituite con quella di dirigente;

che tutte le norme della legge 30 giugno 1972, n. 748, compreso l'articolo 24, ai sensi del quale è stato bandito il concorso, sono divenute automaticamente incompatibili non appena è entrato in vigore il decreto legislativo n. 29 del 1993;

che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel frattempo, ha adottato un nuovo regolamento di organizzazione interna, composto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522, e dal decreto ministeriale 25 marzo 1997, i quali hanno sostituito *in toto* il vecchio decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990 citato nel bando, nonchè il decreto ministeriale 9 gennaio 1992 con cui era stata prevista l'articolazione in uffici, secondo la legge n. 168 del 1989, dei dipartimenti e dei servizi,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui il bando di concorso a dirigente superiore è rimasto giacente per oltre due anni (dal 28 febbraio 1995, data di registrazione presso la Corte dei conti, al 3 giugno 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*) presso gli uffici del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per essere finalmente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* solo in data 3 giugno 1997;

se non si ritenga opportuno che siano denunciati all'autorità giudiziaria, anche in sede penale, le gravi omissioni e gli abusi compiuti dai responsabili degli uffici per il ritardo con cui hanno proceduto alla pubblicazione del bando di concorso in questione;

quali siano i motivi per i quali si è ritenuto di pubblicare il bando di concorso a «dirigente superiore» per la copertura di posti risultati vacanti sin dal 31 dicembre 1991, solo a cinque anni di distanza; si fa notare che il bando prende in considerazione gli uffici dei dipartimenti e dei servizi, così come prefigurati dalla legge n. 168 del 1989, presso i quali dovrebbero svolgere le funzioni i dirigenti superiori risultati vincitori del concorso in questione, mentre, alla data di pubblicazione del bando stesso, tali uffici risultano già *de facto* soppressi con il decreto del Presidente della Repubblica n. 522 del 1996 e con i decreti ministeriali successivi del 21 ottobre 1996, del 13 novembre 1996 e del 25 marzo 1997; il nuovo assetto funzionale ed organizzativo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, infatti, non richiede l'utilizzazione di dirigenti appartenenti alla predetta qualifica di «dirigente superiore», nè lo richiede il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza che si ispira ai principi stabiliti dal decreto legislativo n. 29 del 1993 ed anzi li fa propri;

quali necessità siano state ravvisate e quale sia la sussistenza di «attuale interesse» per la pubblica amministrazione alla copertura dei detti posti di «dirigente superiore», interesse, peraltro, fino ad oggi neppure fatto valere dagli stessi interessati;

se non si ritenga di ravvisare con l'espletamento di detto concorso, ancora in fase di svolgimento, un danno economico, poichè al conseguimento della qualifica di dirigente superiore non corrisponderà l'effettivo svolgimento della funzione ed inoltre verranno attribuiti, con decorrenza retroattiva, benefici economici per svariati

milioni su differenze stipendiali (si tratta di ben cinque anni di stipendi e competenze accessorie arretrate);

se infine non si ritenga, per le ragioni esposte, di revocare o sospendere in sede di autotutela, con effetto immediato, il predetto concorso «farsa» a tre posti di dirigente superiore.

(4-14128)

SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO, CURTO, LISI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il 22 dicembre 1998 il consiglio regionale della Puglia ha approvato una legge regionale per disciplinare il decentramento che affida a regione ed enti locali competenze e risorse in materia di trasporti in ambito locale;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha bocciato la legge in questione in quanto consente alle aziende di trasporto concessionarie di raggiungere il rapporto costi/ricavi del 35 per cento entro il 1° gennaio 2003, invece del 1° gennaio 2000 previsto dal decreto legislativo n. 422 per continuare a usufruire del sistema contributivo;

che se il Governo avesse osservato solo la parte contestata e non tutto il provvedimento avrebbe dato alla regione la possibilità di fornire chiarimenti, in questo modo invece la legge dovrà ricominciare l'iter procedurale;

che, comunque, esistevano i precedenti di altre regioni guidate da coalizioni di centro-sinistra (Abruzzo, Liguria e Lazio) che avevano derogato ai termini del decreto legislativo senza per questo essere «bocciate» dal Governo;

che non si comprende pertanto la decisione del Governo che evidentemente decide in modi diversi e per motivi di parte a seconda che si tratti di regioni guidate da coalizioni di centro-destra o di centro-sinistra,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda adottare.

(4-14129)

DE LUCA Athos. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente.* – Premesso:

che da circa 15 anni è stato approvato il nuovo piano regolatore portuale di Civitavecchia, il quale prevede, a nord dell'attuale scalo, la realizzazione di una darsena grandi masse e quindi anche per lo scarico di prodotti petroliferi;

che all'inizio degli anni '90 un consorzio di società denominato CAT (central area terminal) intendeva realizzare le opere previste dal citato piano regolatore generale, commissionando all'uopo relativo progetto alla Estramed spa di Pomezia, che non è stato successivamente utilizzato per sopraggiunte difficoltà amministrative;

che nel febbraio del 1996 la Italtroli spa presentava ai ministeri competenti, all'autorità portuale e al comune di Civitavecchia, il progetto per la realizzazione di una torre petrolifera da ubicare a circa 2,5

chilometri al largo del porto di Civitavecchia e che tale proposta ha sollevato enormi perplessità nella cittadinanza per il tenuto rischio che tale opera pregiudicasse di fatto la regolare attuazione del piano regolatore generale, ritenuto necessario ed indispensabile per lo sviluppo economico della città;

che la mobilitazione delle forze sociali e politiche sfociava con la richiesta di un *referendum* consultivo cittadino ritenuto «ammissibile» dal C.C. di Civitavecchia con delibera del 10 febbraio 1997, regolarmente indetto dal comune e successivamente bloccato dal TAR Lazio, a seguito di un ricorso della società Italtroli;

che a seguito ed in concomitanza delle vicende sopradette il comune di Civitavecchia ha deliberato nei primi mesi del '98 di accettare la costruzione della torre a condizione che i lavori per la sua messa in opera fossero contestuali all'inizio di quelli per la realizzazione della nuova darsena grandi masse;

che il 29 luglio 1997 l'Autorità portuale, il sindaco del comune di Civitavecchia, i Ministri dell'ambiente, dei trasporti, dell'industria, dei lavori pubblici, il presidente della regione Lazio e alcune grandi imprese come la Impregilo spa, la Italtroli spa, eccetera, hanno sottoscritto un protocollo denominato «accordo globale» nel quale si formalizzavano gli impegni, ciascuno per le rispettive competenze, per giungere alla realizzazione sia della torre petrolifera che della darsena grandi masse, specificando la temporaneità della torre, in funzione dei tempi necessari per la costruzione della darsena;

che il progetto originario CAT, è stato acquistato dall'autorità portuale di Civitavecchia presso la Acquatecno srl (costituita all'Aquila il 28 aprile 1987, con sede in Roma via della Camilluccia, 35), che a sua volta lo avrebbe acquistato dalla CAT per circa 1,6 miliardi;

che nel gennaio del corrente anno l'autorità portuale ha comunicato, attraverso gli organi di stampa, che l'Enel spa poneva osservazioni tecniche (in sede di valutazione di impatto ambientale al Ministero dell'ambiente) alla realizzazione della darsena prevista dal nuovo piano regolatore generale portuale, adducendo come base, che la diga foranea avrebbe creato difficoltà ai sistemi di raffreddamento dei gruppi termoelettrici esistenti a Torre Valdaliga sud e nord;

che allo stato attuale, pertanto, il progetto della darsena risulterebbe «irrealizzabile» e, a conferma, la commissione di valutazione di impatto ambientale non lo ha ancora approvato,

si chiede di conoscere:

quali siano i motivi che hanno indotto l'autorità portuale di Civitavecchia ad acquistare un progetto del valore iniziale di 1,6 miliardi ad un prezzo di 4,7 miliardi, progetto che dal punto di vista tecnico presenta, allo stato dei fatti, gravi lacune;

se risponda a verità che l'Enel spa già nel 1993, in incontri ufficiali, verbalizzati, con la società Estramed (esecutrice del progetto) e l'allora Consorzio autonomo per il porto (poi trasformato in autorità portuale), aveva già rappresentato le interferenze tecniche con i sistemi di raffreddamento delle centrali, ubicate sulla costa nelle vicinanze

del porto e, quindi, la irrealizzabilità di tale progetto, ribadita ancora nel giugno 1998 in successivi incontri;

quali provvedimenti intenda adottare nei confronti di chi ha pagato un progetto «non attuabile» con denaro pubblico;

come intenda procedere, visto il contenuto dell'accordo globale già citato in premessa, nei confronti della torre petrolifera proposta dalla società Italtroli, se la darsena grandi masse non verrà contestualmente realizzata.

(4-14130)

FLORINO. – *Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il 1° agosto 1995 all'interno dell'azienda Telecom di Napoli veniva stipulato un accordo sulle condizioni di fine rapporto dei propri dipendenti allo scopo di operare dei profondi cambiamenti organizzativi ritenuti necessari per la realizzazione di un'azienda competitiva e moderna;

che l'accordo garantiva (almeno «in teoria») la possibilità di usufruire di trattamenti agevolati per i dipendenti che avrebbero scelto di lasciare il servizio fino a tutto il 1996; per coloro, invece, che avevano già provveduto ad inoltrare la richiesta di fine servizio precedentemente al 1° agosto 1995 (data dell'accordo) veniva stabilita l'equiparazione dei trattamenti a quelli previsti dall'accordo, ad eccezione di quelli per cui erano disposte condizioni più favorevoli, che sarebbero rimasti pertanto invariati;

che, nello specifico, i criteri stabiliti dall'accordo erano i seguenti:

«...a) se avete un'età utile a conseguire la pensione di vecchiaia (ovvero, ad oggi, 62 anni se uomini e 57 se donne), avrete diritto ad un trattamento agevolato compreso tra 7 e 14 mensilità; questo trattamento potrà essere ulteriormente accresciuto di due mensilità se avete un'anzianità contributiva inferiore a 25 anni;

b) lo stesso numero di mensilità (tra 7 e 14) vi sarà garantito se avete un'anzianità contributiva pari o superiore a 34 anni, 6 mesi e un giorno; due ulteriori mensilità saranno garantite se vi mancano più di 5 anni per raggiungere l'età necessaria per la pensione di vecchiaia;

c) se invece avete almeno 30 anni di contribuzione e non avete diritto ad alcun tipo di pensione, percepirete un trattamento compreso tra 16 e 26 mensilità; se avete meno di 30 anni di contribuzione, tra 10 e 12 mensilità»;

che, inoltre, l'accordo prevedeva che «in alternativa agli incentivi economici, al lavoratore che avrebbe perfezionato la propria cessazione dal servizio in Telecom e che ricadeva sotto la fattispecie c) fra quelle elencate potrà essere offerta la possibilità dell'assunzione – secondo le condizioni e le modalità fissate dall'azienda – di un parente in linea retta, purchè questo sia in possesso di titoli di studio di interesse aziendale e sia disponibile all'assunzione presso sedi previste nei programmi aziendali»;



che, alla luce di quanto poi successivamente verificatosi nell'ambito dell'azienda Telecom di Napoli, si rende evidente l'ambiguità (volutamente ricercata e poi celata) di espressioni utilizzate, quali per esempio «potrà essere offerta la possibilità dell'assunzione» e non «verrà offerta...», sicuramente efficace ai fini di una più ampia e «soggettiva» gamma di interpretazioni della disposizione dettata;

che, di fatto, a tutt'oggi solo una minima parte dei dipendenti che hanno fatto «richiesta di assunzione per scambio» alla Telecom hanno realmente usufruito di tale trattamento agevolato ed in particolare solo 300 persone, mentre la restante parte (circa 600) persone sono ancora in attesa, nella «vana illusione» che si risolva la loro situazione di «drammatico stallo»;

che, pertanto, le regole ufficialmente stabilite dall'azienda, in sede di accordo per la previsione degli esodi agevolati, non sono valse per tutti i dipendenti ma soltanto per quanti ricoprono ruoli di rappresentanza degli interessi collettivi, e cioè i sindacalisti; non a caso, come peraltro ormai noto, il figlio del segretario provinciale della FIST el-CISL di Napoli, signor Apicella, attualmente in servizio con 28 anni di anzianità, sembra svolgere un corso preassunzionale presso la TIM di Napoli;

che, da quanto denunciato dal «Coordinamento dei lavoratori Telecom per la giustizia giusta» di Napoli, tale realtà continua a persistere per altri dirigenti della FIST el-CISL, i cui figli hanno già effettuato il colloquio nonostante i genitori siano ancora in servizio;

che il comportamento adottato dall'azienda Telecom appare ancora più vergognoso se si pensa alle centinaia di lavoratori (in condizioni familiari alquanto precarie) che, per poter ottenere lo scambio genitore-figlio, sono stati costretti a «svenarsi» economicamente nel versare decine di milioni all'INPS per il completamento dei versamenti previdenziali, essendo usciti anticipatamente dal servizio;

che, inoltre, molti dei figli dei lavoratori in attesa del tanto «pubblicizzato» scambio sono stati considerati incapaci a svolgere un lavoro in TIM, senza peraltro che fossero chiariti i criteri utilizzati nella selezione per questo tipo di «assunzione agevolata», che a quanto pare ha funzionato solo con i più «fortunati»;

che non si riesce a comprendere in che modo la Telecom giustifichi questi atteggiamenti dei quali è responsabile tanto quanto chi li ha proposti e con quale senso morale la Telecom possa richiedere ai propri dipendenti impegno e serietà professionale in nome di una competitività che non può assolutamente definirsi «sana» in quanto raggiunta a scapito del principio di eguaglianza dei lavoratori (sancito costituzionalmente) e quindi della stessa giustizia;

che, a tutt'oggi, i lavoratori, tranquillamente parcheggiati nel «limbo della Telecom», attendono invano delle chiare risposte da parte del sindacato sulle questioni legate alle criticità dell'organizzazione del lavoro e sulle problematiche del settore e da parte dell'azienda sul futuro dei lavoratori e delle loro famiglie nel piano delle ristrutturazioni e degli esuberi avviati dalla nuova dirigenza; gli stessi hanno pubblicamente dichiarato, in un comunicato stampa, che qualora non dovessero pervenire smentite, da parte del sindacato e della Telecom, sulle vergo-

gnose questioni di privilegio, la chiave di lettura dell'intera vicenda resterebbe quella di un presunto «riuscito connubio» tra la Telecom ed una parte del sindacato CISL, con pesanti ricadute sui dipendenti stessi;

che, inoltre, sembrerebbe che la FILPT abbia assunto una posizione contraria al perseguimento della strada dell'assunzione con scambio genitore-figlio, in quanto ritenuta discriminante nei confronti di altri giovani che non abbiano ascendenti occupati nel settore Telecom, pur in presenza del fatto che all'8 marzo (data dell'accordo sui contratti di formazione lavoro) è stato registrato un preoccupante atteggiamento della TIM che ha concluso l'accordo in sole 4 località, escludendo completamente le zone meridionali da accordi e da iniziative assunzionali;

che, da quanto sopra riportato, è facile evincere come, viceversa, rischi di diventare discriminante la chiusura moralistica nei confronti di quanti, dopo una lunga attività svolta in ambito aziendale, scelgano in piena volontarietà – potendo lavorare – di uscire, favorendo il lavoro piuttosto che attingere ad incentivazioni economiche, soprattutto nel noto contesto del Mezzogiorno e della grossa crisi occupazionale in cui versa in particolare la città di Napoli e la regione Campania;

che, come noto, nel 1998 l'azienda Telecom ha varato più progetti per il potenziamento degli organici per circa 1.340 posti di lavoro, tra cui il Progetto Arcobaleno che prevedeva l'assunzione di disabili, guadagnandosi pubblicamente il merito di rappresentare una società che «... affronta la sfida della concorrenza anche sul piano della valorizzazione delle risorse umane»;

che l'atteggiamento evasivo rispetto ai propri obblighi assunto dalla Telecom nei confronti dei dipendenti napoletani è ben lontano dal concetto di valorizzazione e di rispetto delle risorse umane e per giunta di quelle economiche di quanti hanno faticosamente sacrificato un'intera vita all'interno della Telecom;

che tutto ciò accade in un'area del paese colpita da una gravissima crisi sociale, economica e produttiva, che ha disperato bisogno, per delineare un futuro diverso, della presenza di attività ad alto e soprattutto serio contributo professionale,

l'interrogante chiede di sapere:

cosa succederà a quei lavoratori che sono ancora in attesa di poter usufruire del trattamento agevolato di scambio al pari di altri dipendenti (che ne hanno già usufruito), i quali hanno la sola responsabilità di aver prestato fede alle «promesse vane» della propria azienda;

se non si ritengano preoccupanti gli intrecci emersi fra gli assetti della Telecom e dei sindacati, organo massimo istituito per la salvaguardia e la difesa degli interessi dei lavoratori;

quali iniziative immediate si intenda adottare per salvaguardare i diritti dei lavoratori in questione e per assicurare la trasparenza degli assetti interni dell'azienda Telecom che oltretutto opera in un settore fondamentale come quello delle telecomunicazioni e – per di più – con un rapporto esclusivo con le imprese pubbliche.

(4-14131)

MARINO, MANZI, CAPONI. – *Ai Ministri della difesa e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che da tempo nella base militare di Sigonella sembra essersi instaurata una sorta di extraterritorialità per quanto attiene i rapporti di lavoro col personale civile, quasi che al di là di quei cancelli non ci possa essere spazio per i più elementari diritti dei lavoratori;

che nel 1997 il consorzio PAE è subentrato alla Alisud nella gestione dei servizi a terra della base aerea grazie ad una gara vinta con ribassi fino al 43 per cento;

che da quel momento si è avviata, a detta dei lavoratori, una fase di forte restrizione salariale, di provocazioni sul luogo di lavoro, di minacce;

che le donne e gli uomini di quel consorzio, il cosiddetto «popolo dei cancelli», hanno dato vita ad una stagione di lotte coraggiose e generose;

che la scorsa settimana 34 dipendenti sono stati licenziati con la motivazione di non essersi sottoposti ad una visita medica da essi giudicata una misura persecutoria e al limite della legalità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti menzionati in premessa;

se, ove essi siano confermati, non ravvisino elementi di eccessiva pressione e di violazione nei rapporti tra il consorzio PAE e i lavoratori e quali misure si intenda porre in essere per ripristinare un corretto clima di civile convivenza.

(4-14132)

VERALDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il programma del Governo è volto a privilegiare lo sviluppo delle aree depresse del paese al fine di colmare il crescente divario che esiste rispetto alle altre regioni; fra le aree depresse la Calabria ha il triste primato di essere il fanalino di coda dell'Europa; in occasione delle assegnazioni dei fondi della legge n. 488 del 1992 la Calabria ha sempre subito penalizzazioni oltre misura, come risulta dai seguenti dati:

1) graduatoria regionale decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 dicembre 1996: su un totale di oltre 6.600 miliardi alla Calabria vengono assegnati 600 miliardi circa, pari al 9,5 per cento delle risorse nazionali disponibili; le risorse disponibili sono servite a finanziare il 96 per cento delle aziende presenti in graduatoria; si ricorda che in questo bando erano presenti per circa il 70 per cento domande di aziende che non avevano percepito le agevolazioni della legge n. 64 del 1986;

2) graduatoria regionale decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 giugno 1997: la ripartizione viene effettuata sulla base della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 18 dicembre 1996, che ripartisce i fondi in base al criterio della quota di popolazione residente in aree depresse, con la correzione dell'indice di disoccupazione; su un totale di 4.700

miliardi alla Calabria vengono assegnati 428 miliardi circa, pari al 9,3 per cento delle risorse nazionali disponibili; occorre altresì precisare che in Calabria oltre il 54 per cento delle domande non hanno potuto usufruire delle agevolazioni per carenza finanziaria;

3) graduatoria regionale decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 settembre 1998: la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 18 dicembre 1997, n. 256, (*Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1998), fissa i criteri per la determinazione del riparto su base regionale delle risorse per le agevolazioni industriali di cui alla legge n. 488 del 1992; le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie sono essenzialmente due:

1) per quanto riguarda le aree territoriali (obiettivi 1, 2 e 5b) tale riparto terrà conto della quota di popolazione residente;

2) per quanto riguarda le singole regioni verrà tenuto presente che:

a) la metà delle risorse andrà ripartito secondo il criterio di cui al precedente punto 1);

b) l'altra metà verrà ripartita in proporzione alle agevolazioni richieste con le domande del primo bando 1998 e non ancora soddisfatte;

che il criterio seguito è apparentemente equo; così non è se si tiene conto dei seguenti fattori:

nel terzo bando su un totale di 3.842 miliardi la Calabria ha avuto circa 460 miliardi, pari al 12 per cento circa delle risorse disponibili, ed è stato finanziato solo il 25 per cento delle aziende;

oltre alla discriminazione nell'assegnazione dei fondi all'interno stesso della distribuzione di quelli assegnati alla Calabria, troppo pochi per una regione che ha il triste primato di essere il fanalino di coda, per il meccanismo previsto da questa legge, molte grandi imprese con sede legale nel Centro-Nord, conosciute a livello nazionale e internazionale, hanno posto le basi in Calabria assorbendo gran parte delle risorse assegnate, con relativa scarsa creazione di posti di lavoro; si ricorda che la graduatoria viene elaborata su indicatori che possono essere determinati anche per millesimi;

che la situazione della Calabria risulta particolarmente aggravata dagli ultimi episodi quale ad esempio la dichiarazione del responsabile della Medcenter in relazione alla situazione esistente a Gioia Tauro,

si chiede di sapere se, anche per eliminare le ingiustizie sopra evidenziate, in sede del quarto bando della legge n. 488 del 1992 le cui graduatorie sono di imminente pubblicazione, non si intenda assegnare alla Calabria almeno il 20 per cento delle risorse disponibili.

(4-14133)

VERALDI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso: che in data 12 febbraio 1999 il consigliere comunale di Catanza-

ro Alcide Lodari ha inoltrato al Ministro della pubblica istruzione e al provveditore agli studi di Catanzaro la seguente lettera:

«On.Le Ministro,

sento il dovere di sottoporre alla Sua attenzione un incredibile caso che riguarda un istituto scolastico di Catanzaro che, con la sua condotta inspiegabilmente chiusa, ha creato un braccio di ferro con le Istituzioni e con il mondo sportivo locale.

La scuola media "Galati" di Catanzaro continua a negare la palestra, come prevede lo specifico regolamento comunale, a chi ha il diritto di praticare una disciplina sportiva al coperto. Con una serie di scuse e deboli motivazioni, da mesi la "Galati" impedisce a società dilettantistiche di usufruire di un servizio pubblico.

Anche il Comune, che della struttura è proprietario, ha rilevato, in una recente missiva ufficiale al preside, la strumentalità delle motivazioni alla base del diniego. Il Comune, d'altronde, ha anche effettuato interventi tecnici che sono serviti ad eliminare alcuni impedimenti che erano stati segnalati dalla scuola. Lo stesso assessore alla pubblica istruzione, in una lettera, ha sostenuto che un ulteriore diniego dell'uso della palestra non sarebbe più giustificato.

Perchè allora si insiste in tale atteggiamento?

Perchè la scuola continua a negare la palestra sostenendo che è già utilizzata da altri gruppi sportivi quando le verifiche effettuate dal Comune hanno accertato che nessuna attività è stata effettuata negli orari extra-scolastici? A chi giova questa situazione? Il risultato è che gruppi sportivi dilettantistici, già penalizzati dalla carenza di impianti di base nella città, hanno dovuto rinunciare ad un loro diritto. È questa l'immagine che la scuola catanzarese vuole dare ai giovani?

Resto fiducioso in un Suo autorevole intervento affinché tale insostenibile situazione venga risolta nell'esclusivo interesse di un sistema scolastico che, sempre di più, deve aprirsi alla gente.

Mi permetto di sollecitarLe l'apertura di un'indagine amministrativa per accertare eventuali responsabilità»,

si chiede di conoscere se non si intenda intervenire con la massima sollecitudine affinché – compatibilmente con le esigenze primarie della scolaresca – la palestra sia resa disponibile anche per le attività di riconosciuti e affidabili gruppi sportivi della città di Catanzaro.

(4-14134)

MANIERI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che i commi 6 e 7 dell'articolo 23, dell'ordinanza ministeriale n. 11 del 14 gennaio 1998 prescrivono che per la scuola elementare i trasferimenti interprovinciali ed i passaggi di ruolo, sono effettuabili sul 60 per cento dei posti di organico funzionale di circolo – ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua straniera, – dei posti di organico dei plessi ubicati in piccole isole e nei comuni di montagna, che non siano sede di circolo, dei posti di sostegno e dei posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, disponibili dopo aver detratto il numero di posti necessario per gli accantonamenti di cui al primo comma del suddetto articolo 23, nonchè quello

necessario per l'attribuzione della sede al personale eventualmente in soprannumero da trasferire d'ufficio;

che i posti che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti in altra provincia vanno ad accrescere – fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione dei perdenti posto – nell'ordine: il numero dei posti destinati ai passaggi di ruolo provinciali; il numero dei posti destinati ai trasferimenti e ai passaggi di ruolo interprovinciale;

che la rimanente aliquota del 40 per cento è destinata ai contratti a tempo indeterminato;

che qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, si approssima all'unità superiore nel caso in cui la parte decimale sia superiore a 0,5;

considerato che, dopo i trasferimenti interprovinciali effettuati per l'anno scolastico 1998-99, l'aliquota del 40 per cento dei posti destinati ai contratti a tempo indeterminato si è ridotta al 4 per cento per effetto del calcolo praticato dal sistema informatico della pubblica istruzione che ha sommato i posti di tutte le tipologie (comuni, di lingua straniera e di sostegno),

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga che, effettuando i trasferimenti interprovinciali sul 60 per cento di ogni singola tipologia, si garantirebbe l'aliquota del 40 per cento per i contratti a tempo indeterminato senza dar adito a contenzioso.

(4-14135)

MANIERI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che l'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), prevede uno stanziamento di 24 miliardi per il 1999 e di 24 miliardi e 33 miliardi rispettivamente per gli anni 2000 e 2001, per la erogazione di contributi alle emittenti televisive locali titolari di concessione che siano state ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 323 del 1993, convertito dalla legge n. 422 del 1993;

considerato che lo stesso articolo dispone che la somma sia erogata entro il 30 giugno 1999;

tenuto conto che l'erogazione può essere disposta solo successivamente all'adozione di un apposito regolamento che presuppone il concerto con il Ministro del tesoro ed il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

tenuto conto, altresì, che per l'erogazione occorre considerare anche i tempi necessari per consentire la presentazione delle domande e la formazione delle graduatorie, per le quali, peraltro, sono da formalizzare i criteri,

l'interrogante chiede di conoscere:

le ragioni della mancata adozione, a tutt'oggi, del regolamento, atteso che il ritardo registrato rischia di compromettere la possibilità di rispettare i tempi di erogazione previsti;

quali iniziative e quali tempi si prevedano per lo svolgimento di tutte le fasi del procedimento in modo da far rientrare le erogazioni nei termini del 30 giugno.

(4-14136)

MANIERI. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che gli organi di informazione riportano in grande evidenza il risultato di una ricerca svolta dal professor Luigi Ferdinando Boero, docente di zoologia e biologia marina presso l'Università di Lecce, in collaborazione con l'Istituto talassografico «Cerruti» di Taranto, Istituto di zoologia dell'Università di Basilea e quello di genetica di Lecce;

che i risultati di tale ricerca, che approfondiscono i processi cellulari rigenerativi di una specie di medusa, la «*Turritopsis nutricula*», che popola i fondali delle coste adriatiche pugliesi, si configurano, se confermati, come uno straordinario contributo all'intera comunità scientifica internazionale, così come conferma la pubblicazione della ricerca sulla prestigiosa rivista «*MC Graw-Hill Yearbook of Science & Technology*», edizione '99;

che, nonostante il professor Boero conduca tale ricerca da ben sette anni, con risultati di sicuro interesse, a suo tempo il CNR ha respinto una domanda di finanziamento presentata dal dipartimento dell'Università di Lecce;

che in queste condizioni, senza l'erogazione di un adeguato finanziamento, la ricerca non può proseguire,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare perchè sia efficacemente sostenuta la ricerca nel Mezzogiorno d'Italia ove ormai esistono centri di eccellenza e di prestigio internazionali, come da ultimo dimostrano i risultati conseguiti da un gruppo di studiosi dell'Università di Lecce, e, nello specifico, quali misure si intenda adottare per consentire agli scienziati in oggetto di proseguire una ricerca scientifica di straordinaria valenza ed importanza e che sta suscitando interesse non solo tra la comunità scientifica mondiale ma addirittura tra i grandi *network* come la giapponese NHK.

(4-14137)

SARACCO, TAPPARO. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che è stata ancora rimandata la «riparametrazione» dei trasferimenti statali ai comuni italiani;

che permangono quindi le accertate rilevanti differenze nei trasferimenti per abitante; infatti a fronte di una media nazionale annua di lire 495.000 per abitante si è a conoscenza, ad esempio, che per un gruppo di comuni (Cumiana, Bussoleno, Susa, Brandizzo, Buttigliera Alta, Brusasco, Casalborgone, tutti in provincia di Torino) si va da lire 141.000 a lire 323.000 per abitante all'anno;

che si tratta, com'è ovvio, di differenze ingiustificabili e ingiuste che, tra l'altro, pongono seri problemi di equità ai comuni, chiamati a

sopperire alle minori risorse trasferite con l'appesantimento della fiscalità di competenza,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di provvedere senza ulteriori indugi alla indispensabile «riparametrazione» dei trasferimenti statali ai comuni italiani, così da rimediare alle macroscopiche incongruenze in atto.

(4-14138)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, per i beni e le attività culturali e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che in data 14 marzo 1998 con delibera n. 24 del consiglio comunale di Montichiari (Brescia) veniva concessa in diritto di superficie l'area di metri quadrati 9.500, identificata nei mappali 11p, 160p, 16p, 98p, 25p, 26p, 27p, acque/parte del foglio 36 del NCTR di Montichiari, località Ro, alla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova;

che l'importo della cessione di metri quadrati 9.500 a lire 20.000 al metro quadrato è di lire 190.000.000 con una edificazione massima di metri cubi 19.000 che sorgerà su un'area F come da allegato a);

che in data 15 aprile 1998 veniva rilasciato un certificato di destinazione urbanistica dal tecnico comunale di Montichiari, dal quale si evinceva che gli immobili concessi in diritto di superficie erano inseriti nel più ampio comparto classificato dal vigente piano regolatore generale come zona «Dbl» ossia «zona di attività produttive con PL in atto» e nell'ambito del PL i mappali interessati sono a zona SP quali *standard* del PL stesso;

che esaminando la cartografia del piano l'area concessa in diritto di superficie appare contrassegnata dalla retinatura tipica della zona SP;

che l'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1992, n. 20, invocata anche dalla Congregazione, in una lettera del 13 febbraio 1996, stabilisce che la regione ed i comuni lombardi concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui alla presente legge, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi, da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione e che abbiano una presenza organizzata nell'ambito dei comuni ove potranno essere realizzati gli interventi previsti;

che nel suindicato caso verrebbe concessa un'area di proprietà comunale per un edificio con finalità ultraterritoriali, non documentate, essendo noto che risulterebbe che i cittadini monteclarensi seguaci di questa congregazione sarebbero un centinaio e la struttura conterrebbe qualche migliaio di persone, con ben 10 appartamenti;

che il salone è dotato di 18 uscite di sicurezza per complessivi 54 moduli in grado di consentire un deflusso di 2.700 persone; nell'interrato sono annessi 4 grandi gruppi di servizi igienici, 86 WC, 44 orinatoi e 4 servizi per handicappati (16 WC per handicappati sono già presenti al piano terra); la possibilità di deflusso è di 1.275 persone,



si chiede di sapere:

se risulti che la Congregazione dei Testimoni di Geova è firmataria di intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione e se sia da ritenersi ente istituzionalmente competente in materia di culto, non essendo sufficiente allo scopo il riconoscimento giuridico di cui all'articolo 12 del codice civile;

se i Ministri in indirizzo non ravvisino violazione o falsa applicazione della legge regionale 9 maggio 1992, n. 20, ed in tal caso come intendano intervenire;

se non venga confermata la sovracomunalità visto che dalla relazione integrativa n. 27824 dell'ufficio tecnico del municipio di Montichiari si ravvisa che si alternano circa 8 oratori per giornata, spesso provenienti dall'estero, Europa ed America;

se i Ministri in indirizzo non ravvisino la violazione dell'articolo 3 di detta legge in cui si prevede che «le aree destinate ad accogliere attrezzature religiose sono specificatamente individuate sulla base delle esigenze locali e valutate le istanze avanzate dalle confessioni religiose» e quindi se l'area concessa in diritto di superficie non sia largamente eccedente rispetto alle esigenze locali per le quali la stessa Congregazione ha stimato necessaria e sufficiente la superficie di circa metri quadrati 2.000 (lettera del 13 febbraio 1996) poi diventata di metri quadrati 9.500;

se corrisponda a verità che nella richiesta di concessione protocollata il 23 novembre 1998 relativa alla pratica edilizia n. 27791 dalla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, via Bufalotta 1281, Roma, C.F. 97048750588, vengano richiesti non più metri quadrati 9.500 come da convenzione bensì metri quadrati 10115 per una cubatura complessiva di metri cubi 20.230, eventualmente come sia giustificato tale aumento e se sia stata concessa l'autorizzazione;

se risulti che sia stata corretta la somma relativa al pagamento dell'area, visto l'eventuale aumento della cubatura prevista nella richiesta della concessione;

se risulti che nella suindicata cubatura sia compresa la cubatura degli scantinati (circa metri cubi 18.000 visto che risultano autonomamente utilizzabili), data l'altezza di metri 3,50 degli stessi, comprensivi dei due accessi verso l'esterno, e se la superficie degli scantinati sia inferiore al 130 per cento delle superfici utili dei piani superiori;

se risulti che nel computo metrico volumetrico sia compreso il volume della cupola o se sia ritenuto volume tecnico e se l'altezza massima rientri in quella prevista dalle norme tecniche di attuazione;

se il progetto sia stato visionato dai responsabili per competenza dei vigili del fuoco e dalla commissione prefettizia per lo spettacolo;

per quali ragioni la delibera di consiglio non sia stata firmata dal segretario comunale per la relativa competenza tecnica o se non fosse necessario;

se sia da ritenersi regolare il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso in data 19 febbraio 1998 dal responsabile dell'ufficio tecnico;

se si ravvisi violazione delle norme tecniche di attuazione in relazione al vigente piano regolatore generale o in subordine del decreto ministeriale 4 aprile 1968, n. 1444, e dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, per eccesso di potere per errore dei presupposti;

se i Ministri in indirizzo non ravvisino violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e dello statuto comunale per eccesso di potere, difetto di motivazione, illogicità ed irrazionalità.

(4-14139)

FIGURELLI, SCIVOLETTO, LOMBARDI SATRIANI, LAURICELLA, VELTRI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Per conoscere:

quale risposta abbiano dato o intendano dare al pubblico appello rivolto a loro, alle istituzioni regionali, e alla Commissione parlamentare Antimafia, dalla Lega delle Cooperative il 29 gennaio 1999 sui gravi pericoli messi drammaticamente in evidenza da un attentato mafioso contro il cantiere del Consorzio Artigiano Edile di Comiso, operante in Calabria, nel territorio del Comune di Cittanova, per la realizzazione di un parco naturale;

quali provvedimenti siano stati assunti o si intenda assumere di conseguenza, per individuare esecutori e mandanti e per tutelare le libertà, il lavoro, le imprese, il mercato a seguito della pubblica denuncia fatta dal Consorzio, e del relativo suo esposto rivolto alla Procura della Repubblica di Palmi, sulla aggressione mafiosa al Sovrintendente del cantiere: due uomini armati gli hanno rivolto una richiesta estorsiva mettendogli in bocca la canna del fucile e promettendogli di attentare alla vita sua e dei suoi operai oltre che al funzionamento e alla integrità del loro cantiere;

quali particolari iniziative di controllo del territorio, di *intelligence* e di prevenzione, siano state già messe in atto, o predisposte, per garantire la sicurezza e la libertà delle imprese che fanno parte del Consorzio Artigiano Edile di Comiso, e dei soci affidatari dei singoli lavori che, proprio per questa loro condizione, si trovano ad essere personalmente esposti.

(4-14140)

### **Interrogazioni da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02588, del senatore Bertoni, sugli interventi edilizi compiuti nel Museo nazionale di Castel Sant'Angelo a Roma.











